



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

(pubblicazione mensile)

Anno XIII. 15 febbraio 1914.

N. 2.

SOMMARIO.

Rendiconti sommari delle adunanze del Consiglio dell'emigrazione
(18 dicembre 1912, 20, 21 e 22 maggio 1913).



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

—
1914

CONSIGLIO DELL'EMIGRAZIONE

Adunanza del 18 dicembre 1912.

Sono presenti i consiglieri: senatore LUIGI BODIO, *presidente*; onorevole prof. LUIGI ROSSI, *vice-presidente*; conte G. GALLINA, *commissario generale*; on. BASLINI, on. BETTONI, comm. BOMBELLI, comm. BROFFERIO, comm. BRUNO, on. CABRINI, CELLA V., comm. DI FRATTA, GANDOLFI R., prof. GIUFFRIDA, on. LIBERTINI G., prof. MONTEMARTINI, on. MORPURGO, comm. MOSCARELLA, on. PANTANO e on. QUAGLINO.

Assistono i commissari: comm. DE MICHELIS e comm. E. ROSSI, e l'ispettore per l'interno dott. JARACH, con funzioni di segretario.

La seduta è aperta alle ore 22.5.

BODIO, *presidente*. L'ordine del giorno reca: Esame dei voti dei Patronati di emigrazione.

Ha facoltà di parlare l'on. Cabrini.

CABRINI. I voti raggruppati nel promemoria che è stato distribuito ai colleghi del Consiglio (1) sono stati espressi dai principali Patronati attraverso i loro convegni e i loro congressi e vennero in parte confermati nel 1° e nel 2° Congresso degli Italiani all'estero. Il Comitato permanente, nel sottoporli al Consiglio, non ha inteso di sollecitare alcuna concreta deliberazione su di essi, ma ha desiderato piuttosto di considerarli come una espressione e una comunicazione di ciò che i Patronati domandano, perchè il Consiglio veda di tenerne conto e di patrocinarli presso il Ministero degli esteri, presso il Ministero della pubblica istruzione e presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato.

Nel primo gruppo sono compresi i voti emessi da vari Congressi di Patronati per quanto riguarda le leggi sulle assicurazioni obbligatorie sulla invalidità e la vecchiaia degli operai in Francia, in Rumania e nel Lussemburgo.

(1) Vedi all. A.

A questo riguardo i Patronati chiedono che sieno sollecitate, dai Governi dei tre paesi suddetti in favore dei nostri emigranti, concessioni analoghe a quelle ottenute dalla Germania. Le leggi sull'assicurazione obbligatoria vigenti nei tre paesi suddetti differiscono in più parti l'una dall'altra, ma tutte concordano nel principio che l'assicurazione obbligatoria venga fatta col contributo del lavoratore integrato dallo Stato. Il danno pei nostri lavoratori procede da una disposizione se non identica, analoga nelle tre leggi, ma più grave in quella francese. In Francia, l'assicurazione sull'invalidità e la vecchiaia è obbligatoria per tutti i lavoratori. Ciascun lavoratore paga un premio di 9 lire ed altrettante ne paga il padrone. Nessuno, compresi i lavoratori stranieri, può esimersi da questo obbligo. Però un articolo della legge stabilisce che il controversamento padronale che vien fatto in confronto della quota di un operaio straniero non va a beneficio di questi, ma va versato in una cassa a favore degli operai indigeni. Ciò per spingere gli stranieri a nazionalizzarsi. Oltre a questa disposizione, altri due o tre articoli di minore importanza colpiscono i nostri lavoratori.

Nelle altre due nazioni esistono disposizioni analoghe che colpiscono egualmente i nostri emigranti.

Nella Rumania esiste poi una disposizione di legge, secondo la quale è obbligatoria anche l'assicurazione sulle malattie. La legge stabilisce la misura del contributo degli operai e dei padroni. Anche i nostri lavoratori pagano, ma, risiedendo in Rumania solo temporaneamente, essi perdono, rimpatriando, le quote versate.

Ora i Patronati fanno voti perchè si addivenga a delle convenzioni e a degli accordi sul tipo di quelli stabiliti in questi ultimi tempi con la Germania per fare in modo che le quote che vengono tolte al nostro lavoratore sieno versate a suo beneficio in tutto o in parte alla Cassa Nazionale di previdenza.

BRUNO. Sono lietissimo che l'on. Cabrini, a nome dei Patronati, solleciti queste disposizioni a favore degli emigranti; però io desidererei che questo voto fosse esteso anche a vantaggio dei lavoratori del mare, che pure emigrano in numero rilevante e si trovano in condizioni identiche a quelle degli altri lavoratori.

CABRINI. Per quanto riguarda le assicurazioni sugli infortuni in Francia, in Austria e in Ungheria non si chiedono riforme legislative, ma una migliore e più uniforme applicazione delle leggi vigenti. Per quanto riguarda la Francia, si osserva che la legge in più e più luoghi non è applicata secondo lo spirito della convenzione vigente con l'Italia e con criteri vari da dipartimento a dipartimento. In Ungheria si riscontra

una notevole differenza di trattamento nei riguardi dei nostri connazionali a seconda delle Casse distrettuali. La legge è giudicata buona, ma guastata da un regolamento farraginoso che esige una quantità di pratiche. Mentre alcune Casse distrettuali non fanno nessuna differenza fra indigeni e stranieri, alcune altre adottano una procedura più complicata quando si tratti di stranieri. Sono però difetti che traggono origine dal regolamento mal fatto. Si desidera ottenere a questo proposito un trattamento più conforme ai bisogni dei nostri operai colpiti da infortunio.

Per la Bulgaria, fino a qualche anno fa quando si facevano i capitoli d'appalto per lavori pubblici, si introducevano delle clausole sociali di cui i nostri emigranti veneti si lodavano vivamente perchè valevano a proteggerli meglio. Queste clausole non sono state mai revocate, ma da qualche tempo sono cadute in disuso.

Per quanto riguarda la Serbia, la legge così detta " sui negozi ", all'articolo 56, mentre riconosce il diritto di sciopero ai lavoratori indigeni, lo nega agli stranieri quando abbiano ricevuto delle anticipazioni da parte dell'Impresa. Per questa disposizione i nostri operai sono messi in condizioni o di fare i *krumiri* esponendosi alle rappresaglie dei lavoratori indigeni, o di scappare oltre i confini come gente evasa dal carcere.

I Patronati fanno voti perchè in conformità dello spirito del trattato vigente fra l'Italia e la Serbia sia eliminata questa condizione d'inferiorità pei nostri lavoratori.

I Patronati fanno ancora voti perchè nella legislazione sugli infortuni sul lavoro vigente nei vari Stati della Unione nord-americana siano introdotte delle disposizioni atte ad impedire che si ripetano le dolorose conseguenze del caso Maiorano. La legislazione sugli infortuni negli Stati Uniti è ancora in un grado di sviluppo arretrato, soltanto alcuni Stati hanno da poco adottata una legislazione alquanto vicina alla nostra. In sostanza, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, quando la famiglia dello straniero colpito da infortunio non risiede nel territorio federale nel momento in cui l'infortunio è avvenuto, non ha diritto ad alcun indennizzo.

Ora questo stato di cose è ingiusto ed è tanto più grave quando si pensi che i casi di diniego d'indennità sono frequentissimi. Ora, due vie sono possibili per ottenere che questi inconvenienti sieno eliminati: o agire sulla legislazione di ciascun Stato o stabilire uno speciale accordo col Governo federale.

Il nostro Ambasciatore a Washington, in una conversazione avuta di recente, riferì al Comitato permanente dell'emigrazione che sono ormai

in buon punto le pratiche avviate col Governo Federale per ottenere che, mediante un'aggiunta al trattato vigente fra l'Italia e gli Stati Uniti, si stabilisca un criterio che valga ad impedire che gli interessi dei nostri lavoratori e delle loro famiglie sieno così vivamente colpiti da una legislazione ingiusta.

Quello che si chiede è che per una via o per l'altra si giunga alla conclusione al più presto possibile.

BRUNO. Io desidero dare qualche informazione al Consiglio su di un progetto di legge che ora si trova innanzi al Parlamento degli Stati Uniti e che tende ad eliminare la giurisdizione consolare nei conflitti fra capitani di piroscafi che si trovano nei porti federali ed equipaggi.

Gli Stati Uniti hanno una marina mercantile insufficiente che basta solo ai traffici locali e quindi devono servirsi della marina straniera. Ora essi pensano di farla risorgere e, mancando di marinai, pensano di reclutarli fra gli equipaggi che servono le bandiere straniere. Questo scopo si cerca di raggiungere col progetto di cui ho parlato. Finora le controversie fra capitani ed equipaggi di navi italiane venivano sempre decise dai nostri consoli; ma il progetto, che ora si sta per approvare dal Parlamento federale, tende a sostituire alla giurisdizione del Console quella dell'autorità locale; e ciò per far sì che il marinaio sia allettato a restare negli Stati Uniti e a costituirvi come una riserva.

Io vorrei pregare il Commissariato di cooperare con la Direzione Generale della Marina mercantile per mettere in guardia i nostri marinai affinché non cedano agli allettamenti di questa legge.

ROSSI E. Il testo di questo progetto di legge non è ancora pervenuto al Commissariato. Dalle critiche però che i giornali americani già hanno fatto di esso, parrebbe che non si tratti di un vero e proprio allettamento alla diserzione degli equipaggi delle navi estere. In ogni modo la nostra Ambasciata di Washington si occupa della cosa, e riferirà quanto prima l'esito delle sue pratiche.

LIBERTINI. La condizione dei nostri operai colpiti da infortunio negli Stati Uniti non è delle più liete. Gli inconvenienti cui ha accennato il collega Cabrini sono gravissimi e richiedono l'azione sollecita ed energica del nostro Governo. Ma io mi preoccupo anche di un altro inconveniente che non è forse meno grave, ed è quello delle percentuali altissime che gli avvocati difensori degli infortunati prendono sulle somme liquidate ai loro clienti. Gli avvocati arrivano a percepire dal 30 al 50 % della somma e io potrei anche citare qualche caso in cui, essendo state liquidate ottomila lire alla famiglia di un nostro operaio rimasto vittima di un infortunio, cinquemila furono percepite dall'avvocato e solo tre andarono a be-

neficio degli interessati. Ora, a questo potranno rimediare i nostri uffici legali e io pregherei il Commissariato di voler portare al più presto la questione innanzi al Consiglio perchè si prenda una decisione nell'interesse dei nostri emigranti.

ROSSI E. Posso assicurare l'on. Libertini che gli avvocati che percepiscono dal 30 al 50 % delle indennità accordate agli emigranti sinistrati sono veramente eccezioni che fortunatamente vanno scomparendo a misura che i nostri uffici legali estendono la loro azione benefica. Il caso citato dall'on. Libertini, di cui ebbe ad occuparsi il Commissariato, costituisce appunto una di queste eccezioni.

CARRINI. Il nostro Comitato permanente ha discusso per due sere con l'Ambasciatore Cusani la questione degli uffici legali nell'America del Nord. Dopo la conversazione avuta col nostro Ambasciatore, il Comitato si è riunito ancora per altre due volte per discutere la materia e per segnare le direttive circa l'ordinamento degli uffici legali. Sarebbe forse opportuno che il Commissario Generale informasse brevemente il Consiglio dei risultati dell'inchiesta Carbonelli e delle proposte che sono ora allo studio.

DI FRATTA. Mi pare che non sia questa l'occasione migliore per discutere una questione così larga come quella degli uffici legali, della quale il Consiglio dovrà occuparsi prossimamente. È inutile perciò anticipare ora una discussione che non potrà essere esaurita.

Ritornando al tema della discussione, io osservo al collega Bruno che la questione della giurisdizione consolare sui conflitti fra capitani ed equipaggi negli Stati Uniti esorbita dalla nostra competenza: noi non potremo fare nessuna azione nè prendere alcuna deliberazione perchè si tratta di questione di carattere diplomatico. Noi potremo emettere soltanto un voto generico di raccomandazione al nostro Governo.

PANTANO. Giacchè è stata sollevata la questione dell'assistenza legale negli Stati Uniti, io raccomando vivamente al Commissariato di porre il Consiglio in grado di discutere al più presto possibile questo argomento che è della maggiore importanza.

GALLINA. Come è noto all'on. Pantano, la questione è ora innanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza, la quale dovrà esaminarla per la parte che riguarda la spesa. Si è creduto di fare esaminare la questione dalla Commissione di vigilanza e poi dal Consiglio, perchè questo possa deliberare tenendo presente sia la parte tecnica, sia la parte finanziaria.

ROSSI L. Il Commissario generale potrebbe comunicare ai membri del Consiglio che ancora non la conoscono la relazione Carbonelli.

GIUFFRIDA. Quella relazione fa un esame assai minuto della questione, con particolari anche di carattere riservato. Credo che si potrebbe farne

distribuire un largo sunto, accennando più particolarmente a quanto si attiene alle direttive e alle questioni generali.

È senza dubbio opportuno che il Consiglio si occupi al più presto di questo argomento e io proporrei di far presente al Ministro, cui spetta la compilazione dell'ordine del giorno, l'opportunità di iscrivere la questione all'ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio.

CABRINI. Per quanto riguarda la legislazione italiana, i Patronati fanno voti perchè vengano approvati nella presente legislatura due disegni di legge che da tempo ormai si trovano innanzi alla Camera, uno sulla *tutela giuridica degli emigranti* e l'altro *sugli uffici interregionali di collocamento*. Apparentemente può sembrare che questo secondo progetto presenti scarso interesse pel Commissariato; ma parecchi Patronati hanno visto la possibilità di poter utilizzare quegli uffici non solo a vantaggio dell'emigrazione interna, ma anche a vantaggio di quella oltre confini, valendosi della collaborazione del Commissariato. Vi sono correnti d'emigrazione all'estero che hanno assidui contatti con quella interregionale. A queste forme innanzi tutto potrebbero dare assistenza gli uffici interregionali di collocamento per estenderla poi anche a campi più larghi, man mano che se ne presenterà l'opportunità.

Un altro voto che i Patronati espongono al legislatore si riferisce ad un argomento trattato dal Consiglio dell'emigrazione al tempo in cui ne faceva parte l'on. Nitti.

Tutti sanno che cosa sia quella indegna speculazione che si chiama *Assicurazione contro i rischi della reiezione*.

In realtà queste imprese non assicurano un bel niente, perchè le polizze sono fatte in modo che tolgono ogni garanzia all'assicurato. Questi loschi affari sono possibili solo per la eccessiva buona fede e l'ignoranza dei nostri emigranti. L'on. Nitti, nella relazione da lui presentata al Consiglio, concludeva proponendo l'assicurazione di Stato obbligatoria contro i danni della reiezione ed esprimeva il convincimento che il premio di assicurazione avrebbe potuto essere molto minore di quello richiesto dalle attuali Società. Io credo che, valendosi dello Istituto di Stato, si potrebbero raggiungere gli stessi risultati che si proponeva l'on. Nitti e con minore spesa.

I Patronati raccomandano che sia ripresa la discussione per vedere se e come si possa intervenire o con l'assicurazione obbligatoria di Stato o con provvedimenti speciali tendenti a disciplinare l'azione delle imprese private.

DI FRATTA. Come l'on. Cabrini sa, la legge 17 luglio 1910, che apportò modificazioni alla legge fondamentale sulla emigrazione, all'art. 32 *bis*

contiene una disposizione che manda al regolamento di disciplinare la materia dell'assicurazione degli emigranti.

Questo articolo trae la sua origine appunto dalle discussioni fatte in seno al Consiglio, il quale delineò anche uno schema di legge in proposito. Questo schema prevedeva non solo l'assicurazione contro il danno della reiezione dal porto di arrivo, ma anche quella per le morti a bordo e, ciò che è ancora più grave, prevedeva i casi di morte nel paese di destinazione entro l'anno dalla data dell'arrivo. Quest'ultimo punto era il più indeterminato e il più rischioso per lo Stato, perchè mancavano elementi sufficienti, sia pure di approssimazione, per determinare la percentuale delle morti entro il primo anno dell'espatrio. Anche la percentuale delle reiezioni è, sotto certi aspetti, un elemento di assai difficile determinazione, perchè sappiamo bene che spesso gli Stati Uniti respingono anche quando mancano le ragioni apparenti e prevedibili, al semplice scopo di porre un argine all'emigrazione. Queste sono tutte considerazioni di fatto di cui bisogna tener conto nel concretare un nuovo schema di progetto.

BODIO. La questione dell'assicurazione degli emigranti va studiata sotto vari punti di vista. E, prima di tutto, dopo avere imposta la tassa di 8 lire per ciascun emigrante per il Fondo dell'emigrazione, dopo che la legge degli Stati Uniti esige dagli immigranti una tassa di ingresso di 4 dollari, possiamo noi accrescere questi oneri con una nuova tassa speciale per l'assicurazione obbligatoria? Riflettiamo anche che le reiezioni dagli Stati Uniti sono dipendenti in gran parte da criteri discrezionali che le autorità dell'immigrazione usano e rendono più o meno severi secondo le circostanze, di modo che non si è mai certi se l'emigrante sarà o no ammesso. Così si vuole per es. che l'emigrante porti con sé un piccolo peculio per far fronte ai primi bisogni avanti che sia occupato. Ma quale somma basterà? Nessun regolamento lo dice. I funzionari americani giudicano di caso in caso, tenendo conto anche della capacità fisica apparente, della età, ecc. Così pure per quanto riguarda i reati che possono dar motivo a reiezione, non siamo mai riusciti ad ottenere che le autorità americane volessero definirne la specie. Data ora questa incertezza di elementi, conosciamo noi i rischi a cui può andare incontro una impresa statale di assicurazione?

Per queste considerazioni io ritengo che la questione debba essere ancora studiata, e che ad ogni modo non si pensi a porre la spesa a carico degli emigranti con un aggravamento della tassa delle otto lire.

GIUFFRIDA. La materia delle assicurazioni è così vasta che non è possibile esaminarla di sfuggita. Quando fu tracciato il progetto Nitti, la questione era stata studiata come meglio si poteva con gli elementi allora disponibili.

Le obiezioni di carattere attuariale mosse circa i casi di rischi per morte durante il primo anno della permanenza all'estero non possono preoccupare oltre una certa misura. Nello studiare quel progetto si era applicata la tavola generale di mortalità del Regno, e si ha ragione di ritenere che questa applicazione non era errata, perchè, se è vero che nei primi tempi dell'espatrio gli emigranti sono soggetti ad una mortalità più alta, questa è compensata dal fatto che le masse che emigrano sono molto selezionate in confronto alla popolazione del Regno.

I criteri con cui viene applicata la legge americana sono variabili, ma anche questo fatto, considerato per masse e per un certo periodo di tempo, non presenta gravi oscillazioni, perchè, non appena le autorità americane adottano un nuovo criterio restrittivo, le compagnie di navigazione, che hanno interesse ad evitare più che è possibile le reiezioni, avvertite telegraficamente dalle loro agenzie di New York, sono più rigorose nell'accettare all'imbarco gli emigranti soggetti ad essere respinti e l'equilibrio si ristabilisce in brevissimo tempo. Sono eventi apparentemente soggetti a oscillazioni imprevedibili, ma una base statistica ci potrebbe essere anche per le reiezioni.

Quando fu preparata la legge 17 luglio 1910 la questione delle assicurazioni fu a disegno lasciata non precisata, perchè fosse possibile attuare col regolamento, a seconda dell'opportunità, tanto l'assicurazione di Stato quanto un sistema di vigilanza e di disciplina delle imprese private di assicurazione.

Certo è necessario porre finalmente un freno alle truffe che queste Società di assicurazione hanno saputo organizzare ai danni dei nostri emigranti, e il freno non potrà essere imposto che con nuovi mezzi legislativi o regolamentari, perchè, allo stato presente della legislazione, la magistratura non crede di poter colpire queste disoneste speculazioni. Si è dato, ad esempio, il caso di una Società di assicurazione che rilasciava delle polizze con la seguente clausola: " La presente polizza non avrà effetto se l'intestatario non la farà valere entro un mese nel Regno „. Questa polizza in moltissimi casi non poteva avere alcun effetto quando il viaggio di andata e quello di ritorno si compiva in più di un mese.

Questo caso è stato denunciato al Magistrato come un caso di truffa, ma vi fu assoluzione per inesistenza di reato. E i casi come questo si sono ripetuti a segno, che le imprese di assicurazione sono ormai presso che certe dell'impunità.

Disposizioni particolari che regolino questa materia sono quindi necessarie. È bene però lasciare al Commissariato di studiare se convenga

meglio risolvere la questione con l'assicurazione di Stato o con norme che impongano alle Società di speculazione le maggiori discipline.

ROSSI EGISTO. Per i rischi e per le incognite che presenta l'assicurazione contro i casi di morte, io credo che l'Istituto di Stato debba per ora cominciare modestamente con l'assicurazione contro la sola reiezione. Ma anche per questa parte c'è il pericolo che i nostri emigranti vengano respinti dalle autorità americane per il solo fatto che il Governo del loro paese assicura ad essi il rimborso delle spese di viaggio. Gli americani entrerebbero in sospetto di una emigrazione incoraggiata artificialmente, se sapessero che gli emigranti nostri sono provvisti di una polizza di assicurazione di Stato, e potrebbero respingerli.

GIUFFRIDA. L'obiezione del comm. Rossi è atta a fare impressione, ma a questo proposito è bene ricordare un dato di fatto che dissiperà ogni dubbio. Dagli atti del Commissariato risulta che l'assicurazione di Stato contro le reiezioni esiste già in Croazia, dove questa forma di assicurazione è affidata alla Banca Croata. Ora, gli emigranti croati entrano liberamente negli Stati Uniti, pur essendo muniti della polizza di assicurazione di Stato.

ROSSI EGISTO. Ricordo però che quando arrivarono in New York i primi emigranti croati muniti della polizza di assicurazione di Stato, le autorità americane li detennero per parecchi giorni alla Batteria e li avrebbero respinti, se le autorità consolari non si fossero affrettate ad agire per dissipare i dubbi sorti nelle autorità americane. È necessario perciò che, prima che l'Istituto di Stato cominci a funzionare, i nostri Agenti diplomatici e consolari chiariscano bene alle autorità americane quale è la portata e quali sono gli scopi di questa assicurazione.

CABRINI. Un altro voto dei Patronati raccomanda che sieno aperti anche nell'Italia Settentrionale dei corsi magistrali sull'emigrazione.

In questi ultimi tempi il Ministero della Pubblica Istruzione, ispirandosi ai criteri contenuti nella legge del 1906 contro l'analfabetismo, ha promosso nell'Italia meridionale l'istituzione di corsi speciali atti a preparare i maestri, perchè nelle scuole serali e festive volgarizzino la nostra legge sull'emigrazione e impartiscano agli emigranti brevi nozioni di storia e di geografia sui paesi che devono accoglierli.

Nel 1911 sono stati tenuti in vari paesi del Mezzogiorno 5 corsi a cui si sono iscritti 600 maestri, in questo anno se ne sono tenuti 12 con 1200 maestri iscritti. I risultati sono stati finora buoni ed io credo che con questo mezzo i maestri non solo potranno essere in grado di insegnare nelle scuole serali e festive quelle nozioni che possono essere utili agli emigranti, ma potranno divenire i migliori collaboratori del Commis-

sariato, specie nei paesi dove mancano i Segretariati dell'emigrazione, consigliando gli emigranti, aiutandoli nelle pratiche preliminari per l'imbarco, mettendoli in guardia contro gli sfruttatori.

I Patronati poi, conformemente ai voti espressi dalla Commissione parlamentare di vigilanza, raccomandano che il Fondo per l'emigrazione sia liberato da quelle spese che non si dirigono all'emigrante, ma al cittadino. Le spese che il Fondo sostiene per le scuole all'estero e per il servizio della leva devono andare a carico del bilancio dello Stato e non del Fondo per l'emigrazione, perchè da esse traggono beneficio solo in minima parte coloro che con la tassa di otto lire hanno concorso a formare il fondo stesso.

I Patronati fanno ancora voti perchè sia aumentato il numero degli ispettori e degli addetti di emigrazione specialmente nell'America latina e nell'Europa centrale, e che alcuni di questi funzionari sieno destinati anche nei paesi Balcanici.

Si raccomanda poi al Commissariato che le due carriere degli ispettori e degli addetti rimangano sempre distinte e che questi ultimi mantengano il carattere modesto col quale sono stati concepiti. L'Addetto occorre sia persona provvista di titoli accademici e non deve costituire un primo grado che permetta di giungere a quello di Ispettore. Esso deve rimanere come un modesto collaboratore che, vivendo in mezzo agli emigranti e conoscendone da vicino i bisogni, possa provvedere a quella protezione spicciola e pure tanto utile di cui gli emigranti possono aver bisogno nei paesi stranieri, integrando l'opera dell'Ispettore diretta a bisogni più complessi.

Meglio se questo Addetto è persona che ha già vissuto all'estero fra le classi lavoratrici.

ROSSI LUIGI. I servizi della leva e delle scuole all'estero gravano sul Fondo per l'emigrazione per una spesa rilevantissima; noi diamo 80 mila lire per la leva e 400 mila lire per le scuole. Per questo ultimo servizio anzi il Ministro degli Esteri aveva già promesso mezzo milione e solo dopo lunghe insistenze io ho potuto ridurre questa spesa, quando ero ancora al Commissariato, a 400 mila lire. Come bene osserva il collega Cabrini, queste spese non possono e non debbono essere di competenza del Fondo, esse riguardano servizi di Stato e che devono essere pagati dallo Stato. Se questo ha interesse a che i cittadini risidenti all'estero si mantengano italiani e non dimentichino la loro lingua, se ha interesse a evitare che essi si sottraggano al servizio militare, egli ha pure l'obbligo di sostenere direttamente queste spese.

A proposito di competenza di spese, io voglio ancora ricordare una

altra ingente spesa sostenuta dal Fondo per l'emigrazione: quella per la campagna anticolerica. Spettava allo Stato di provvedere a questi servizi perchè non l'emigrante, ma tutta la Nazione era interessata alla repressione dell'epidemia.

BOMBELLI. Fino a dieci anni fa gli emigranti soggetti a leva dovevano, in massima, venire in Italia a passare la visita, mentre con l'istituzione dei servizi per la leva all'estero l'emigrato può presentarsi al Console per fare tutte quelle pratiche che l'obbligo di leva impone a lui come ad ogni altro cittadino, e, se arruolato in prima categoria, ottenere anche una congrua proroga per presentarsi alle armi. Se il Fondo per l'emigrazione dà 80 mila lire all'anno, queste sono bene spese, a mio vedere, a vantaggio degli emigranti che possono così risparmiarsi i disagi e la spesa del ritorno in patria per compiere quelle operazioni inerenti alla leva, che oggi con tutto loro agio possono invece compiere all'estero.

ROSSI LUIGI. Io stesso pel primo riconosco l'utilità del servizio della leva all'estero, i vantaggi che ne ritrae l'emigrante e le vere benemerienze del Ministero della Guerra, ma la questione non va guardata sotto questo aspetto. È la leva un servizio di Stato? È dunque lo Stato che deve sostenerne le spese all'estero come le sostiene nel Regno.

DI FRATTA. Quanto alle spese pel colera, le osservazioni dell'onorevole Rossi sono giustissime, ma questa è una questione che bisogna ormai ritenere chiusa, perchè lo Stato non ci rimborserà mai quello che abbiamo speso. Io ho tentato, quando ero al Commissariato, di ottenere il concorso del Ministero dell'Interno e dei Comuni interessati, ma non ci sono riuscito.

Quanto alle 80 mila lire che il Fondo dà per la leva all'estero, ritengo anch'io che dovrebbero essere poste a carico del Bilancio dello Stato. Ma io sono anche convinto della scarsissima utilità di questa spesa, perchè i giovani soggetti a leva che vanno a passare la visita nei Consolati sono ben pochi; solo quelli che si trovano nelle città sedi di Consolato o nelle vicinanze si presentano, ma quelli che sono lontani, e sono i più, non si presentano. Accade anche spesso che nei Consolati le visite non si possono passare per mancanza di medici militari.

Io vorrei fare a questo proposito una proposta che può sembrare paradossale, ma che può avere in pratica buoni effetti. Si abolisca il servizio della leva all'estero, visto che solo una scarsa percentuale degli iscritti di leva emigrati si presenta ai Consoli. Ogni iscritto di leva emigrato si presuma abile al servizio militare; se l'iscritto ha interesse e vuole distruggere questa presunzione, venga in Italia e si presenti al proprio distretto.

BASLINI. Io riconosco l'opportunità di stabilire il principio che le spese che non sono di stretta competenza del Fondo per l'emigrazione sieno poste a carico dello Stato, ma, quanto alle scuole, io dissento dagli altri colleghi che vorrebbero soppresso il contributo di 400 mila lire dato dal nostro Fondo. Anche per la significazione ideale che questa spesa rappresenta, io sarei contrario a che il Consiglio ne votasse la soppressione.

Non bisogna poi dimenticare un dato di fatto: la popolazione italiana in America per gran parte si rinnova nel giro di pochi anni ed è in maggioranza composta di emigranti che hanno contribuito alla formazione del Fondo per l'emigrazione. La scuola, oltre che un maggior vincolo con la madre patria, è anche per essi un mezzo per migliorare sè stessi e per mettersi a livello di altre colonie più evolute e meglio apprezzate.

ROSSI LUIGI. Le osservazioni del collega Baslini si potrebbero forse accettare quante volte anche lo Stato concorresse per istituire delle scuole nei centri di maggiore emigrazione. Ma noi sappiamo invece che quasi la totalità delle scuole mantenute o sussidiate si trova nel Levante, proprio dove le colonie italiane sono più scarse e meno numerose. Le scuole italiane sono utilissime nel Levante, e lo Stato fa bene a mantenerle anche per il fine politico a cui esse mirano, ma non deve d'altra parte addossare il compito dell'italianità, voluto dal collega Baslini, interamente al Commissariato per i paesi di immigrazione.

BETTONI. La questione del contributo del Commissariato alle spese per le scuole e per la leva all'estero è stata tante volte dibattuta in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza e non è qui il caso di ripetere quanto altra volta è stato detto. Lo Stato, che trae vantaggi diretti ed enormi dai nostri emigranti che, col loro mezzo miliardo annuo di rimesse, concorrono a bilanciare gli effetti della insufficiente esportazione di merci dall'Italia, ha il dovere di provvedere largamente e solo coi propri mezzi tanto alle scuole quanto al servizio della leva. Lo Stato, che fa pagare all'emigrante quegli altri servizi che l'opera del Commissariato gli rende, si aggravi almeno di questa spesa, perchè non si dica che il lavoratore emigrato, se vuole sottostare agli obblighi di leva, e se vuole conservarsi italiano, deve pagarsi da sè la visita di leva e le scuole.

Io non solo propongo al Consiglio di ribadire i voti espressi in questa materia dalla Commissione di vigilanza, ma raccomando vivamente a quelli fra noi che fanno parte del Parlamento, di farsi eco alla Camera ed al Senato dei voti della Commissione e del Consiglio.

DI FRATTA. Io non mi sentirei l'animo di proporre l'abolizione del

contributo del Fondo per l'emigrazione al servizio di leva ed alle scuole, perchè, se il Commissariato è conosciuto nelle nostre colonie e i suoi servizi sono apprezzati, questo si deve per molta parte ai servizi di cui ora discutiamo. Io non mi sentirei l'animo di spezzare questi vincoli di simpatia di cui il Commissariato ha bisogno perchè sia meglio stimata l'opera sua.

CARRINI. Il collega Rossi ha opportunamente osservato che gran parte delle somme stanziare per le scuole all'estero vengono spese in Levante. Non solo è vero questo, ma è anche vero che molte delle scuole che sono state istituite nelle stesse Americhe non sono fatte per gli emigranti, ma per la borghesia che non dà nessun contributo al Fondo per l'emigrazione. Io domando perchè, colle tasse che si fanno pagare al povero emigrante, debba essere mantenuto per esempio il Liceo di San Paolo che sarà frequentato dai figli della borghesia e dove non ci sarà un solo lavoratore. Se queste scuole prestano servizi utili, non è l'emigrante che ne gode e se lo Stato vuol mantenerle paghi coi propri mezzi.

GIUFFRIDA. Il Ministero della Guerra, nell'organizzare il servizio della leva per gli emigranti, ha agito con una larghezza di vedute che fa veramente onore a questa Amministrazione. Quando si trattò di istituire questo servizio, il Ministero della Guerra non solo non accolse gli scrupoli esagerati che venivano da parte di altre Amministrazioni, ma andò anzi più in là di quanto lo stesso Commissariato chiedeva, perchè giustamente ritenne che, quanto più larghe fossero le facilitazioni concesse, tanto più sarebbe diminuito il numero dei renitenti.

Le 80 mila lire che il Commissariato dà per i servizi della leva all'estero sono distribuite fra i vari Consolati in proporzione al numero di iscritti visitati e sono destinate esclusivamente a compensare i Consoli per l'aggravio di questo speciale servizio.

Il servizio di leva non è però gratuito in tutto il mondo, ma, per quanto è a mia notizia, solo nei due centri di New-York e di Buenos Ayres, dove le visite vengono fatte dai RR. Commissari viaggianti, con grave loro sacrificio, nei giorni in cui si trattengono in quei porti in attesa di riprendere imbarco. In ogni altra parte del mondo il servizio della leva è a pagamento e, quel che è peggio, non è determinato da nessuna tariffa. Se il servizio di leva dovesse essere da per tutto gratuito costerebbe molto di più di 80 mila lire.

Ma, a parte ogni altra questione, è fuori di dubbio che il Fondo per l'emigrazione deve essere liberato da questa spesa.

Anche per la questione delle scuole i colleghi hanno giustamente osservato che non è approvabile che l'emigrante paghi di propria tasca quei

servizi che lo Stato istituisce per mantenere vivo in lui il sentimento di nazionalità.

Questo stanziamento cominciò con proporzioni più modeste, con l'istituzione dei maestri agenti. Per questi maestri agenti il Fondo per l'emigrazione concorrevva con la spesa di 50 mila lire annue. Io credo che pochi mai si sono accorti della loro utilità.

In seguito il contributo del Fondo andò sempre crescendo fino a raggiungere ora la cifra cospicua di 400 mila lire. I criteri di erogazione di questa spesa potrebbero dar luogo a lunghi dibattiti, che non è ora il caso di iniziare.

È tempo ormai che si inizi una rigorosa revisione di questa come di altre spese che fanno carico al Fondo per l'emigrazione per trasferirlo ai bilanci che sono competenti a sostenerle.

Si è detto che queste spese concorrono a creare delle simpatie verso il Commissariato, ma io credo che quanti traggono beneficio da queste spese non sanno nemmeno che il Commissariato esista e perciò non le si può neppure giustificare come un mezzo di propaganda per l'ufficio, dato anche che questo possa essere un titolo sufficiente per giustificare l'erogazione delle spese stesse.

PANTANO. Io non vorrei che quanto l'amico Cabrini ha detto per le scuole secondarie di San Paolo diffondesse come un sentimento di disprezzo per quei connazionali che nelle colonie nostre all'estero rappresentano la borghesia. La scuola secondaria di San Paolo fu iniziata con un contributo del Fondo dell'emigrazione, ma per la costruzione dell'edificio e l'impianto della scuola stessa contribuì largamente, per circa 300 mila lire, la borghesia nostra di San Paolo. E s'intende che per il mantenimento dovranno provvedere interamente le rette pagate dalle famiglie degli allievi. Ed è gran ventura che quella scuola ci sia perchè, senza di quella, le famiglie italiane sarebbero state costrette a mandare i loro figli nelle scuole straniere. Io ritengo che incoraggiare questo genere di lusso intellettuale fra la nostra borghesia all'estero significa fare l'interesse dell'operaio. Quando i nostri contadini vedono vivere accanto a loro nelle colonie d'America una borghesia che si fa onore e che riscuote la stima degli stranieri, essi stessi si sentono rialzati nella loro dignità di italiani e si sentono la forza di ribattere l'accusa di straccioni che vien loro mossa dagli americani.

I tedeschi, per esempio, sono molto più di noi apprezzati in America perchè, accanto all'emigrazione proletaria, è viva e prospera l'emigrazione degli intellettuali e degli industriali che concorrono a dar lustro al buon nome della loro nazione.

CABRINI. Ma se il Governo avesse presentato alla Camera una legge per accordare anche 200 mila lire alle scuole secondarie di San Paolo, io sarei stato il primo a votarla perchè ne riconosco la utilità; ma qui si tratta di discutere della competenza del bilancio che deve sostenerne la spesa.

PANTANO. Sono d'accordo col collega Cabrini. Ho creduto di accennare all'utilità di quelle scuole perchè mi è parso che le sue parole avrebbero potuto far nascere, nell'animo dei colleghi del Consiglio, un senso di disprezzo per la classe borghese delle nostre colonie in America.

Io, del resto, ho sempre sostenuto, in seno alla Commissione di vigilanza, il principio che quanto si spende per le scuole all'estero è di grandissima utilità pei nostri emigrati e per il nostro buon nome e molto più utile sarebbe se fosse speso con criteri più illuminati; ma ho del pari sempre sostenuto che queste spese non spettano al Commissariato, ma al Governo, perchè si tratta di provvedere agli interessi di tutta la nazione e non a quelli dei soli emigranti. Il Commissariato deve spendere i propri fondi in quei servizi che sono di diretta ed immediata utilità dell'emigrante in quanto è considerato come tale e non in quanto è considerato cittadino italiano. Se queste spese non potesse sostenerle nessun altro organo, solo allora io capirei il contributo del Commissariato; ma dal momento che lo Stato può provvedervi, il Commissariato non può essere costretto a destinare a questi scopi le sue riserve che del resto non sono illimitate.

LIBERTINI. Domanda la chiusura della discussione su questo argomento.

ROSSI LUIGI. Prego il Consiglio di non voler emettere un voto che neghi senz'altro il sussidio alle scuole e al servizio di leva; propongo di votare un ordine del giorno che affermi solo l'incompetenza del Fondo per l'emigrazione a sostenere queste spese di carattere generale. Noi dobbiamo volere che il servizio di leva e delle scuole sia mantenuto, ma a carico dello Stato, non del Commissariato. Così anche questo nostro voto costituirà almeno una remora per l'avvenire, per impedire che altre spese che non siano di stretta competenza del Commissariato vengano gravate sul Fondo per l'emigrazione.

BETTONI. Io non sono d'accordo col collega Rossi. Il nostro voto non deve soltanto mirare all'avvenire, ma deve tendere a liberare il Fondo dell'emigrazione dalle spese che non sono di sua stretta competenza. Il bilancio del Fondo ha avuto in questi ultimi tempi delle oscillazioni tremende e altre se ne minacciano per l'avvenire; noi disponiamo di mezzi assai limitati e non possiamo spenderli in servizi di lusso.

GIUFFRIDA. Propone il seguente ordine del giorno:

* Il Consiglio, altamente apprezzando i servizi della leva e delle scuole

italiane all'estero, ed augurandosi che tali servizi si sviluppino sempre più largamente ed efficacemente, si associa alle ripetute deliberazioni della Commissione Parlamentare di vigilanza e fa vivissimi voti perchè le relative spese siano assunte direttamente dal Tesoro dello Stato, non potendo esse considerarsi di peculiare competenza del Fondo per l'emigrazione, e non consentendo le condizioni finanziarie del Fondo, nè i molteplici bisogni ai quali si deve ancora provvedere, di distogliere larghi mezzi ai fini più propri della tutela degli emigranti ».

DI FRATTA. Io non mi sento l'animo di votare l'ordine del giorno Giuffrida. Il nostro fondo ha ormai accumulati circa 14 milioni e non può preoccuparci la spesa delle scuole e per la leva che vien fatta sulle entrate ordinarie e non intacca la consistenza delle riserve. Io voterei questo ordine del giorno qualora il Consiglio avesse già fissato quel programma di politica finanziaria a cui accennava l'ordine del giorno Turati. Noi finora non abbiamo fatto che escludere delle spese, ma non abbiamo mai detto che cosa dovremmo fare dei milioni che si sono accumulati. Finchè non avremo trovato delle altre forme di assistenza, che meritino maggiore considerazione di quella per le scuole e per la leva, non potremo escludere queste ultime.

È esatto quanto dice Giuffrida circa il modo come vengono spesi i fondi dati per le scuole; ma non per questo dobbiamo negare il nostro contributo. Se queste somme si spendono male, si potrà chiedere che le somme siano erogate in modo più pratico e più utile.

BROFFERIO. Il Commissariato rinuncerebbe ad una delle più belle sue finalità, qualora non provvedesse alla tutela intellettuale degli emigranti. La questione della competenza è stata esaminata dal Consiglio con criteri molto restrittivi. Anche altre Amministrazioni concorrono a spese di spedalità, di assistenza e di istruzione che non sarebbero di loro stretta competenza, e pure non si rifiutano di farlo in considerazione del carattere che le stesse spese hanno.

BOBIO, *presidente*. Faccio anch'io le mie riserve, sia per la questione speciale della scuola secondaria a San Paolo, sia per gli incoraggiamenti in genere da darsi alle scuole all'estero sul Fondo dell'emigrazione.

Quanto alla prima ricordo che l'impegno fu preso già da oltre sei anni e, del resto, lo scopo di quel sussidio mi pare molto bene giustificato. Quanto ad altri sussidi per scuole, non vorrei negarli con un voto di massima; preferisco riesaminare simili questioni caso per caso. Fatta così la mia dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno Giuffrida.

L'ordine del giorno viene approvato con 14 voti favorevoli e 5 contrari.

CELLA. Per quanto riguarda la Rumania io vorrei aggiungere alcune brevi considerazioni ai voti formulati dall'on. Cabrini. La Rumania è un meraviglioso paese destinato ad un grandissimo sviluppo agricolo e commerciale. Pur con la sola coltura estensiva le sue fertili terre danno così abbondanti prodotti da alimentare una cospicua esportazione. Anche nei lavori pubblici si nota un grande risveglio, e nella sola Bukarest sono già stati iniziati dei lavori di costruzione per più di 100 milioni di lire. La mano d'opera vien pagata bene e le condizioni generali del paese fanno prevedere che i nostri lavoratori vi potranno trovare facile e proficuo collocamento. Io desidero far presente al Consiglio l'opportunità che s'inviino dei funzionari in quel paese perchè portino la loro assistenza alla nostra emigrazione che tende sempre più ad aumentare.

CABRINI. Il Commissariato dell'emigrazione, per quanto a me consta, ha già inviato in missione nei Balcani un ispettore. In seguito al risultato della relazione di questo funzionario sono sicuro che lo Stato provvederà a seconda che il bisogno richiede.

Proseguendo nell'esame dei voti dei Patronati, si fa viva raccomandazione al Commissariato perchè si dia una maggiore pubblicità ai servizi di tutela delle rimesse affidato al Banco di Napoli.

Da più anni si insiste perchè sulla copertina dei passaporti si stampino delle avvertenze circa questi servizi, ma non si è ancora riusciti ad ottenerlo. La raccomandazione dei Patronati merita attenzione perchè, solo diffondendo fra i nostri emigranti la conoscenza di questi servizi, noi potremo combattere le frodi dei banchisti.

L'Opera di Assistenza fa poi voti perchè si invitino le Ferrovie dello Stato a coordinare meglio i servizi al confine e siano meglio studiati i collegamenti degli orari nostri con quelli delle Ferrovie estere. I servizi di dogana, le coincidenze e tutte le pratiche a cui sono obbligati gli emigranti, fanno loro perdere, con grave danno, una quantità di tempo al confine. Si chiede inoltre che siano meglio assistiti gli emigranti nelle stazioni di Modane, di Ventimiglia e di Pontebba, per difenderli dagli sfruttamenti di cui sono oggetto in quelle stazioni.

L'Opera di Assistenza raccomanda infine che sia posto mente agli inconvenienti cui ha dato luogo il trasporto dei servizi di dogana e di polizia da Ala a Peri. Occorre che questi inconvenienti siano eliminati con sollecitudine per risparmiare inutili fastidi e indugi ai nostri lavoratori che passano il confine.

Da ultimo i Patronati chiedono che sia ottenuta dal Ministero degli Esteri l'istituzione di un Consolato nell'Alsazia Lorena dove i nostri connazionali sono privi di ogni assistenza.

Riassumendo, un primo gruppo di voti chiede che sia interessato il Ministero degli Esteri perchè in via diplomatica ottenga delle convenzioni che regolino meglio la legislazione sociale vigente in vari paesi, nell'interesse dei connazionali emigranti.

GALLINA. Per l'Austria-Ungheria, per la Bulgaria e per la Serbia le pratiche a cui accenna l'onorevole Cabrinì sono già state iniziate e si trovano a buon punto. Non dubito che il Ministero degli Esteri farà presto dei passi anche per il Lussemburgo per esaudire i voti dei Patronati.

CABBINI. Un secondo gruppo dei voti da me esposti interessa l'opera della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, dalla quale si potrebbe ottenere una semplificazione dei servizi relativi alla tessera ferroviaria voluta dalla legge del 1910, che siano migliorati i servizi di dogana al confine, e che siano meglio collegati gli orari nostri con quelli delle ferrovie estere.

Un terzo gruppo dei voti interessa l'opera del Ministero della Pubblica Istruzione per l'istituzione dei corsi magistrali sull'emigrazione nell'Italia Settentrionale.

Io esprimo l'augurio che il Commissariato, d'accordo col Comitato permanente, voglia, nella prossima sessione del Consiglio, darci notizia delle pratiche che verranno iniziate in conformità dei voti che oggi ho brevemente riassunto.

BRUNO. Il Consiglio si è lungamente occupato in questa seduta delle condizioni dei nostri lavoratori in Europa e nell'America; ma mi rincresce di dover constatare che neppure una sola parola è stata detta circa le condizioni dei nostri marinai e dei lavoratori in genere che emigrano in Tunisia e in Algeria. In quei due paesi i nostri connazionali combattono un'aspra battaglia contro le autorità e la colonia francese che a tutti i costi vorrebbero far loro rinunciare alla cittadinanza italiana. Le scuole in Tunisia sono scarsissime ed in Algeria mancano affatto.

Io faccio voti perchè il Commissariato si interessi vivamente delle condizioni dei nostri connazionali che meritano tutta la nostra assistenza.

DE MICHELIS. Il comm. Bruno sa che le condizioni dei nostri connazionali in Algeria e in Tunisia sono specialissime. Il Commissariato deve in questi paesi procedere con molto tatto nei limiti concessi alla propria attività. L'ufficio sussidia un Patronato in Tunisia e vedrà di svilupparne l'opera. In tutta la Tunisia c'è una fitta rete di consolati con i quali il Commissariato si mantiene in continuo contatto per ottenere tutti quei vantaggi che è possibile conseguire nell'interesse degli emi-

granti. È vero che la nostra azione in Algeria è stata alquanto limitata, ma, poichè non è stata ancora estesa a questo paese la legislazione sul lavoro vigente nel territorio della Repubblica francese, il Commissariato non può, almeno per ora, che limitarsi ad aiutare ed incoraggiare l'opera dei Consolati di Bona e di Algeri, coi quali si trova in rapporti continui.

BRUNO. Ringrazia il comm. De Michelis delle sue dichiarazioni.

GALLINA. Il Consiglio, nella precedente sessione, ha dato incarico al Commissariato di studiare la questione degli asili per gli emigranti nei porti di imbarco. In questi ultimi tempi il Commissariato fu distolto dagli studi già iniziati in proposito dai lavori straordinari richiesti per l'assistenza ai connazionali espulsi dalla Turchia. Del resto, le proposte che sono state presentate finora all'Ufficio non fanno prevedere la possibilità di giungere ad una soluzione conveniente col concorso di imprese private. Si spera di poter raccogliere fra breve altri dati in modo da presentare al Consiglio nella prossima sessione una relazione completa.

Per quanto riguarda l'assistenza legale, ho già assicurato il Consiglio che la questione sarà posta all'ordine del giorno nella prossima sessione.

La seduta è tolta alle ore 24.30 e la Sessione del Consiglio è chiusa.

Voti dei Patronati di emigrazione.

(Dagli ultimi Congressi dei Segretariati laici e dalle decisioni del Consiglio dell'Opera di assistenza).

Nelle legislazioni sociali estere:

FRANCIA, RUMANIA E LUSSEMBURGO. — Ottenere ai nostri emigrati nei riguardi dell'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e vecchiaia (e per la Rumania anche per l'assicurazione malattie) concessioni analoghe a quelle testè ottenute in Germania.

FRANCIA, AUSTRIA E UNGHERIA. — Ottenere una applicazione delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro nei riguardi dei nostri emigrati. Secondo i voti in parecchie occasioni raccomandati dai Congressi degli emigranti e trasmessi al Ministero degli Esteri e al R. Commissariato e dai due Congressi degli italiani all'estero. Dall'Austria ottenere anche istruzioni ai Tribunali sulla facoltà da consentirsi agli operai italiani colpiti da infortuni sul lavoro, di produrre atti in lingua italiana.

BULGARIA. — Ottenere il ripristino delle clausole sociali che, fino ad alcuni anni fa, venivano introdotte nei capitolati d'appalto per lavori pubblici.

SERBIA. — Sulla base del trattato fra Serbia e Italia, ottenere che gli operai italiani non siano colpiti dalla disposizione dell'articolo 56 della legge sui negozi interdidente il diritto di sciopero agli operai stranieri.

STATI UNITI A. N. — O mediante modifiche alla legge degli Stati di maggiore afflusso della nostra gente (vedi Pennsylvania) o mediante addizione al trattato di commercio fra l'Italia e gli Stati Uniti. Migliorare la posizione delle famiglie di operai morti per infortunio sul lavoro, ancorchè non dimoranti nel territorio degli Stati Uniti al momento dell'infortunio.

Nella nostra legislazione:

Approvazione, nell'attuale legislatura, dei disegni di legge sulla *tutela giuridica degli emigranti e degli uffici interregionali di collocamento* coordinabili all'azione del R. Commissariato. Assicurazione di Stato contro i danni delle reiezioni *dai porti esteri*.

Estensione all'Italia Settentrionale dell'opera di *preparazione dei maestri* per le scuole degli emigranti e delle istituzioni di tali scuole, attualmente limitate alle regioni protette dalla legge 1906 contro l'analfabetismo.

Fondo e servizi di emigrazione:

Conformemente ai voti della Giunta parlamentare di vigilanza, liberazione del Fondo di emigrazione dalle spese per *servizi* che non si dirigono all'emigrante ma al cittadino italiano (scuole all'estero e leva militare).

Aumento del numero degli *Ispettori* e degli *Addetti di emigrazione* in Europa e nelle Americhe.

Stampa della réclame ai servizi del *Banco di Napoli pro emigranti*.

FERROVIE ITALIANE. — Sulle basi delle proposte già presentate al R. Commissariato, ottenere dalle Ferrovie dello Stato un migliore coordinamento della loro opera a quella delle ferrovie estere. Difesa degli emigranti dagli sfruttamenti nelle stazioni di Modane, Ventimiglia e Pontebba. Eliminazione degli inconvenienti determinatisi al confine fra la provincia di Verona e il Trentino in seguito al trasporto degli uffici doganali e di polizia da Ala a Peri.

ALSAZIA E LORENA. — Istituzione di Consolati italiani.

Adunanza del 20 maggio 1913.

La seduta è aperta alle ore 10.30.

Sono presenti i consiglieri: senatore LUIGI BODIO, *presidente*; on. professor LUIGI ROSSI, *vice-presidente*; GIOVANNI GALLINA, *commissario generale*; on. BASILINI, on. BETTONI, comm. BOMBELLI, comm. BROFFERIO, comm. BRUNO, on. CABBINI, rag. CELLA, comm. DI FRATTA, rag. GANDOLFI, comm. GIUFFRIDA, on. LIBERTINI GESUALDO, comm. MIRAGLIA, prof. MONTEMARTINI, onorevole MORPURGO, comm. MOSCARELLA, on. PANTANO, on. QUAGLINO, onorevole VIGONI, S. E. VILLARI; *i commissari* CHIOSTRI cav. uff. GIUSEPPE e DE MICHELIS comm. GIUSEPPE. Ha le funzioni di segretario il cavalier G. RUSSO.

Interviene alla seduta S. E. il principe DI SCALEA, *sotto segretario per gli Affari esteri*.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Asilo emigranti (comunicazione del Commissario generale);
2. Statistiche dell'emigrazione;
3. Uffici legali nell'America del Nord;
4. Comunicazioni del Commissario generale.

BODIO, *presidente*. Prega il Commissario generale di riferire sul primo articolo posto all'ordine del giorno, cioè sulle nuove proposte per la costruzione di un asilo degli emigranti.

GALLINA, *commissario generale*. Il Consiglio nella precedente sessione approvò un ordine del giorno proposto dal comm. Miraglia secondo il quale, non ritenendosi opportuna la costruzione degli asili per emigranti nei porti d'imbarco a spese esclusive del Fondo per l'emigrazione, si dava incarico al Commissariato di presentare proposte che altrimenti assicurassero l'esercizio di Stato degli asili stessi. Nella stessa sessione venne approvato un emendamento dell'on. Quaglino per il quale si riteneva che l'esercizio di Stato degli asili dovesse farsi in regime di monopolio.

In omaggio alla decisione del Consiglio, il Commissariato convocò i rappresentanti delle Società vettrici di emigranti con le quali parve che si potesse addivenire ad una convenzione per la costruzione degli asili a loro spese. I vettori ebbero a dichiarare in questa occasione che la costruzione degli asili a loro carico, senza la gestione, costituiva per essi un onere puro e semplice che non ritenevano di doversi addossare.

Durante la discussione avutasi in Consiglio nel giugno scorso, si era accennato alla possibilità che i vettori costituissero un consorzio per la costruzione dei ricoveri, dei quali la gestione sarebbe stata assunta dal Commissariato, ma, dato l'esito delle pratiche cui ora ho accennato, è parso all'Ufficio che un accordo con le Società di navigazione su queste basi non fosse possibile. Nè è prevedibile che ulteriori trattative con le Compagnie di navigazione possano condurre ad un miglior risultato, a meno che non si abbia il mezzo legale di costituire il Consorzio coattivamente.

Si sono anche avuti vari progetti di privati, ma si sono dovuti subito scartare o perchè erano sulla base del concorso del Commissariato, così per la costruzione come per la gestione degli asili, ovvero perchè, pur non richiedendo nessun onere da parte del Commissariato, non garantivano quei fini che l'Amministrazione si propone di raggiungere. Fra gli altri è stato presentato un grandissimo progetto dall'avv. De Martino, il quale, avendo costituito una Società fra vari locandieri e capitalisti, si proporrebbe di costruire, nella così detta *zona franca* di Napoli, un grande albergo di 90 mila metri quadrati di superficie, capace di dare alloggio a 4 mila emigranti e congiunto alle due stazioni ferroviaria e marittima. La spesa per la costruzione importerebbe 7 milioni, quella per l'arredamento 3 milioni. Il progetto, nelle sue linee generali, è molto bello, ma non può essere accettato perchè, fra altre condizioni, i costruttori domandano l'esercizio dell'asilo per proprio conto e una concessione di 80 anni.

C'è poi un altro progetto del comm. Rocco per la costruzione di un asilo capace di tre mila letti su un'area di 7500 metri quadrati e del costo di tre milioni. Il comm. Rocco domanda la concessione dell'esercizio per 30 anni e propone il riscatto da parte del Commissariato trascorso questo tempo.

Così l'uno come l'altro di questi progetti si sono dovuti subito scartare perchè sono contrari all'esercizio di Stato, che l'Ufficio ed il Consiglio ritengono necessario per raggiungere in modo efficace il fine della tutela degli emigranti nei porti d'imbarco. Questi progetti sono su una base di speculazione, e d'altra parte non si vedrebbe come dei privati possano assumersi il grave onere della costruzione di un grande edificio da adibire ad asilo senza assicurarsi dei vantaggi per il capitale impiegato, vantaggi che però il Commissariato per una ragione o per l'altra non ha la convenienza di accordare.

Per questi motivi il Commissariato non è oggi in grado di presentare dei progetti concreti che rispondano ai principi stabiliti negli ordini

del giorno votati dal Consiglio nella sessione scorsa. Ora, le pratiche avviate sin qui, a parere dell'Ufficio, dimostrano chiaramente come non sia possibile la costruzione dei ricoveri per mezzo di terze persone o con accordi bonari con le Compagnie di navigazione. Pare quindi che l'unica via da seguire sia quella della costruzione a spese del Commissariato. L'Ufficio perciò domanda al Consiglio una maggiore latitudine di poteri per avviare studi anche in questo senso. L'esperienza fatta sin qui con la Casa degli emigranti gestita dall'Ufficio nel porto di Napoli, fa ritenere che col regime di monopolio le entrate annue basterebbero ad assicurare una certa quota di ammortamento oltre agli interessi del capitale impiegato, ma ad ogni modo questa è cosa ancora da esaminare. S'intende però che ove la maggiore ampiezza di poteri ora richiesta venisse concessa, il Commissariato si riserverebbe di sottoporre le proprie conclusioni sulla base di un progetto concreto al Consiglio pel suo parere.

Non si vuole con ciò scartare nessuna delle soluzioni possibili; se nel frattempo fossero presentati da privati dei progetti accettabili, o se ulteriori trattative coi vettori potessero condurre a un conveniente accordo, il Commissariato non mancherebbe di esaminare anche questi progetti e di sottoporli al Consiglio.

In conclusione si chiede che sieno tolti i vincoli contenuti nell'ordine del giorno del comm. Miraglia, dando al Commissariato la facoltà di studiare la soluzione del problema dell'alloggio degli emigranti nei porti d'imbarco nel miglior modo che sarà possibile, ferma restando la condizione dell'esercizio di Stato in regime di monopolio. Gli studi verrebbero per ora limitati al porto di Napoli dove il problema dell'alloggio degli emigranti è più vasto e richiede una soluzione più sollecita.

PANTANO. Il conte Gallina ci ha mostrato con l'eloquenza dei fatti che non erano infondati i dubbi affacciati nella precedente sessione del Consiglio, circa l'impossibilità di costituire il Consorzio volontario delle Compagnie di navigazione e di avere da privati imprenditori delle proposte per la costruzione dei ricoveri, che si presentassero convenienti e rispondenti ai bisogni cui si vuole provvedere.

In queste condizioni non resta che vedere quali sieno i mezzi più idonei per la formazione del Consorzio coattivo fra i vettori.

GALLINA. I rappresentanti delle Compagnie ebbero però a dichiarare che sono disposte a continuare le trattative, purchè si assicurino loro condizioni che li compensino delle spese e degli oneri della costruzione con la cointeressenza dell'esercizio dell'asilo o con altri modi che si potranno esaminare.

PANTANO. Si continuino pure queste trattative; ma intanto io non sarei alieno dal dare facoltà al Commissariato di studiare anche dei progetti che considerino la costruzione degli asili a spese del Fondo per l'emigrazione. Accordando questa facoltà all'Ufficio, noi non pregiudichiamo affatto le decisioni definitive che dovremo prendere in proposito, perchè ci sarà sempre la possibilità di non autorizzare l'esecuzione di quel progetto o di quei progetti che non sembrassero praticamente attuabili.

MIRAGLIA. Io resto sempre nell'ordine di idee che mi hanno indotto a presentare con altri colleghi l'ordine del giorno votato nella sessione scorsa, e resto perciò contrario alla costruzione degli asili a spese del Commissariato. Per l'esperienza che ho in fatto di costruzioni, posso assicurare che il preventivo di spesa di tre o quattro milioni che oggi si fa per la costruzione degli asili sarà certamente superato all'atto pratico, soprattutto perchè chi costruisce si trova quasi sempre di fronte alla incognita del costo delle fondazioni. Io ho sentito parlare di progetti per la costruzione dell'asilo nella *zona franca* del porto di Napoli; è proprio in quel tratto della città che le costruzioni costano enormemente, perchè il sottosuolo è pervaso da falde acquifere. In sostanza sono convinto che una buona metà del Fondo per l'emigrazione sarebbe presto esaurito per la costruzione dei ricoveri.

A parte ogni altra questione, è poi da considerare che la *zona franca* è alquanto lontana dal porto. Nè è facile trovare altre aree più prossime al molo d'imbarco, perchè ormai quasi tutte le immediate adiacenze sono occupate e restano pochi palmi di terreno ancora libero che naturalmente dovrà essere adibito a scopi più urgenti che non sia l'asilo degli emigranti e che interessano tutto il traffico del porto di Napoli.

Non ripeterò qui quanto fu detto in precedenti occasioni sulla nessuna convenienza di costruire i ricoveri con le riserve accumulate dal Commissariato; ma mi limito a prospettare ancora una volta ai colleghi del Consiglio un dubbio che mi si è sempre affacciato alla mente tutte le volte che si discusse intorno alla costruzione dei ricoveri. Vale cioè la pena che il Commissariato immobilizzi tanti milioni per dare agli emigranti per sole 24 ore il lusso di un letto pulito e soffice che altrimenti può aversi quando, a non pensare ad altro, le nostre colonie all'estero sono tanto bisognose di assistenza? Non sarebbe meglio spendere questi fondi per migliorare le condizioni igieniche ed intellettuali dei poveri lavoratori nostri che vivono nei *tenements-houses* delle grandi città americane? E se ripeto che la spesa per i ricoveri è sproporzionata al fine che si vuol raggiungere, intendo contestare la sussistenza di tutti quegli inconvenienti che possono verificarsi nei porti di imbarco, la importanza

dei quali a me sembra venga esagerata da quanti non sono quotidianamente a contatto dei nostri emigranti. Il comm. Di Fratta assai esattamente affermava in altra occasione che l'emigrante non è più ignaro e di eccessiva credulità come lo era un tempo. Specialmente quelli che si accingono al viaggio transoceanico per la seconda volta e non sono pochi, hanno un concetto esatto dei propri diritti e sono scaltri abbastanza per potersi difendere dalle insidie della speculazione disonesta. Io vorrei che si facesse un'inchiesta a questo riguardo per accertare quali siano gli inconvenienti che possono verificarsi nei porti d'imbarco e se essi presentino tale gravità da giustificare la spesa che si propone di fare a fine di evitarli.

ROSSI LUIGI. La difficoltà pratica di trovare nelle adiacenze del porto di Napoli un lotto di terreno per la costruzione dell'asilo di Stato esiste realmente; ma questa difficoltà non può costituire una pregiudiziale che per sé sola possa farci desistere dalla costruzione diretta; è questione che potrà formare oggetto di studio.

La pregiudiziale è invece un'altra. Ritiene il Consiglio che, quando fosse riconosciuta l'impossibilità di costruire altrimenti gli asili, si debba studiare la costruzione di essi a spese del Fondo per l'emigrazione?

Già fin dalla precedente sessione noi prevedevamo che difficilmente si sarebbe potuto trovare un privato che si assumesse l'onere della costruzione degli asili senza quei corrispettivi di utilità di cui la speculazione non può fare a meno e che il Commissariato, per ragioni più volte accennate, non può offrire. Quanto ai vettori, credo che si possano avviare nuove trattative per indurli alla costituzione del consorzio; ma in definitiva, a mio parere, anche questa soluzione si dovrà scartare, perchè i vettori non si adatteranno a rinunciare a qualsiasi loro ingerenza nella gestione dell'asilo che essi costruirebbero. Non potendosi risolvere il grave problema nè con l'una, nè con l'altra soluzione, si dovrà necessariamente costruire a spese del Fondo per l'emigrazione.

Le difficoltà e i dubbi che si affacciavano un tempo contro questa ultima soluzione non sono più possibili oggi, dopo l'esperimento di un asilo di Stato fatto in Napoli sotto la pressione delle ragioni di sanità pubblica. Si obbiettava che il grande asilo, riunendo in breve spazio un gran numero di persone, avrebbe potuto costituire un pericolo per la sanità pubblica in caso di epidemia, e si è visto invece, anche quando più violenta inferiva l'epidemia colerica, che, disponendo di un asilo a padiglioni separati, non è difficile ovviare a questo pericolo. Si riteneva che l'esercizio di Stato sarebbe riuscito passivo, ed invece i risultati finanziari della gestione dell'asilo di Napoli stanno a provare che, non

soltanto si può raggiungere il pareggio fra entrata e spesa, ma, in tempi normali e col regime di monopolio, si potrebbero forse anche conseguire utili sufficienti per l'ammortamento del capitale impiegato e per un congruo interesse della somma investita. La realtà pratica ha quindi risolto favorevolmente i più gravi dubbi che si affacciavano una volta e ci ha fatto apprezzare sempre più i vantaggi di carattere morale e materiale che si conseguivano con gli asili di Stato. Il comm. Miraglia è nel vero quando afferma che gli emigranti non sono più in generale inesperti ed ignari, come erano in passato; ma ciò non basta a farci ritenere non necessaria una maggiore vigilanza nei porti di imbarco, quale si può esercitare soltanto con gli asili di Stato. La speculazione disonesta che ancora tende le numerose e scaltrite sue insidie ai lavoratori che espatriano ci mostra tuttavia come l'emigrante non è nè può essere in grado di difendersi senza la diretta ed assidua vigilanza degli organi preposti alla sua tutela.

Per queste ragioni io sono contrario alla pregiudiziale del comm. Miraglia, e per conto mio ritengo che si debba dare facoltà al Commissariato di studiare dei progetti anche per la costruzione diretta degli asili. D'altra parte, questa nuova facoltà concessa all'Ufficio non pregiudicherebbe in alcun modo la decisione che noi dovremo prendere, quando ci troveremo dinanzi in tutti i suoi particolari tecnici il progetto concreto.

GIUFFRIDA. A me pare che in questo momento non ci sia luogo a deliberare sulla questione degli asili, perchè il Commissario generale non ha fatte proposte concrete, ma ha dato semplicemente comunicazione al Consiglio dello stato presente degli studi intorno all'istituzione degli asili. Il Consiglio quindi può prendere atto delle comunicazioni fattegli, rimandando ogni decisione in attesa che in base a progetti concreti si possa fare un esame più approfondito della questione.

DI FRATTA. È esatto quanto dice il comm. Miraglia circa l'attenuata gravità degli inconvenienti che si verificano nei porti d'imbarco e specialmente nel porto di Napoli. Non solo l'emigrante è oggi in grado di provvedere meglio alla propria difesa, ma le stesse locande sono molto migliorate, soprattutto dal punto di vista dell'igiene e della comodità. Ma non per questo si può concludere che non sia più necessario l'asilo di Stato. Noi abbiamo bisogno di una grande casa, in cui si possano ricoverare tutti gli emigranti, non solo per sottrarli a determinati pericoli, ma anche per provvedere a speciali forme di assistenza, sia per renderli più accetti ai paesi dove si dirigono e per dar loro quelle nozioni che sono indispensabili sulle condizioni di vita e di lavoro a cui vanno incontro; ma anche per potere intensificare e sviluppare l'azione di tutela

e di assistenza a favore di quelli che rimpatriano e per poter sorvegliare più da vicino e più agevolmente le correnti di afflusso e di riflusso dell'emigrazione.

Noi abbiamo bisogno di una casa contumaciale, sia per isolare gli emigranti in caso di epidemia, sia per soddisfare alle esigenze di carattere sanitario sempre crescenti dei paesi dove si dirige la nostra emigrazione. E allora tanto vale costruire la casa contumaciale, quanto costruire l'asilo.

(Entra a questo punto S. E. DI SCALEA, Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri).

DI FRATTA, continua. La legge del 1901 prevede la costruzione degli asili e, come già altra volta ho accennato, nel sistema da essa stabilito è contenuta la facoltà di costruire i ricoveri, sia direttamente, sia valendosi di privati imprenditori, o mediante il consorzio fra i vettori. Certo, la soluzione più naturale sarebbe quella della costruzione diretta: il Commissariato con le riserve accumulate, giusto come prevede la legge, adempie il voto in essa contenuto e costruisce gli asili e li esercita in regime di monopolio, senza bisogno di nessuna nuova disposizione, perchè la facoltà del monopolio è implicita nella legge del 1901. In seconda ipotesi siccome la legge pone a carico dei vettori l'alloggio degli emigranti nelle 24 ore che precedono l'imbarco, questo tempo si può considerare come parte del viaggio e quindi nulla vieta che i vettori riuniti in consorzio costruiscano gli asili. In fine può lo Stato, se lo crede opportuno, concedere la costruzione e l'esercizio degli asili a privati che offrano garanzie di gestirli in armonia coi fini di carattere sociale che il legislatore del 1901 si è proposto.

Ora, siccome l'una o l'altra di queste tre soluzioni può all'atto pratico presentare delle difficoltà gravi, così sarebbe stato opportuno che fino dalla scorsa sessione il Consiglio non avesse posto alcuna pregiudiziale, lasciando ampia facoltà al Commissariato di studiare e di sottoporre al nostro esame quei progetti che gli sarebbero parsi più utili e convenienti nell'interesse dei servizi e degli stessi emigranti. Nella precedente sessione fui solo a sostenere questa opportunità e le comunicazioni fatteci oggi dal Commissario generale stanno a provare come ben mi apponessi.

CABRINI. La pregiudiziale che il comm. Miraglia ha nuovamente sollevato oggi tocca un argomento che ha dato luogo ad una discussione che dura da dieci anni; tale pregiudiziale minaccia di pregiudicare per sempre la soluzione del grave problema dell'assistenza degli emigranti nei porti d'imbarco. Anche nelle parole del comm. Di Fratta ci sono delle affermazioni, sulle quali si potrebbe discutere, soprattutto per

quanto riguarda la possibilità di ben salvaguardare gli interessi degli emigranti, affidando l'esercizio degli asili ai vettori, i quali poi, secondo Di Fratta, sarebbero degli eccellenti organizzatori del servizio nel proprio interesse, ma non altrettanto affiderebbero per il raggiungimento degli scopi sociali che noi ci proponiamo di raggiungere. Tuttavia non è questo il momento di discutere intorno a ciò. Come bene osserva il collega Giuffrida, il Commissariato non viene oggi dinanzi a noi con delle proposte concrete, ma con una semplice comunicazione ci chiede una maggior latitudine del mandato conferitogli nello scorso giugno per poter studiare anche dei progetti che abbiano per base la costruzione degli asili a proprie spese. È ovvio che, concedendo questa facoltà, il Consiglio si riserva la più ampia libertà di giudizio e rimanda ogni decisione definitiva al giorno in cui potrà esaminare i progetti concreti. D'altra parte però, io credo che il Commissariato vorrà anche studiare la possibilità di costringere con mezzi di legge i vettori a costruire i ricoveri a proprie spese e ad assumersi quegli obblighi che oggi essi credono di non avere. Questo per quanto riguarda la soluzione definitiva.

Per ciò che si riferisce all'attuale periodo di transizione, io raccomando al Commissariato di vedere come si possa rimuovere quella convenzione dovuta a considerazioni politiche ed a ragioni di polizia che gli attuali ministri si rifiuterebbero forse di riconoscere, in base alla quale l'asilo, che il Commissariato attualmente gestisce nel porto di Napoli con una spesa notevole, non può ospitare più che un certo numero di emigranti per dar modo alle locande private di continuare ad esistere. Questa è una condizione d'inferiorità che crea gravi inconvenienti e dalla quale bisogna uscire al più presto indipendentemente dall'assetto definitivo che sarebbero per dare ai servizi di alloggio.

DI SCALEA. Mi preme di dichiarare che l'accordo a cui accenna l'onorevole Cabrini fu conchiuso indipendentemente dall'azione del Ministero degli affari esteri.

VILLARI. Noi non abbiamo oggi un progetto concreto, sul quale si possa avviare una discussione. Il Commissariato che ha già fatto degli studi sulla questione dei ricoveri, domanda di continuarli, anche per quanto riguarda la costruzione a spese del Fondo. Ora a me pare che questa facoltà, non impegnando in alcun modo il Consiglio, nè pregiudicando le deliberazioni che sarà per prendere sull'argomento, non possa essere negata. Il comm. Miraglia vorrebbe invece escludere tale facoltà e che invece si accerti se gli inconvenienti a cui si vuole ovviare esistono tuttavia. Si dia pure questo mandato all'Ufficio, ma non gli si neghi *a priori* di fare quegli studi che meglio creda nell'interesse dei suoi fini di tutela.

MIRAGLIA. Desidero che le mie affermazioni sieno intese nelle loro giuste proporzioni. Io sono convinto che gli abusi che fino a qualche anno fa si verificavano nei porti d'imbarco ai danni degli emigranti, sieno molto diminuiti. Ecco perchè proporrei di fare un'inchiesta per accertare per quanta parte essi sussistono ancora. Affermando poi ancora una volta il mio pensiero contrario alla costruzione degli asili da parte del Commissariato, non ho voluto escludere la possibilità che si facciano nuovi studi.

CABRINI. Ritengo che l'inchiesta sia superflua, perchè se il Commissariato chiede di proseguire negli studi, per la costruzione dei ricoveri, ciò è prova che, a suo avviso, gli inconvenienti sussistono tuttora.

BETTONI. Sono d'accordo coi colleghi nell'accordare al Commissariato la facoltà di proseguire negli studi, ma esprimo il voto che non si ritorni più sull'argomento se non quando sarà chiaramente definito il programma che il Commissariato crede più conveniente di seguire, e raccomando che le relazioni ed i progetti definitivi sieno distribuiti ai membri del Consiglio qualche tempo prima della sessione nella quale saranno discussi per dare a noi il modo di esaminarli con calma.

BODIO, *presidente*. Il Consiglio adunque prende atto delle comunicazioni fattegli dal Commissario generale sulla questione degli asili nei porti di imbarco, e gli dà mandato di proseguire negli studi e presentare dei progetti concreti senza escludere la possibilità della costruzione degli asili stessi a spese del Fondo per l'emigrazione.

Esaurito questo argomento prego il comm. De Michelis di riferire sul secondo articolo dell'ordine del giorno "Statistiche dell'emigrazione".

DE MICHELIS. Il Commissariato dell'emigrazione non ha mai negletto l'importante argomento di rendere più esatte le rilevazioni statistiche dei movimenti migratori, specie per quella parte che concerne l'espatrio transoceanico al quale l'Ufficio ha particolarmente consacrato, fino dal principio, l'opera sua.

Al pari degli studiosi di demografia, degli economisti e dei convegni più autorevoli di emigranti, il Commissariato desiderava di poter rendere quelle rilevazioni meno dissonanti fra di loro, data la circostanza che le differenze tra le varie statistiche provenivano dalla diversità del materiale elaborato dai diversi uffici.

Una felice iniziativa di S. E. il ministro Nitti è sopraggiunta opportunamente a risolvere la questione e a dare una migliore direttiva al lavoro che finora era ripartito tra le diverse amministrazioni dello Stato.

Il ministro Nitti ha convocato i rappresentanti della Direzione generale delle ferrovie, della Direzione generale della Pubblica Sicurezza e

del Commissariato perchè addivenissero ad una intesa comune a fine di scegliere il contributo adeguato ed appropriato da chiedere ad ogni ufficio nella raccolta dei documenti, dei dati statistici e per coordinare il lavoro e il metodo di elaborazione degli uni e degli altri.

Il Commissariato ha aderito all'invito rivoltogli da S. E. il ministro Nitti ed è intervenuto alle sedute che ebbero luogo sotto l'autorevole presidenza del professore Giovanni Montemartini.

In quelle riunioni si è constatato che le imperfezioni attuali delle statistiche sull'emigrazione dipendono dalla difficoltà di poter estendere le rilevazioni a tutti coloro che espatriano per via di mare e per via di terra a scopo di lavoro.

Si deve fare eccezione soltanto per le statistiche del Commissariato, le quali, perchè compilate sulle *liste d'imbarco*, costituiscono un elemento sicuro ed esatto. Ma anche esse valgono in quanto si riferiscono agli emigranti partiti da porti italiani e di quelli che all'Havre prendono imbarco su taluni dei piroscafi della Transatlantica.

La Commissione si è trovata concorde nel riconoscere la necessità di impiantare intanto un migliore servizio di rilevazione per gli emigranti che espatriano per *via di mare* e per *via di terra* e per coloro i quali rimpatriano per le predette vie.

I rilievi impostati con sistemi e con metodi uniformi saranno fatti: dalla Direzione generale di statistica per quanto concerne *la via di terra*, col concorso della Direzione generale delle ferrovie, della Pubblica sicurezza e delle altre amministrazioni (Dogana, Arma dei RR. Carabinieri, ecc., ecc.), dal R. Commissariato dell'emigrazione per *le vie di mare*.

Quest'Ufficio del resto già procede, come si disse, a queste ricerche per il controllo amministrativo contabile sulle Compagnie di navigazione. Le deduzioni e i risultati generali saranno poi ordinati ed elaborati dalla Direzione generale di statistica.

Con questi due metodi si confida di poter rimuovere gli inconvenienti ed i difetti lamentati. A base delle ricerche si prenderebbe il *passaporto*, la durata del quale, la compilazione e le modalità di rilascio dovrebbero essere modificate a seconda delle indicazioni che verranno suggerite dalla Commissione per la riforma del passaporto, la quale dovrà incominciare ben presto i suoi lavori sotto la direzione di S. E. il conte Gallina, lavori per i quali si è già raccolto un ricco ed importante materiale chiesto dal Commissariato ai Consoli, ai Prefetti ed agli Istituti privati di tutela dell'emigrazione.

Anche le *concessioni ferroviarie* dovranno venir modificate nella loro redazione attuale.

Ma, nel predisporre tutte queste modificazioni, si terrà presente la necessità che l'emigrante non sia eccessivamente torturato dalle esigenze del controllo e che la procedura attuale per il rilascio del passaporto e le altre formalità nei Municipi, alle stazioni, ai porti di imbarco, siano rese meno farraginose e più speditive.

Dalla organizzazione che si intende dare a questo nuovo impianto delle statistiche dell'emigrazione si può prevedere che, oltre alla elaborazione più esatta delle rilevazioni si potranno anche aumentare i dati delle statistiche stesse per quanto concerne l'età degli emigranti (in relazione con la applicazione delle leggi di protezione dei minorenni), per quanto concerne i comuni di provenienza e i paesi di destinazione, e del pari seguire i movimenti di rimpatrio repartiti a seconda del sesso, dell'età, della provenienza e della destinazione.

Il Commissariato, da parte sua, approfittando delle liste d'imbarco e di sbarco, intende procedere anche a meglio stabilire il servizio di *anagrafe nei comuni*; nè è da escludersi che si possa anche procedere, in seguito, almeno approssimativamente, alla elaborazione di statistiche più esatte sulla nostra popolazione residente all'estero.

L'Ufficio nutre fiducia che, coll'aver assunto di fronte alla Direzione generale di statistica e di fronte al paese la maggiore responsabilità che è inerente a questo servizio, impiantato su così larga base di indagini, potrà fare assegnamento sull'approvazione del Consiglio e sul conforto del suo autorevole appoggio.

DI FRATTA. Per l'importanza dell'argomento, sul quale ha ora riferito il comm. De Michelis, sarebbe stato desiderabile che ai membri del Consiglio si fosse distribuita prima di oggi una breve relazione perchè tutti fossero in grado di esaminare con calma la portata degli studi predisposti dalla Direzione generale di statistica, insieme con le amministrazioni interessate per migliorare i servizi delle rilevazioni statistiche dell'emigrazione.

Il comm. De Michelis ha accennato a talune riforme che hanno grande importanza e il Consiglio, a mio credere, non potrebbe essere oggi in grado di improvvisare una discussione atta a chiarire quali possano essere le conseguenze delle riforme stesse. Il comm. De Michelis ha, per esempio, accennato alla possibilità di modificare la durata del passaporto, e, secondo quanto ho sentito ripetere da qualcuno fra i colleghi, si tratterebbe di ridurre la validità del passaporto da tre anni ad un anno perchè in tal modo verrebbero eliminate molte fra le difficoltà che si incontrano nelle rilevazioni statistiche, appunto perchè presentemente molti emigranti, valendosi due e anche tre volte dello stesso passaporto, sfuggono all'accertamento degli Uffici di statistica. Ora io non so se al solo scopo di faci-

litare tali rilevazioni valga la pena di introdurre una simile riforma che può arrecare danni non indifferenti agli interessati e alla stessa amministrazione. Il Commissariato non ignora che le Compagnie di navigazione e gli emigranti muovono continue lagnanze per il ritardo con cui ora vengono rilasciati i passaporti.

Quando la durata di tali documenti fosse ridotta ad un terzo, le domande di nuovi passaporti aumenterebbero notevolmente e ciò renderebbe più lento questo servizio, a meno che non si volesse aumentare il personale incaricato di queste pratiche.

Il comm. De Michelis ha detto che queste riforme tenderebbero anche a migliorare i servizi di anagrafe dei vari comuni del Regno, rettificandone i possibili errori. Anche questo è argomento degno di studio, sul quale il Consiglio non può improvvisare una discussione.

Mi è parso poi che l'egregio relatore non abbia fatto alcun accenno all'emigrazione clandestina, che oggi è assai numerosa e che per gran parte si avvia per i confini orientali e per quelli della Svizzera. Mi rendo conto della difficoltà grandissima che si può incontrare nella raccolta di dati riferentisi a questa parte dell'emigrazione; ma opino che qualche cosa si possa fare per avere delle valutazioni approssimativamente anche con l'aiuto delle autorità consolari e dell'emigrazione sia dei paesi di transito di questi emigranti, sia di quelli di finale destinazione.

Per tutte queste ragioni, pur approvando la lodevole iniziativa del Ministero di agricoltura e del Commissariato, devo fare le mie riserve, specie per quanto si riferisce alla durata del passaporto.

BRUNO. L'amministrazione della Marina è stata estranea a questi studi ed io mi debbo rammaricare che la Direzione generale della marina mercantile, che è direttamente interessata in questo servizio delle rilevazioni statistiche dell'emigrazione, non sia stata invitata a delegare un suo rappresentante in seno alla Commissione che studia la riforma di cui ora si tratta.

SCALEA. L'iniziativa di questi studi è partita dal Ministero di agricoltura e perciò il Ministero degli esteri non è in grado di rispondere al comm. Bruno.

MONTEMARTINI. Quando il Ministero di agricoltura prese l'iniziativa di avviare degli studi per eliminare gli inconvenienti ormai noti che si verificano nelle discordanze tra le varie rilevazioni statistiche della nostra emigrazione, si ritenne di dover invitare a prendere parte a questi studi solo le Amministrazioni direttamente interessate e cioè il Ministero dell'interno, dal quale dipendono le autorità incaricate del rilascio dei passaporti, il Commissariato che dispone delle liste d'imbarco degli emigranti

transoceanici e la Direzione generale delle ferrovie, la quale dovrà comunicare i dati relativi alle concessioni ferroviarie di cui gli emigranti si valgono. Ecco perchè non si credette di invitare per questi studi anche la Direzione generale della marina mercantile.

Al comm. Di Fratta osserverò che, per quanto si riferisce alla durata del passaporto, noi ci siamo limitati ad esporre quale sarebbe il nostro fabbisogno; certamente ai fini della statistica, sarebbe più utile abbreviare la durata del passaporto, perchè, ove questo avesse la validità di un solo anno, gli emigranti, specie quelli transoceanici, non potrebbero in generale valersene che una volta sola, e quindi basterebbe registrare il numero dei passaporti per avere con grande approssimazione il numero degli emigranti per ciascun anno.

Ma questa è soltanto una proposta: spetterà poi alla Commissione incaricata di proporre le riforme pel rilascio del passaporto, di vedere se questi nostri desideri possano conciliarsi con gli interessi degli emigranti e con le esigenze degli altri servizi.

BRUNO. Il Ministero di agricoltura avrebbe dovuto però tenere presente che la Direzione generale della marina mercantile dispone anch'essa di dati statistici relativi al movimento dell'emigrazione. Il prof. Montemartini non ignora che il capitano di ogni nave che arriva in porto italiano, deve dichiarare alla locale Capitaneria di porto il numero dei passeggeri che ha a bordo. La Marina mercantile elabora già per suo conto questi dati e non può essere tagliata fuori dagli studi che il Ministero di agricoltura ha con lodevole pensiero iniziato.

DE MICHELIS. Proponendomi io in questa seduta di fare al Consiglio una semplice comunicazione, volevo essere brevissimo. Non era compito del relatore in questa occasione, di segnalare le manchevolezze delle rilevazioni statistiche dell'emigrazione, nè quello di ricordare, a persone tanto competenti come sono i presenti, delle questioni che si riannodano al poderoso problema dell'emigrazione, quale sia l'organizzazione dei servizi che ad esso si riferiscono.

Allo stato presente delle cose non vi è stato tra il nostro Ufficio e le altre Amministrazioni interessate che un semplice scambio di intese per quanto si riferisce alle statistiche dell'emigrazione.

Mio unico proposito in questo momento era quello di far rilevare all'on. Consiglio la nuova responsabilità che il Commissariato veniva ad assumersi in seguito alla iniziativa del Ministero di agricoltura. Le possibili riforme a cui ho brevemente accennato, sono soltanto allo studio nè per esse si fanno ora delle proposte concrete al Consiglio, il quale, io penso,

potrà essere investito della questione quando sia compiuto tutto il lavoro preparatorio.

Al comm. Bruno poi ricorderò che, come opportunamente ha accennato S. E. il Sottosegretario di Stato, l'iniziativa di questi studi non è partita dal Commissariato e quindi l'osservazione fatta dallo stesso commendator Bruno riguarda il Ministero di agricoltura.

DI FRATTA. Non ho avuto intenzione di criticare la relazione del commendatore De Michelis. Desideravo soltanto di far presente che il Consiglio non è in grado di dare il suo parere sulle riforme accennate nella relazione stessa senza un conveniente studio preventivo della questione.

DI SCALEA. A mio modo di vedere l'esame del merito della materia sarebbe prematuro perchè la discussione dovrebbe in gran parte fondarsi sulle conclusioni della Commissione incaricata della riforma delle disposizioni relative al rilascio dei passaporti. Quando gli studi di questa Commissione tecnica saranno completati, si potrà esaminare l'opportunità di tener conto delle proposte fatte dalla Direzione generale della statistica. In questo momento il Consiglio non dovrebbe prendere alcuna deliberazione, ma prendere atto della comunicazione che, per deferenza all'alto Consesso, il Commissariato ha ritenuto opportuno di fare.

BODIO, *presidente*. Il Ministro dell'agricoltura ha fatto benissimo a promuovere una riforma del servizio statistico che riguarda l'emigrazione, che è uno dei più imponenti fenomeni demografici del nostro tempo. Le fonti, a cui attingono le statistiche dell'emigrazione, sono varie, ma purtroppo necessariamente incomplete. Ed è solo dal riscontro di codesti dati differenti e dalla loro combinazione che si può formarsi una idea approssimativa del movimento complessivo dell'emigrazione e dei ritorni per le frontiere di terra e per mare.

Per quanto riguarda l'emigrazione transoceanica, i dati basati sulla tassa di otto lire pagata dai vettori per ciascun emigrante, non comprendono che il movimento che si effettua dai porti del Regno e dal porto di Havre sui piroscafi della *Transatlantique*. Vi mancano i dati relativi a tutti quegli emigranti che prendono imbarco a Trieste, a Marsiglia, ad Amburgo, a Rotterdam e in altri porti esteri.

I dati relativi all'emigrazione continentale sono anch'essi imperfetti. Un tempo si prendeva per base il numero dei nulla osta rilasciati per i passaporti, e si aveva cura di dichiarare, nei riassunti statistici, che il numero degli emigranti non poteva coincidere con quello dei nulla osta, perchè molti, dopo ottenuto il nulla osta, rinunciavano a partire; e da altra parte molti altri si decidevano a partire senza passaporto. Inoltre,

dacchè il passaporto doveva valere per tre anni, accadeva che un passaporto servisse per due o tre viaggi.

L'iniziativa del Ministero di agricoltura giunge adunque opportuna per avvisare ai mezzi atti ad eliminare nei limiti del possibile tali errori, ed è fuori di dubbio che, abbreviando la validità del passaporto, molti errori di rilevazione potrebbero essere evitati. Ma la riforma avrebbe delle ripercussioni su tutti i servizi dell'emigrazione e non può perciò essere valutata senza un esame approfondito. La discussione sarebbe in questo momento prematura, ed io prego il Consiglio di prendere atto della comunicazione del Commissariato, riservando il suo giudizio a quando gli saranno presentate proposte concrete di concerto fra la Commissione di statistica e quella dei passaporti.

MONTEMARTINI. Faccio voti perchè la Commissione incaricata dello studio delle norme per il rilascio del passaporto sia convocata al più presto, perchè parecchie delle sue conclusioni dovranno essere prese a base dalle amministrazioni interessate per la riforma dei servizi di statistica.

DI SCALEA. Assicuro il prof. Montemartini che della sua raccomandazione si terrà il massimo conto.

CABRINI. Sarebbe desiderabile che le conclusioni della Commissione incaricata della riforma delle disposizioni relative al rilascio dei passaporti venissero distribuite ai membri del Consiglio in tempo utile perchè essi possano esaminarle con la dovuta attenzione.

Nello studiare queste riforme spero si vorrà tener conto anche di un voto più volte espresso dal Banco di Napoli e ripetuto da vari convegni di Segretariati dell'emigrazione, perchè sulla copertina del passaporto siano riprodotte le avvertenze relative al servizio delle rimesse affidato al Banco di Napoli.

DI SCALEA. Prendo atto delle raccomandazioni dell'on. Cabrini.

CABRINI. Nella relazione del comm. De Michelis si è fatto cenno della possibilità di rilevare con criteri uniformi e con mezzi atti a conseguire la maggiore approssimazione possibile, la popolazione italiana residente all'estero. Senza dubbio questo è un argomento della massima importanza; ed io vorrei pregare il Commissariato di voler esaminare se intanto non si possa cominciare dall'accertamento del mestiere esercitato dai connazionali durante la loro permanenza fuori d'Italia. La ricerca potrebbe essere condotta, ad esempio, durante il viaggio di ritorno dai RR. Commissari dando loro dei questionari appositi per interrogare i rimpatrianti sul mestiere o sui mestieri da essi esercitati nei paesi transoceanici. Questi dati sarebbero di indiscutibile valore a fine di accertare quali sono le

occupazioni alle quali a preferenza si dedicano i nostri lavoratori, ed anche per uno studio più completo delle condizioni dei vari mercati di lavoro esteri. Questa nuova statistica colmerebbe una lacuna, giacchè fino ad oggi, noi abbiamo classificato secondo il mestiere solo quelli che espatriano e i dati sono poco concludenti perchè la più parte dei nostri lavoratori emigranti vengono raggruppati nella categoria dei braccianti e dei non qualificati.

MIRAGLIA. Ringrazio l'on. Cabrini che mi ha preceduto nel raccomandare che la copertina dei passaporti sia utilizzata per diffondere fra gli emigranti la conoscenza dei servizi del Banco di Napoli. Si tratta di una riforma che non avrebbe bisogno di molto studio; eppure tutte le raccomandazioni fatte fin qui non hanno potuto essere accolte. Mi auguro che in questa occasione possa essere finalmente soddisfatto il voto del Banco di Napoli.

DI SCALEA. Non essendo sicuro di poter intervenire alle adunanze che il Consiglio terrà nei giorni prossimi, desidero esprimere sin da ora a questo alto Consesso il saluto e l'omaggio mio particolare e di S. E. il Ministro degli affari esteri. È desiderio mio e del Ministro che la nostra presenza ai lavori del Consiglio dell'emigrazione sia più frequente, sia per l'alto interesse che per noi presentano le elevate discussioni che si svolgono in seno a questo Corpo consultivo, sia per mantenere sempre più vivo il contatto fra esso e il Ministero degli esteri. Il crescente sviluppo della legislazione internazionale e di quella interna in materia di emigrazione dimostra quanta importanza il potere esecutivo debba dare ai servizi dipendenti dal Commissariato, la cui opera dovrà sempre più intimamente essere connessa a quella svolta nello stesso campo dal Ministero.

E dirò anzi di più. Io ritengo che nel riordinamento dei servizi dipendenti dal Ministero degli affari esteri di cui presto si occuperà una speciale Commissione, sia intenzione di S. E. il Ministro di attribuire al Commissariato la trattazione di alcuni argomenti finora affidati alle varie Direzioni generali del Ministero. Finora il Commissariato è stato il tutore, dirò così, tecnico dei nostri emigranti, mentre è intenzione del Governo che esso sia il collaboratore assiduo e l'integratore della politica che il potere esecutivo svolge in materia di emigrazione.

Poichè nei vari Stati va penetrando via via una coscienza sempre più vigile in fatto di previdenza sociale, lo scambio di convenzioni in questa materia sarà certo sempre più attivo fra il nostro paese e quelli che richiamano il maggior numero di emigranti italiani. In questo campo il Ministero confida di raggiungere finalità utili agli interessi dei nostri lavo-

ratori che espatriano, tanto benemeriti della economia nazionale, e questi fini esso si propone di raggiungere col più attivo concorso dei due corpi consultivi dell'emigrazione e dello stesso Commissariato; il quale, pur conservando integra l'autonomia riconosciutagli dal legislatore del 1901, dovrà costituire meglio che per il passato l'organo accentratore di tutti i servizi attinenti alla tutela degli emigranti.

I rapporti del Commissariato e Ministero non sono stati finora così intimi come sarebbe desiderabile a causa degli antiquati ordinamenti del Dicastero degli Esteri; ma io confido che a correggere tale deficienza varranno efficacemente gli studi predisposti da S. E. il Ministro.

Con queste dichiarazioni e con questi sentimenti rinnovo a voi il vivo omaggio mio e del Governo.

BODIO, *presidente*. Ringrazio a nome del Consiglio S. E. il Sottosegretario di Stato per le dichiarazioni che fa anche a nome del Governo, ed esprimo la fiducia che le riforme da lui accennate possano essere presto tradotte in atto.

La seduta è tolta alle ore 12.45 e il seguito della discussione viene rinviato a domani, alle ore 10. L'on. Baslini si scusa di non poter intervenire alla prossima adunanza per impegni precedenti.

Adunanza del 21 maggio 1913.

Sono presenti: il senatore prof. LUIGI BODIO, *presidente*; il prof. LUIGI ROSSI, *vice-presidente*; il conte G. GALLINA, *commissario generale*, e gli onorevoli consiglieri: BETTONI, BOMBELLI, BROFFERIO, BRUNO, CABRINI, CELLA, DI FRATTA, GANDOLFI, GIUFFRIDA, LIBERTINI GESUALDO, MIRAGLIA, MONTEMARTINI, MÖRPURGO, MOSCARELLA, PANTANO, QUAGLINO, VIGONI, VIL-LARI.

Assistono i commissari cav. uff. G. CHIOSTRI, comm. DE MICHELIS, comm. E. ROSSI, e il segretario del Consiglio, cav. G. RUSSO.

Interviene il barone CARBONELLI, *consigliere di Stato*, incaricato di ispezionare gli uffici legali istituiti nell'America del Nord.

Si prosegue l'esame dell'ordine del giorno della precedente adunanza. La seduta è aperta alle ore 10.15.

GANDOLFI. Credo di essere sicuro interprete del pensiero dei colleghi del Consiglio nell'esprimere a S. E. il conte Gallina, nostro Commissario generale, il massimo compiacimento per quello spirito di iniziativa che, specie in questi ultimi tempi, il Commissariato va dimostrando e per i

criteri di larga modernità a cui l'opera del conte Gallina e dei suoi collaboratori efficacemente si ispira nell'organizzazione e nello sviluppo dei servizi di tutela e di assistenza degli emigranti.

L'importanza e pratica utilità dei provvedimenti adottati nei vari rami dei servizi traspare specialmente dalle circolari e dalle pubblicazioni che con lodevole senso di opportunità l'Ufficio va diramando per portare a conoscenza dei lavoratori che emigrano, sia direttamente, sia per mezzo degli Uffici di patronato, dei sindaci e dei maestri elementari, notizie che riescono loro di grande vantaggio nei paesi dove si dirigono, e che valgono anche a porli in guardia dai pericoli cui possono essere esposti da disoneste speculazioni.

Propongo di riassumere questi nostri sensi di plauso nel seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio dell'emigrazione, constatata l'opera efficace ed attiva esplicata dal Commissariato dell'emigrazione a tutela e difesa degli emigranti, fa vivissima lode a S. E. il conte Gallina e ai suoi valenti collaboratori.

“ Si augura e confida che tale opera andrà sempre più allargandosi e continuerà vigile e costante in modo che essa possa avere la sua completa esplicazione „.

GALLINA, *commissario generale*. Ringrazio il collega Gandolfi per il lusinghiero apprezzamento che egli fa dell'opera del Commissariato.

BODIO, *presidente*. Mette ai voti l'ordine del giorno Gandolfi, che il Consiglio approva.

Si passa quindi all'esame del terzo argomento posto all'ordine del giorno: Uffici legali nell'America del Nord.

CHIOSTRI, *relatore*. Non ripeterò quanto fu detto nella relazione del Commissariato su questo argomento, già distribuita agli onorevoli consiglieri, e nella quale si è cercato di trattare nel modo più completo tutte le questioni che si riferiscono all'assistenza legale; ma mi limiterò a richiamare in particolar modo l'attenzione del Consiglio sui punti principali, e innanzi tutto sull'Ufficio legale presso la R. Ambasciata in Washington.

È noto che, oltre ai 7 uffici legali istituiti presso i RR. Consolati negli Stati Uniti ed in Montreal, ve n'è un ottavo presso la R. Ambasciata in Washington, il cui duplice scopo è quello di assistere l'Ambasciatore colla consulenza negli affari di carattere giuridico che interessano la nostra emigrazione in quella Unione e di coordinare l'opera degli uffici legali consolari, segnandone le direttive.

Il barone Carbonelli, nella chiara relazione da lui presentata a S. E. il Ministro degli affari esteri, esamina con sottile analisi l'una e l'altra delle

due funzioni dell'Ufficio istituito presso l'Ambasciata e riconosce innanzi tutto che l'Ambasciatore può ricavare notevoli vantaggi pratici dalla consulenza di un legale esperto delle leggi locali nelle questioni giuridiche di indole generale che interessano i nostri lavoratori emigrati; ma egli esprime l'avviso che la spesa di tale consulenza debba far carico al Ministero degli affari esteri e non al Commissariato, attenendo essa a quei servizi generali di assistenza che lo Stato deve prestare ai connazionali residenti all'estero in quanto sono cittadini del Regno e non solo quando sono emigranti.

L'argomento addotto dal barone Carbonelli merita la considerazione del Consiglio; ma nel decidere sulla continuazione di questa spesa occorre tener presente anche il lato pratico della questione. Infatti il Ministero degli esteri dispone di un bilancio inadeguato ai bisogni, ai quali deve provvedere, ed è assai difficile che le sue disponibilità possano essere presto accresciute. Ora nel caso in esame occorre considerare se convenga sopprimere il servizio di consulenza fino a che il Ministero non sarà in grado di sostenerne la spesa, o se piuttosto non convenga nel frattempo continuare a far gravare tale onere sul Fondo dell'emigrazione, data l'utilità pratica di tale funzione.

Verso quest'ultima soluzione inclinava il parere espresso dal Comitato dell'emigrazione nella seduta del 29 novembre u. s. riportato testualmente nella Relazione, e nel quale si riconosceva l'utilità del servizio di consulenza legale dell'Ambasciata, raccomandando però di ottenere sul bilancio del Ministero degli esteri un contributo *non appena possibile*.

Altra funzione dell'Ufficio istituito presso la R. Ambasciata in Washington è quella di coordinare l'opera degli Uffici legali consolari e di segnarne le direttive. Il barone Carbonelli conclude nella sua relazione che questo servizio sarebbe possibile solo nel caso che la legislazione fosse uniforme in tutti gli Stati dell'Unione Nord Americana, ma che, ciò non essendo nel caso concreto per la grande difformità della legislazione vigente nei vari Stati, l'attuazione di questo servizio di coordinazione si rende praticamente impossibile.

All'obiezione del barone Carbonelli si può opporre che il Commissariato, nel progettare l'Ufficio coordinatore della funzione degli uffici legali consolari si proponeva di limitare l'ingerenza dell'Ufficio di Washington alle sole questioni di massima riferentisi a leggi federali o a trattati internazionali, le une e gli altri applicabili su tutto il territorio dell'Unione. L'opera dell'Ufficio direttivo presso la R. Ambasciata parve si potesse mostrare specialmente utile per evitare che in questioni generali e di mas-

sima gli Uffici consolari potessero svolgere azione difforme o anche contraddittoria.

Si sono già avuti dei casi nei quali è stata sperimentata l'utilità pratica dell'Ufficio coordinatore. Così ricorderò che, mentre l'Ufficio legale di San Francisco tentava di far riconoscere dai tribunali federali il diritto nei consoli di amministrare le successioni dei loro connazionali intentando la causa nota sotto il nome di caso Ghio, l'Ufficio legale di Chicago chiese alla R. Ambasciata di essere autorizzato ad iniziare un altro giudizio per sostenere il diritto del Console a designare l'amministratore delle successioni di connazionali. In questa occasione l'Ufficio legale di Washington ebbe modo di rendersi utile ed evitò una duplicazione di giudizi non necessaria, proponendo all'Ambasciatore di negare l'autorizzazione chiesta dall'Ufficio di Chicago, in attesa che fosse risoluto il caso Ghio, poichè, se fosse stata accolta la tesi da noi sostenuta in quest'ultimo, si sarebbe ottenuto implicitamente anche il riconoscimento del diritto più limitato che il Console in Chicago si proponeva di rivendicare.

Un'altra funzione sussidiaria affidata all'Ufficio legale di Washington nel progetto di ordine di servizio di cui è cenno nella Relazione presentata al Consiglio (All. A) era quella di tener nota dei giudicati delle magistrature dei vari Stati per raccogliere una giurisprudenza favorevole agli emigranti e segnalarla di volta in volta ai vari Uffici consolari, perchè questi possibilmente invocassero a momento opportuno uguale trattamento a favore dei connazionali in casi analoghi. Il barone Carbonelli, osserva a questo proposito che, per poter seguire la giurisprudenza che va formandosi nei vari Stati dell'Unione, non basterebbe il lavoro di tutto un Ministero; ed è vero se si pretendesse fare opera completa, ma è indubbio però che l'opera dell'Ufficio centrale, anche contenuta in limiti ristretti, potrebbe in questo campo riuscire di grande utilità.

L'ordine di servizio progettato dal Commissariato assegnava infine agli Uffici legali il compito di seguire il movimento legislativo di carattere sociale dei vari Stati per promuovere, sia presso il Governo federale, sia presso le Commissioni parlamentari statali un'azione tendente a migliorare la condizione che, con le leggi stesse, viene fatta ai connazionali o per lo meno per cercare d'impedire che nelle nuove leggi vengano introdotte disposizioni che stabiliscano disparità di trattamento a danno di stranieri in confronto dei cittadini americani, facendo presente che ciò sarebbe contrario ai trattati internazionali. Anche per questo punto il barone Carbonelli ritiene che l'ordine di servizio cui mi riferisco è inattuabile; si può osservare però che questa funzione, se può ritenersi difficile quando si voglia estendere a tutta la legislazione, sembra non debba

riuscire impossibile quando invece l'opera dei nostri Uffici venga limitata ai casi più importanti. Per riferirmi anche a questo proposito ad un caso pratico ricorderò che il direttore dell'Ufficio legale in Chicago venne di recente inviato da quel Console nel Missouri e nel Minnesota per tentare di indurre le Commissioni parlamentari dei due Stati a modificare alcune disposizioni contenute in progetti di legge relativi ad infortuni sul lavoro, secondo le quali gli operai stranieri e quindi anche gli italiani si sarebbero trovati in una condizione di inferiorità di fronte agli operai cittadini americani. Tale azione fu coronata da successo. Ora è evidente che in questi casi anche l'opera dell'Ambasciatore, coadiuvato da un legale pratico della legislazione locale, potrebbe opportunamente integrare quella del Console, intervenendo presso il Governo federale per indurlo a far pratiche presso i Governatori dei singoli Stati perchè promuovano una legislazione più rispondente ai diritti ed ai bisogni dei nostri lavoratori, e usino del loro diritto di veto per le disposizioni legislative contrarie ai trattati.

L'attuale Ambasciatore a Washington intenderebbe poi valersi dell'opera del consulente legale per tentare di ottenere che i diritti dei connazionali, nascenti da trattati internazionali o da leggi localmente in vigore, vengano riconosciuti, quando ciò sia possibile, in via amministrativa dalle autorità statali e in via diplomatica da quelle federali, riservandosi di ricorrere alle vie giudiziarie solo quando le pratiche amministrative non abbiano condotto a buon esito.

Come si vede da questo rapido esame, l'azione dell'Ufficio legale in Washington può essere efficacissima per coordinare e completare quella dei singoli Uffici legali consolari, pur lasciando a questi la più ampia autonomia.

Tenendo conto di queste considerazioni, il Comitato permanente, nella seduta del 29 novembre u. s., espresse il parere che " convenga continuare l'esperimento di un servizio legale presso l'Ambasciata con l'incarico di dare le direttive generali agli Uffici legali consolari, giusta le disposizioni del Commissariato „.

Questo è il primo gruppo di questioni sulle quali il Commissariato desidera che il Consiglio esprima il suo parere.

Un secondo importante problema è quello della direzione degli Uffici legali consolari.

Il Commissariato ha sperimentato quattro sistemi. Il primo tipo di Ufficio legale fu quello dell' " Investigation Bureau „ istituito in New York. Siccome si temeva che la creazione di un ufficio mantenuto da uno Stato estero per l'assistenza legale dei connazionali davanti alle magistrature locali avrebbe potuto urtare le suscettibilità delle autorità

federali, si credette opportuno di limitare la sfera d'azione dell'Ufficio legale alla parte preparatoria, a tutto ciò che atteneva alla investigazione, all'accertamento dei fatti e al raccoglimento delle prove, d'onde il nome di " Investigation Bureau ". Quando poi si rendeva necessario adire i Tribunali, allora la causa veniva affidata ad un avvocato, quasi sempre allo stesso direttore dell' " Investigation Bureau ", il quale però non agiva in tale qualità, ma come privato professionista.

L'esperienza dimostrò che tali timori erano infondati e quindi il sistema venne abbandonato.

Un altro tipo di ufficio sperimentato con scarso successo presso il Regio Consolato in San Francisco fu quello del contratto *à forfait* col direttore dell'Ufficio legale. Il direttore veniva retribuito con una somma fissa e aveva l'obbligo del disbrigo completo del servizio. Ma si riconobbe subito che il sistema non dava buoni risultati per il poco controllo che l'autorità consolare poteva esercitare sull'opera del direttore e fu ben presto abbandonato.

I sistemi attualmente in vigore sono due: in uno l'avvocato che sta a capo dell'Ufficio legale riceve soltanto una percentuale sugli affari che tratta; nell'altro sistema l'avvocato direttore, oltre alla percentuale, riceve uno stipendio fisso. Ora la differenza fondamentale fra i due sistemi è questa: quando il direttore riceve uno stipendio fisso, deve esaminare lui stesso tutti gli affari dell'ufficio e dare le direttive agli impiegati pel disbrigo di essi. E se la trattazione non può farsi in via amministrativa dagli impiegati, ma si deve ricorrere ai Tribunali, di ciò si incarica lo stesso avvocato direttore, il quale assume pure le preliminari trattative con le Compagnie responsabili per tentare di addivenire ad una transazione. Lo stipendio fisso viene corrisposto come compenso per il lavoro di direzione, mentre le percentuali rappresentano il compenso per le singole vertenze che l'avvocato tratta, sia con le imprese responsabili, sia davanti ai Tribunali. Negli Uffici dove l'avvocato è retribuito a sole percentuali la direzione dell'Ufficio è tenuta dal Console, il quale riserva per sè quegli affari che possono essere trattati da lui stesso per mezzo degli impiegati dell'Ufficio e rimette all'avvocato solo quelle controversie che richiedono l'opera del legale cui viene corrisposta una percentuale per ciascun affare affidatogli.

Il barone Carbonelli, che nella sua relazione esamina con molta diligenza la questione, esprime l'avviso che il sistema migliore sia quello di retribuire i titolari degli uffici soltanto a percentuali sugli affari; ma parecchi dei nostri funzionari sono di contraria opinione; gli onorevoli membri del Consiglio, che fanno anche parte del Comitato permanente e

della Commissione parlamentare di vigilanza, hanno già avuto occasione di sentire in proposito S. E. il marchese Cusani Confalonieri, Regio Ambasciatore in Washington, e il cav. Fara-Forni, Console generale in New York, i quali sono entrambi favorevoli al sistema a stipendio fisso.

I fautori di questo secondo sistema osservano che gli Uffici legali del Nord America sono sorti per integrare l'opera dei Consoli, che non possono avere una completa conoscenza del diritto anglo-sassone, così diverso dal nostro, e della complessa legislazione americana, così varia da Stato a Stato, facendoli assistere da avvocati americani che possano dar loro autorevoli pareri per la tutela degli interessi dei nostri emigranti.

Ora nel sistema a stipendio fisso si ha la completa attuazione di questa idea, perchè è il consulente legale che dà le direttive per la trattazione degli affari. Quando invece gli affari vengono trattati in via principale dal Console e si ricorre al legale solo quando lo si ritiene necessario, si corre il pericolo che al Console sfugga taluno dei lati giuridici delle questioni che tratta, pregiudicando così il riconoscimento dei diritti dei nostri emigranti.

Il barone Carbonelli però osserva che la più gran parte del lavoro degli Uffici legali consiste nel raccogliere elementi di fatto, sia per provare la responsabilità dell'imprenditore negli infortuni, sia per raccogliere la prova del debito quando si tratta di ripetizione di salari, sia per accertare gli elementi del dolo in caso di truffe. In materia di successioni il lavoro è ancora più semplice, perchè, se l'amministratore della successione è lo stesso Console, questi non deve fare altro che presentare i rendiconti all'Autorità giudiziaria perchè li approvi, e se invece le successioni sono affidate ad un pubblico amministratore, il Console si limita ad esaminare i rendiconti e fare le osservazioni che ritiene del caso.

Ma i fautori del direttore retribuito a stipendio fisso obiettano che, anche quando si tratta di raccogliere e preordinare elementi di fatto, bisogna essere guidati dalla conoscenza perfetta delle leggi locali che poi dovranno essere applicate, conoscenza che è necessaria anche nella liquidazione delle successioni per contestare crediti giuridicamente infondati o spese non ripetibili.

Il barone Carbonelli osserva poi che l'avvocato, in corrispettivo del monopolio delle cause a lui affidate e della *réclame* e dell'onore che gli viene dall'essere consulente di un Consolato, non potrebbe non essere disposto a prestare questa assistenza generica pur senza percepire uno stipendio fisso, così come avviene presentemente nel caso dell'avvocato Bacigalupi dell'Ufficio legale di San Francisco.

Lo stesso avvocato Speranza, soggiunge il barone Carbonelli, anche quando non era più retribuito a stipendio fisso, continuava a dare pareri al Console generale di New York senza uno speciale corrispettivo.

È bene però tener presente a questo proposito che lo stesso Console di San Francisco riconosce di trovare qualche difficoltà nel chiedere dei pareri all'avv. Bacigalupi, poichè ciò lo pone nell'imbarazzo, per il dubbio che sorge se all'avvocato spetti o no la percentuale per gli affari pei quali è stato consultato.

Quanto all'avvocato Speranza il Commissariato deve aggiungere che, se egli diede per qualche tempo pareri gratuiti al Consolato anche dopo che aveva dato le sue dimissioni da direttore dell'Ufficio legale in New York, ciò fece probabilmente perchè sperava di essere chiamato nuovamente alla direzione dell'Ufficio legale; ma il Commissariato ricorda che in passato l'avv. Speranza non solo voleva essere retribuito per l'assistenza generica prestata al Console, ma ebbe anche a minacciare le dimissioni se non gli si fosse portato lo stipendio da 200 a 300 dollari mensili.

L'esperienza fatta fin qui dal Commissariato condurrebbe quindi a far ritenere che, contrariamente all'opinione manifestata dal barone Carbonelli, non sia possibile per gli Uffici legali che hanno maggior mole di affari di trovare un avvocato disposto a prestare l'opera sua senza uno stipendio fisso per le consultazioni di carattere generale che gli possono essere richieste dal Console.

Il barone Carbonelli osserva poi che anche i Consolati degli altri paesi hanno dei consulenti legali che non vengono retribuiti a stipendio fisso; ma in proposito è da tener presente che nessun altro paese ha negli Stati Uniti delle colonie così numerose come le nostre, e quindi la mole degli affari che i consulenti dei nostri Uffici legali debbono trattare è di gran lunga superiore a quella di cui sono investiti gli avvocati dei Consolati di altri paesi.

Di più nessun altro Stato ha dedicato al servizio d'assistenza legale dei propri cittadini negli Stati Uniti le cure e i mezzi pecuniari che vi ha consacrato il Commissariato dell'emigrazione, organizzando un sistema che forma oggetto di studio e di ammirazione da parte degli altri Stati.

Soggiunge poi lo stesso barone Carbonelli, per combattere la concessione di stipendi fissi, che durante la sua ispezione nel Nord America egli ha potuto constatare che nessuno degli avvocati da noi stipendiati stava effettivamente in ufficio per dirigere personalmente la trattazione degli affari; sarebbe perciò inutile corrispondere uno stipendio per una funzione che di fatto non esiste.

Nella relazione del Commissariato all'on. Consiglio sono indicate diffusamente le circostanze di fatto che ritengo superfluo ripetere qui, per le quali il barone Carbonelli non ha potuto constatare durante la sua ispezione la presenza dei dirigenti negli uffici. Ora ricorderò soltanto che in quell'epoca l'avv. Speranza di New York era dimissionario; l'avv. Viti di Filadelfia doveva assentarsi spesso perchè era anche consulente legale della R. Ambasciata in Washington; l'avv. Hyde di Chicago non poteva trattenersi in quell'ufficio legale per l'angustia del locale occupato dagli impiegati e che non conviene ampliare per l'enormità delle pigioni; l'avv. Smith di Denver non si tratteneva nella stanza dell'ufficio legale perchè essa è attigua al suo studio.

I fautori della retribuzione a stipendio fisso osservano che avvocati di provato valore non si adattano a prestare l'opera loro con le sole percentuali, ma il barone Carbonelli obietta che gli avvocati di grido sono i meno adatti per dirigere i nostri uffici legali, perchè, data la mole dei loro affari, possono anche trascurare le controversie ad essi affidate, e che è più opportuno che gli affari dei nostri emigrati siano dati a trattare a giovani esordienti che, per il desiderio di farsi un nome, metterebbero tutto il loro impegno nel disbrigo delle pratiche legali.

Bisogna però tener presente a questo proposito che gli assuntori d'opera sono generalmente nel Nord America Compagnie potentissime che si valgono di avvocati di gran valore, ai quali non è opportuno contrapporre dei giovani all'inizio della loro carriera, i quali non possono godere che di uno scarso prestigio. È poi opinione dei nostri migliori funzionari, che si sono occupati dell'assistenza legale, che negli Stati Uniti le transazioni sono tanto più vantaggiose quanto più autorevole è l'avvocato che le sollecita. In considerazione di tali circostanze la voce di un valente professionista può costituire un grande elemento di successo nella trattazione degli affari.

Altro elemento di fatto da considerare a proposito del sistema di retribuzione più conveniente è quello che l'ammontare delle liquidazioni è assai più rilevante negli uffici di New York, Filadelfia e Chicago, i cui titolari sono retribuiti a stipendio fisso; e ciò può costituire anche di per sé stesso un utile elemento di giudizio nella presente questione, pur tenendo conto che le colonie italiane di quei tre distretti consolari sono più numerose di quelle degli altri distretti.

Altro argomento grave a favore degli avvocati retribuiti a stipendio fisso è quello della gratuità delle transazioni, perchè soltanto dagli avvocati cui si concede uno stipendio si può ottenere che essi non percepiscano alcuna percentuale sulle transazioni amichevoli che essi conseguono

a favore dei nostri emigranti. E ciò rappresenta un gran beneficio per la nostra emigrazione, perchè la maggior parte delle vertenze si risolve per via di transazioni. Il barone Carbonelli osserva tuttavia che la clausola contrattuale che fa obbligo agli avvocati pagati a stipendio fisso di non percepire alcuna percentuale sulle transazioni amichevoli, quelle cioè antecedenti alla notifica dell'atto di citazione, può venir facilmente elusa dall'avvocato notificando la citazione anche quando essa non sarebbe necessaria. Il fatto però prova, e lo stesso barone Carbonelli lo riconosce esplicitamente, che le transazioni concluse in via amichevole costituiscono — lo ripeto — una percentuale rilevante sul totale delle indennità liquidate. Il pericolo potrebbe ad ogni modo essere completamente eliminato stabilendo che l'avvocato ha diritto a percepire la percentuale non sulla somma offerta dalla parte contraria prima della contestazione della lite, ma sul di più che venisse conseguito dopo la citazione in giudizio.

Altro argomento addotto dal barone Carbonelli per proporre l'abolizione degli stipendi fissi è quello della rilevante economia che il Commissariato verrebbe a realizzare.

Ma si può osservare che uno degli scopi principali per cui gli uffici legali vennero istituiti, fu quello di cercare di abbassare il livello delle percentuali altissime (del 40 e talvolta del 50 per cento) richieste correntemente dagli avvocati americani sulle somme liquidate. Ora le percentuali in quei distretti consolari dove l'avvocato riceve anche uno stipendio fisso, sono notevolmente inferiori a quelle percepite dai titolari di altri uffici ai quali non viene corrisposto lo stipendio. Anche per questa considerazione gli emigranti sono evidentemente più soddisfatti dell'opera di quei legali che, ricevendo uno stipendio dal Commissariato, hanno minori pretese. Ciò quindi può far concludere che la somma erogata dal Fondo dell'emigrazione per retribuire i direttori degli uffici legali è bene spesa perchè ad essa corrisponde un ben più grande vantaggio per i nostri emigranti.

In conclusione, le ragioni addotte pro e contro il sistema degli stipendi fissi sono molteplici e non sembra che si possa dar la preferenza in maniera assoluta ad un sistema piuttosto che all'altro. Quindi la convenienza di adottare una soluzione intermedia tra le due tendenze, la quale ammetta di poter applicare l'uno o l'altro dei due sistemi a stipendio fisso o a percentuale a seconda delle circostanze e delle esigenze locali.

In New York, ad esempio, dove la colonia italiana è quasi tutta agglomerata nella città e nelle sue immediate adiacenze e dove quindi l'affluenza degli emigranti all'ufficio legale è incessante, è indispensabile assicurarsi la presenza continua del direttore dell'Ufficio legale o di un suo rappre-

sentante, e ciò può opportunamente ottenersi con lo stipendio fisso, considerando anche che la mole degli affari è così vasta e i risultati finora sono talmente considerevoli da giustificare pienamente la spesa che il Commissariato sostiene per retribuire l'avvocato direttore. Per contrario nelle circoscrizioni dove, come a San Francisco, la colonia italiana è sparsa in un territorio vastissimo e l'opera dell'avvocato direttore dell'ufficio è scarsa, perchè la maggior parte degli affari deve esser trattata per corrispondenza con altri avvocati residenti sul posto, può senza inconvenienti essere adottato il sistema delle retribuzioni a percentuali.

Il Comitato dell'emigrazione, esaminata la questione nella seduta del 18 novembre scorso, ebbe appunto a pronunziare parera favorevole al sistema intermedio cui or ora ho accennato.

BODIO, *presidente*. Il Consiglio potrebbe cominciare ad esaminare le questioni proposte dal cav. Chiostrì in questa prima parte della sua relazione.

ROSSI LUIGI. Prima che s'inizi la discussione sulle due questioni finora prospettate dalla chiara relazione del cav. Chiostrì, desidero fare una viva raccomandazione ai colleghi del Consiglio. Le condizioni di vita, di ambiente, di legislazione nell'America del Nord sono quanto mai mutevoli e varie per circostanze di tempo e di luogo, al pari della composizione demografica, delle esigenze e dei bisogni delle nostre colonie in quei paesi. Vediamo con tale frequenza che non è possibile stabilire delle linee fisse e rigide sul modo di esplicazione dei servizi di tutela da noi organizzati colà. Conviene quindi non vincolare eccessivamente l'opera del Commissariato con pregiudiziali troppo restrittive della libertà della sua azione, lasciando più che è possibile la decisione del caso concreto alle persone che in Roma e all'estero sono preposte ai servizi dell'emigrazione. Ma vi è anche un'altra ragione di indole più delicata che deve consigliare a non ipotecare l'avvenire con pregiudiziali troppo restrittive. Il buon andamento dei servizi legali da noi istituiti nel Nord America dipende per buona parte dalle relazioni che intercedono fra l'Ambasciata e i Consolati, fra questi e gli Uffici legali e tra la stessa Ambasciata e il Commissariato. Tutto ciò ha tale un sostrato di fatti speciali e di elementi personali che non è possibile non valutare di volta in volta e che muta col mutare delle persone. In questo momento, ad esempio, l'alta direzione degli Uffici legali è affidata ad un Ambasciatore che è contrario alla abolizione dell'Ufficio centrale di Washington e che ritiene che l'Ufficio stesso debba avere molta forza di controllo sugli Uffici consolari; domani invece un nuovo Ambasciatore potrebbe ritenere più utile al buon andamento dei servizi lasciare una maggiore autonomia agli Uffici consolari, limitando in pari tempo il controllo dell'Ufficio centrale. Possiamo ora noi elevare

delle pregiudiziali che decidano recisamente in un senso o nell'altro? Certamente no, perchè non è possibile non lasciare una certa latitudine di poteri al Capo della nostra missione e ai Consoli negli Stati Uniti ai quali spetta la responsabilità dei servizi. Il Consiglio, a mio modo di vedere, dovrebbe limitarsi ad esprimere dei voti di massima, lasciando al Commissariato di tenerne conto compatibilmente col mutevole avvicinarsi di esigenze di tempo e di luogo.

Per quanto attiene all'Ufficio centrale di Washington io non dissimulo il mio parere favorevole alla conservazione di esso, che nella direzione degli Uffici consolari e nel coordinamento dell'opera di questi può prestare servizi utilissimi, sia per evitare che un Ufficio svolga un'azione contraria a quella di un altro, sia per sussidiare l'opera di ciascun Ufficio con i dati di quella parte della giurisprudenza che è applicabile in tutto il territorio dell'Unione.

Per quanto si riferisce alla retribuzione dei direttori degli Uffici legali, non vedo perchè si debba mostrare preferenza per l'uno o per l'altro sistema; tanto quello dello stipendio fisso, quanto quello delle sole percentuali, hanno lati buoni e lati cattivi, e possono essere applicabili or l'uno or l'altro a seconda del luogo e delle persone. Nè vale poi la pena di fissare come principio se i titolari dell'Ufficio devono essere avvocati di grido o solo dei giovani tirocinanti; anche qui i criteri della scelta possono variare da un caso all'altro.

VILLARI. Convengo con l'on. Rossi sull'opportunità di fissare delle linee di condotta assai larghe e generiche per quanto riguarda questo servizio. Tuttavia vi sono dei punti, sui quali non è opportuno di lasciare all'Amministrazione una libertà troppo estesa, che finirebbe anche per impaciarla.

Per quanto riguarda l'Ufficio di Washington, c'è un primo quesito, al quale si deve assolutamente rispondere sì o no: deve cioè esistere un Ufficio centrale in Washington? Posto che a tale domanda sia risposto affermativamente, solo allora potrà dirsi se ed in quanto possa essere fissata la natura dei rapporti che questo deve avere con gli Uffici legali consolari. E per questa seconda questione riconosco che le direttive debbano essere date da noi con criteri di massima che consentano una certa larghezza di interpretazione. Ma, ripeto, al primo quesito occorre che il Consiglio dia una risposta decisiva ed esplicita.

BERTONI. Mi associo completamente a quanto ha detto il collega Rossi. Credo che sarebbe un errore fissare delle direttive inderogabili, che potrebbero intralciare l'opera dei nostri agenti all'estero, dalla diligenza dei quali dipende in gran parte il buon andamento dei servizi.

Il senatore Villari ritiene che per alcuni punti, e specialmente su ciò che si riferisce alla esistenza o meno dell'Ufficio centrale, la nostra linea di condotta debba essere fissata preventivamente; ma anche a questo riguardo non vedo perchè dovrebbero essere fissati dei canoni inderogabili.

L'Ambasciatore attuale ritiene che l'Ufficio centrale risponde ad una necessità; le sue ragioni ci convincono e noi deliberiamo che l'Ufficio continui a funzionare; domani, per mutate condizioni di cose e di ambiente, un nuovo Ambasciatore o lo stesso marchese Cusani potrebbe mostrarci l'opportunità di sopprimere l'Ufficio, ed allora noi potremmo nuovamente esaminare la questione senza l'intralcio di inutili pregiudiziali. Così pure per quanto riguarda la retribuzione dei direttori degli Uffici legali, pur facendo omaggio all'ingegno e alla perspicacia del barone Carbonelli, sono d'avviso che convenga lasciare la questione impregiudicata in modo che, a seconda dell'opportunità, possa essere attuato così il sistema a stipendio fisso come quello a sole percentuali.

DI FRATTA. Io dovrei parlare a lungo su questo argomento, ma siccome la cosa non sarebbe grata al Consiglio, mi limiterò a proporre una pregiudiziale sull'ordine della discussione.

Le questioni principali che si riconnettono al problema dell'assistenza legale degli emigranti nel Nord America possono riassumersi nei seguenti punti: si tratta di vedere se deve sussistere un Ufficio centrale presso la R. Ambasciata in Washington; se il titolare di questo Ufficio debba essere il consulente dell'Ambasciatore e se la spesa per questo servizio particolare debba gravare o meno sul Fondo della emigrazione; quale debba essere l'organizzazione di questo Ufficio e in qual modo possano essere definiti i rapporti fra questo e gli altri Uffici legali consolari; come debbano essere retribuiti i titolari degli Uffici esistenti presso i vari Consolati, quale debba essere l'estensione per territorio della competenza di ciascun Ufficio e quale l'estensione per materia.

A mio modo di vedere, quella della estensione per materia domina tutte le altre questioni e perciò propongo che venga esaminata e discussa per prima dal Consiglio.

Credo che noi avremmo una chiara definizione della materia di cui dovrebbero occuparsi gli Uffici legali del Nord America, solo che guardassimo al modo come sorsero questi Uffici. I Consoli per loro istituto e per legge, debbono provvedere alla difesa dei connazionali residenti all'estero, questa difesa si esercita per grandissima parte in via amministrativa, e quando gli Uffici legali non esistevano ancora, i Consoli la esercitavano come potevano, nei limiti dei fondi ad essi assegnati. Nel

Nord America però l'opera dei Consoli si mostrava da sola inadeguata ai bisogni dei connazionali; sorgevano continuamente questioni per quanto specialmente si riferiva alle successioni, alla liquidazione di indennità dipendenti da infortunio e alla interpretazione di contratti di lavoro. I Consoli cercavano di avviarle per quanto era possibile in via amministrativa; ma ad un certo punto, quando non era più possibile conciliare le richieste delle parti in via bonaria, l'opera del Console doveva necessariamente arrestarsi; il Console avrebbe dovuto adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto nell'interesse dei connazionali non aveva potuto conseguire in via amministrativa; ma ciò non poteva fare sia perchè non disponeva di fondi sufficienti, sia perchè gli mancava la conoscenza perfetta delle leggi locali così di diritto sostanziale, come di diritto processuale. E allora, poichè non era possibile lasciare indifesa una così larga parte degli interessi degli emigranti, intervenne il Commissariato con la istituzione degli Uffici legali. Nella mente di chi ideò questi Uffici, doveva essere chiaro, a me sembra, il concetto che essi dovessero provvedere alla tutela legale degli interessi degli emigranti, soprattutto nelle vie giudiziarie, ferma restando quella tutela che i Consoli già esercitavano nei limiti della loro attività. Però col tempo la somma degli affari affidati agli Uffici legali venne crescendo; l'istituzione di questi Uffici fece comodo ai Consoli che a poco a poco si sbarazzarono di una gran parte del lavoro amministrativo che prima avrebbero dovuto compiere essi stessi, e così la funzione degli Uffici legali, nati per l'assistenza dei connazionali nelle vie giudiziarie, divenne di carattere prevalentemente burocratico; oggi il direttore dell'Ufficio legale fa poche pratiche e sbriga molto lavoro amministrativo sostituendosi per un certo ordine di servizi al Console. Io non voglio discutere ora se questo sia bene o male, se sia unicamente dovuto ad una imperiosa necessità di contingenze; quando esamineremo questo argomento dirò il mio pensiero. Il punto centrale della questione deve essere per ora questo: lo stato attuale delle cose deve perdurare? È possibile tornare indietro? Quali altre providenze bisogna chiedere allo Stato perchè i Consoli siano messi in grado di esercitare direttamente l'azione amministrativa senza farne gravare le spese sul Fondo per l'emigrazione? Ecco perchè io chiedo che sia invertito l'ordine della discussione, perchè si possa prima di tutto dichiarare in quali limiti per materia deve essere contenuta l'azione dei nostri Uffici legali.

CABRINI. Io sono convinto della opportunità che la proposta del collega Di Fratta venga accolta dal Consiglio e perciò esprimo il desiderio che ci sieno comunicati gli elementi statistici del lavoro finora compiuto dagli Uffici legali. Taluni che hanno visto le cose da vicino, affermano

che i quattro quinti del lavoro fatto dagli Uffici legali riguarda servizi di tutela svolti a vantaggio degli italiani residenti all'estero, non in quanto sono emigranti, ma in quanto sono cittadini del Regno; riguardano, cioè, obblighi creati ai consoli dalla legge consolare e non attengono a quella parte di servizi, per i quali fu istituito il Fondo per la emigrazione coi danari degli stessi emigranti. Intendo riferirmi specialmente al servizio delle successioni semplici. La questione ha già avuto eco alla Camera, ed io desidero che sia posta qui nei suoi veri termini. Si dice perfino che gli Uffici legali si occupino anche di interessi di industriali e di commercianti residenti all'estero; tutta brava gente che ha delle benemerienze verso il nostro paese ed a vantaggio della quale io sarei il primo a votare un aumento del bilancio degli esteri; ma che non ha diritto in nessun modo di fruire di quel fondo speciale a cui non ha dato nessun contributo.

La questione è assai importante anche perchè quando l'opera dei Consoli del Nord America fosse pagata in gran parte coi fondi della emigrazione, si verrebbe a creare anche nei nostri Consoli in altri paesi il diritto di invocare, in base al precedente costituito, un uguale trattamento.

CIOSTRI. Il Commissariato non è ora in grado di fornire al Consiglio delle statistiche particolareggiate, perchè, data la organizzazione attuale dei servizi, mancano all'Ufficio gli elementi necessari. I dati di cui disponiamo non contengono una specificazione numerica particolareggiata e completa degli affari trattati dagli Uffici legali. Sono già stati compiuti gli studi per impiantare una nuova forma di statistica, ma la distribuzione ai vari Consolati dei moduli di statistica non è stata ancora fatta in attesa che il Consiglio deliberasse se la trattazione di determinati affari (quali ad esempio le successioni semplici) dovesse rientrare nella competenza degli Uffici legali. Per la conoscenza che ho di questo servizio e per l'esame minuto che ho fatto di volta in volta delle statistiche semestrali finora inviate dai vari Consolati, posso però dire che sia esagerato affermare che i quattro quinti del lavoro degli Uffici legali riguardi la liquidazione di successioni semplici. Queste anzi sono in una proporzione molto modesta in confronto a tutto il resto del lavoro. Per citare un dato di cui dispongo in questo momento, posso assicurare il Consiglio che le successioni semplici trattate dall'Ufficio legale di New York durante l'anno 1912 rappresentano solo il 13 per cento di tutti gli affari. Questa cifra può parere irrilevante quando si pensi che le riscossioni totali fatte in quel periodo dall'Ufficio di New York anche per liquidazioni di indennità in seguito ad infortunio, per ripetizione di salari e per liquidazioni di assicurazioni ascessero a circa un milione di lire.

BODIO, *presidente*. La definizione della competenza degli Uffici legali è del più alto interesse. L'esame però di questa questione non dovrebbe condurre ad escludere dagli Uffici legali la trattazione di affari di cui essi già si occupano e che riguardano più strettamente i connazionali residenti all'estero in quanto sono cittadini del Regno, e non in quanto sono emigranti. Ove si ponesse questa premessa, si potrebbe arrivare ad ammettere che il Consolato avesse due Uffici legali, uno per gli emigranti considerati come tali, e uno per tutti gli altri connazionali. L'indagine nostra dovrebbe piuttosto mirare a stabilire per quanta parte la spesa debba gravare sul Fondo dell'emigrazione e per quant'altra parte sul bilancio dello Stato.

ROSSI LUIGI. A me pare che la questione della competenza degli Uffici legali si possa esaminare fino da ora, senza attendere che ci siano comunicati i dati relativi al lavoro da essi fatto fin qui; la discussione può aver luogo ugualmente per vedere quanto occorra fare per l'avvenire.

Innanzitutto non credo che si possa adottare il criterio proposto dal collega Cabrini, secondo il quale il Commissariato dovrebbe provvedere alla tutela dell'emigrante fino a che questi rimane tale, disinteressandosi completamente dei suoi bisogni quando essi riflettano più strettamente la sua qualità di cittadino. Non sarebbe sempre facile in pratica fare questa distinzione e, in secondo luogo, se si ammettesse questo principio, tutti i servizi dell'assistenza legale dovrebbero far carico al bilancio generale. È necessario invece adottare dei criteri di distinzione, quanto più sia possibile larghi, tenendo il dovuto conto delle esigenze pratiche. Dal momento che il Ministero degli esteri non ha per ora la possibilità di destinare dei fondi a questo servizio, non so come potremo, ad esempio, pagare l'assistenza dei nostri Uffici legali per le piccole successioni. Noi potremo dichiarare il principio che la competenza di spesa per alcuni dei servizi legali spetta al Ministero, ma fino a tanto che il Ministero non sarà in grado di darci il suo contributo, non potremo fare un passo indietro.

Gli aventi diritto alle piccole successioni sono in generale povera gente, che non può rimanere priva di assistenza fino a che non sarà decisa la questione della competenza a sostenere la spesa del servizio. In sostanza, è da tener presente che il Commissariato fu indotto ad organizzare i servizi di assistenza legale nel Nord America perchè gli organi diretti del Ministero dagli esteri non erano nella possibilità di provvedervi coi propri mezzi.

VIGONI. Dalle discussioni avvenute sin qui, sia in seno alla Commissione di vigilanza, sia in seno al Consiglio, mi sono formato il convinci-

mento che per molta parte dei servizi legali nel Nord America non è possibile fissare criteri di massima, perchè si correrebbe il rischio di cristallizzare l'organizzazione di questi servizi, che devono invece avere la più grande elasticità e devono adattarsi alle mutevoli condizioni di ambiente, di persone e di legislazione in quei paesi. Ciò sia detto per quanto riguarda l'Ufficio centrale in Washington e i suoi rapporti con gli Uffici legali consolari, sia per i rapporti tra Ambasciata e Consolati e questi e il Commissariato. Non saprei però ammettere eguale elasticità per quanto riguarda la materia di cui debbono essere investiti gli Uffici legali. Su questo argomento noi dobbiamo fissare criteri di massima precisi, per evitare che si affermi sempre più la tendenza a far gravare sul Fondo per l'emigrazione tutti i servizi di assistenza dei connazionali residenti nel Nord America. Debbo aggiungere ad onore della Commissione di vigilanza, della quale faccio parte, che da più tempo essa, vedendo crescere di anno in anno gli stanziamenti per l'assistenza legale, si è preoccupata del pericolo che i Consoli riversino sugli Uffici legali molta parte di quel lavoro che sarebbe invece di loro stretta competenza. Per queste ragioni ritengo opportuno che sia votata una sospensiva per dar modo al Commissariato di raccogliere dati precisi sul movimento degli affari da essi trattati e sulla entità di ciascuno dei servizi svolti. Così soltanto noi potremo vedere quante pratiche trattate dai nostri Uffici avrebbero dovuto invece essere di competenza dei Consoli ed in conseguenza quali economie si potrebbero realizzare dando agli Uffici legali un nuovo indirizzo.

MIRAGLIA. Dalla esperienza che per ragioni del mio ufficio ho fatto intorno alle condizioni della nostra emigrazione, ho tratto il convincimento che in questa materia dell'assistenza legale, come in tutti i servizi organizzati dal Commissariato all'estero, bisogna adottare dei criteri di competenza larghi quanto più sia possibile. Se in attesa che il Ministero ci dia il suo contributo pei servizi legali, noi restringeremo i limiti della competenza degli Uffici legali, renderemo il più segnalato servizio alla numerosa schiera di persone che vive di sfruttamento alle spalle degli emigranti. I connazionali residenti all'estero hanno una quantità di bisogni ai quali gli organi dello Stato e quelli che li coadiuvano devono provvedere col maggiore interessamento per non farli cadere in mano di speculatori. L'Ufficio del Banco di Napoli ha dovuto fare in New York cose che possono parere superflue o estranee alle sue competenze. Così, per esempio, ha dovuto assumere un notaio per evitare che gli emigranti si rivolgessero ai soliti faccendieri che li opprimono con la ripetizione di una quantità di spese; per tenere intorno a sè tutta questa gente il Banco di Napoli ha dovuto stampare migliaia di copie dell'almanacco del Bar-

banera; tenere a disposizione degli emigranti quei foglietti ricamati, di cui essi si servono per scrivere alle famiglie al principio dell'anno; e mandare negli uffici corrispondenti per migliaia di lire di francobolli italiani da 25 centesimi, che i contadini accludono nelle loro lettere alla famiglia per la risposta. Gli speculatori, i banchisti, i notai pubblici, si valgono appunto di tutti questi piccoli mezzi per richiamare la clientela, e il Banco ha imparato coll'esperienza che bisogna servirsi delle loro stesse armi per combatterli.

Ho premesso queste notizie, appunto per dimostrare al Consiglio che, se noi non faremo più trattare dagli Uffici legali le piccole successioni, i nostri connazionali cadranno nella rete di avvocati ingordi, che falciadranno quelle piccole somme che possono venir liquidate in favore degli eredi di poveri lavoratori morti nel Nord America.

Non mi impensierisce il fatto che i Consoli possano sgravarsi di parte dei loro incarichi per riversarli sugli Uffici legali. Bisogna considerare che i nostri Consolati sono oggi troppo pochi e che il lavoro ad essi affidato è troppo superiore a quello che legittimamente si potrebbe da essi pretendere. Come gli addetti commerciali, così gli addetti e gli ispettori per l'emigrazione, le libere istituzioni di patronato, gli Uffici legali dovrebbero appunto servire ad integrare l'opera e l'attività dei Consoli, che non può più ormai essere adeguata ai bisogni ed ai servizi cui deve provvedere. Dopo tutto, noi ci preoccupiamo di un fatto assai piccolo, che gli Uffici legali possano in qualche caso occuparsi di interessi che non riguardino strettamente l'emigrante, il povero lavoratore, ma la persona agiata, e curi anche talune successioni di qualche importanza; ma il male non sarebbe poi tanto esteso e tanto grave da consigliarci di abolire addirittura il servizio delle successioni semplici.

Il Banco di Napoli sarà lieto se potrà anche in questo servizio prestare opera utile al Commissariato ed io mi metto fin d'ora a disposizione dell'Ufficio. Il Banco ha già assunto il servizio delle rimesse delle indennità liquidate in seguito ad infortunio nei paesi di Europa. Sarei ben lieto se mi si chiedesse di fare altrettanto anche pel Nord America.

LIBERTINI. Il comm. Di Fratta ha sollevato la pregiudiziale che, prima di ogni altra questione, occorra esaminare e decidere quella della competenza per materia degli Uffici legali nel Nord America. Ed io sarei d'accordo con lui, perchè non è giusto che col fondo costituito dagli emigranti si paghino dei servizi che devono, sia pure in piccola parte, andare a vantaggio di altre classi di cittadini. Ma è poi facile definire i limiti di questa materia? Potremo noi trovare una linea di demarcazione netta e sicura? Io credo di no, e perciò desidero prospettare al Consiglio una

soluzione che risolverebbe una volta per sempre la difficilissima questione di cui ora ci occupiamo.

Dall'esame della relazione e dai contratti stipulati coi dirigenti degli Uffici legali ho rilevato che non è esatto dire che, dove gli avvocati sono retribuiti a stipendio, gli emigranti hanno il vantaggio di pagare delle percentuali molto più basse sulle somme liquidate in loro favore, in confronto di quegli altri luoghi dove l'avvocato non ha uno stipendio fisso. La verità è che, se c'è una differenza, questa è tanto lieve, che i vantaggi non compensano la spesa che il Commissariato sostiene. Ciò posto, io proporrei di abolire gli stipendi lasciando che gli avvocati sieno pagati dagli stessi interessati a percentuali sulle somme liquidate. In questo modo non avremo bisogno di esaminare così minutamente come si vorrebbe se un determinato affare è o meno di competenza dei nostri Uffici legali. Se all'opera del nostro legale ricorrerà anche chi non è emigrante, sarà lui stesso, con la percentuale sulle riscossioni, che si pagherà l'avvocato, e il Fondo per l'emigrazione non ne risentirà danno alcuno.

GIUFFRIDA. Il senatore Vigoni ha posta la pregiudiziale che si debba procedere ad una più ampia istruttoria della questione prima di risolverla. A me sembra però che difficilmente si potrebbero avere maggiori elementi di quelli di cui ora disponiamo. Il Commissariato ha ormai sei anni di esperienza in questo servizio, e nelle due relazioni fatte dal barone Carbonelli e dal cav. Chiostrì sono chiariti i termini della questione e sono riassunte tutte le critiche mosse al servizio. Pregherei perciò il senatore Vigoni di non insistere nella sua pregiudiziale.

L'argomento di cui ci occupiamo è certamente assai vasto e male si presterebbe ad una discussione generale; perciò io accederei alla proposta del comm. Di Fratta di esaminare partitamente ciascuna parte della questione, cominciando da quella della competenza per materia degli Uffici legali; la quale è certo la più importante fra tutte, e non si può lasciare sottoposta a mutevolezza di criteri. Il servizio deve essere determinato nel suo contenuto dall'Amministrazione che ne sostiene la spesa. Il Consiglio dovrà, a mio modo di vedere, rispondere in modo categorico a questi due quesiti: quali cioè debbano essere i rapporti giuridici pei quali gli Uffici legali sono competenti a prestare assistenza, e se gli Uffici legali debbano occuparsi solo delle pratiche di carattere giudiziario, o non anche di quelle di carattere amministrativo.

Data l'ora tarda, il Consiglio potrebbe rinviare la discussione ad una prossima seduta.

BODIO, *presidente*. Il seguito della discussione sugli Uffici legali è rinviato e il Consiglio resta convocato per domani, alle ore nove.

La seduta è tolta alle ore 12.30.

Adunanza del 22 maggio 1913.

Sono presenti: il senatore prof. LUIGI BODIO, *presidente*; il conte G. GALLINA, *commissario generale*, e gli onorevoli consiglieri: BETTONI, BOMBELLI, BROFFERIO, BRUNO, CABBINI, CELLA, DI FRATTA, GANDOLFI, LIBERTINI GESUALDO, MORPURGO, MOSCARELLA, PANTANO, QUAGLINO, VIGNI, VILLARI.

Assistono i commissari: cav. uff. G. CHIOSTRI, comm. G. DE MICHELIS, comm. E. ROSSI, e il segretario del Consiglio cav. G. RUSSO. Interviene il barone CARBONELLI, *consigliere di Stato*.

La seduta è aperta alle ore 9.40.

CHIOSTRI. Poichè il Consiglio nella sua seduta di ieri ha deliberato di esaminare innanzi tutto quali affari debbano essere trattati dagli Uffici legali, prima che si riprenda la discussione, credo opportuno di esporre le linee generali dei servizi disimpegnati dagli Uffici legali e di parlare brevemente della estensione del servizio dell'assistenza legale per materia e per territorio.

Il compito principale affidato agli Uffici legali quando furono istituiti fu quello dell'assistenza dei nostri emigrati nelle controversie dipendenti da infortunio sul lavoro. Ma siccome si trattava principalmente di infortuni mortali, i nuovi Uffici furono spinti ad occuparsi anche delle relative successioni e così a poco a poco trattarono anche le successioni non dipendenti da infortunio, in quei casi in cui era necessario l'intervento di un avvocato per atti da compiersi davanti ai tribunali locali. Fin dai primi tempi gli Uffici si occuparono inoltre di riscossione di salari. Quando poi nel 1907-908 la tremenda crisi finanziaria che imperversò sugli Stati Uniti portò come contraccolpo il fallimento, talvolta anche doloso, di molti banchieri presso i quali i nostri emigrati avevano depositati i loro risparmi, gli Uffici legali dovettero occuparsi di truffe e di frodi. Però fu sempre scopo principale degli Uffici l'assistenza in casi di infortunio e le istruzioni più volte emanate dal Commissariato ai Consoli ribadirono sempre il principio che gli Uffici legali dovessero occuparsi di infortuni, nonchè di successioni dipendenti da infortunio, di riscossione di salari non pagati e in

generale di tutte le controversie derivanti da rapporti di lavoro. Però, come si può rilevare da una lettera diretta al Console generale in Denver (riportata nell'allegato 6 della relazione del Commissariato all'on. Consiglio), il nostro Ufficio credette opportuno di lasciare anche una certa latitudine di poteri ai Consoli perchè potessero caso per caso estendere le attribuzioni degli Uffici legali a speciali e determinati casi degni di considerazione.

I Consoli, dal canto loro, hanno più volte richiamata l'attenzione del Commissariato sulla impossibilità di limitare l'assistenza legale a certe determinate categorie d'interessi, escludendo da ogni protezione altri interessi non meno legittimi. Specialmente per quanto riguarda le successioni essi ebbero a far rilevare come non sia possibile provvedere soltanto a quelle dipendenti da infortunio, escludendo dalla competenza degli Uffici legali le successioni semplici.

A questo proposito quei funzionari osservano che, se è giusto che in Italia nei casi di infortunio sul lavoro si diano maggiori diritti alle famiglie delle vittime, che non in caso di morte naturale, in considerazione di una vita prematuramente spezzata, in America invece la disparità di trattamento non ha quasi ragione di essere, perchè i nostri emigrati sono quasi tutti nel fiore degli anni e, anche quando muoiono di malattia, ciò è dovuto generalmente agli eccessivi disagi e alle condizioni antigieniche del loro lavoro, di modo che anche in questo caso essi possono considerarsi vittime di infortuni sul lavoro. Di più, fra due famiglie di cui una perde il proprio congiunto per infortunio e l'altra per morte naturale, è più da compiangersi questa ultima perchè non ha nemmeno il beneficio dell'indennità. Da ciò la necessità di tutelare anche quel piccolo peculio che proviene da successioni semplici e che è costituito da sudati risparmi.

Il Commissariato, dal canto suo, ha dovuto riconoscere che, se in linea generale si può limitare l'azione degli Uffici legali a determinate categorie di interessi, ci sono dei casi in cui è necessario lasciare una certa latitudine ai Consoli che dirigono il servizio. Anche il barone Carbonelli, dopo aver diligentemente esaminato lo stato delle cose, è venuto alle stesse conclusioni. Egli osserva che è molto difficile stabilire quando l'emigrante cessa di esser tale e va quindi considerato alla stregua di tutti gli altri cittadini, e conclude proponendo che l'assistenza legale debba estendersi a tutti quegli interessi che ne appaiono degni.

Il Comitato dell'emigrazione, esaminata la questione nella seduta del 18 novembre scorso, entrò esso pure in questo ordine di idee ed espresse l'avviso che l'assistenza legale riguardi le vertenze degli emigranti, segnatamente quelle relative ad infortuni, ripetizione di salari non pagati,

licenziamenti arbitrari e così via; che esso riguardi pure la liquidazione delle piccole successioni „

Un problema assai grave e che interesserebbe risolvere sollecitamente è anche quello della maggiore estensione territoriale da darsi al servizio di assistenza legale. Attualmente l'azione degli Uffici legali si svolge principalmente nel capoluogo della circoscrizione consolare nel quale ha sede e nelle immediate vicinanze. Quando si consideri che negli Stati Uniti risiedono 1,700,000 italiani, e che per provvedere alla loro protezione vi sono solo 7 Consolati e che ciascuno di essi estende in media la propria giurisdizione sopra un territorio che è tre volte e mezzo l'Italia, e che se in qualche luogo la popolazione italiana è in prevalenza raggruppata nei grandi centri urbani, nella più gran parte dei casi essa è sparsa e disseminata su tutto il territorio, apparirà evidente la necessità e ad un tempo la difficoltà di provvedere con mezzi adeguati ad estendere l'assistenza legale anche nelle località più remote.

Il barone Carbonelli ha studiato con molto amore questo problema ed ha rilevato le grandissime difficoltà che ne rendono disagiata la soluzione. Il modo migliore per risolvere la questione sarebbe, secondo che egli propone, quello di triplicare o almeno di duplicare gli uffici consolari. La necessità di aumentare il numero dei Consolati negli Stati Uniti è stata più volte e in varie occasioni riconosciuta nei due rami del Parlamento e dalla stessa autorevole Commissione incaricata nel 1909 da S. E. Tittoni di studiare la riforma consolare. Se il Consiglio dell'emigrazione emettesse anch'esso un voto in tal senso, ciò non potrebbe che affrettare la soluzione. Intanto il Commissariato si propone di provvedere provvisoriamente, coi mezzi che sono in suo potere, sia incitando gli avvocati direttori degli Uffici legali a stendere in tutto il territorio della propria circoscrizione una fitta rete di avvocati corrispondenti che possano trattare gli affari degli emigrati, sia aumentando il numero degli investigatori perchè possano accorrere anche in località remote per raccogliere le prove necessarie a sostenere i giudizi dipendenti da infortunio sul lavoro, sia infine creando delle succursali degli Uffici legali presso talune agenzie consolari. In questo senso il Commissariato ha già iniziato un esperimento presso l'Agenzia consolare di Seattle nello Stato di Washington che, per la grande distanza che lo separa dal capoluogo del distretto consolare, non poteva essere sottoposto ad una vigilanza diretta e continua per parte del Console di San Francisco.

E poichè ho la parola, credo opportuno di aggiungere che ho profittato del breve intervallo tra le due sedute del Consiglio per procurarmi altri

dati di fatto sul funzionamento degli Uffici legali, che varranno a rispondere a talune obiezioni sollevate nel corso della discussione di ieri.

Innanzi tutto è stato espresso il dubbio che le successioni semplici rappresentino una proporzione rilevante sulla somma degli affari trattati dagli Uffici legali. Come ho già accennato ieri, lo spoglio statistico dei dati forniti dagli Uffici legali è laborioso, a causa della attuale disposizione dei prospetti in uso. Tuttavia ho potuto fare eseguire la ripartizione in categorie delle somme incassate durante l'anno 1912 dai tre uffici più importanti di New York, Filadelfia e Chicago. Da tali calcoli è risultato per l'Ufficio legale di New York che su dollari 204.963, 01 incassati nel 1912, le somme liquidate per successioni semplici ammontano a dollari 28.455, 48, rappresentando il 14 per cento del totale. Per l'Ufficio di Filadelfia lo spoglio si è potuto fare soltanto per il 2° semestre del 1912, perchè prima non si inviavano che degli specchietti riassuntivi; in questo periodo vennero liquidati da quell'Ufficio dollari 24.268, 21 per infortuni mortali, dollari 1159, 20 per infortuni non mortali e dollari 2132, 25 per riscossioni di salari, e complessivamente per tutti e tre i gruppi dollari 27.559, 66.

Inoltre furono liquidati dollari 2793, 42 per successioni semplici, che costituiscono quindi il 9, 2 per cento delle somme liquidate dall'Ufficio nel semestre, le quali ascsero complessivamente a dollari 30.533, 08.

L'Ufficio di Chicago, infine, in tutto l'anno 1912 liquidò in favore di emigranti, dollari 83.164, 61 per infortuni mortali, dollari 8142, 50 per infortuni non mortali; per riscossione di salari dollari 5772, 31; come premi di assicurazione dollari 800; per varie altre cause dollari 14, 24 e complessivamente dollari 97.893, 66. Le successioni semplici ammontarono nello stesso periodo a dollari 11.702, 92, pari ad una percentuale del 10, 6 su tutti gli affari trattati che ascsero complessivamente a dollari 109.596, 58.

Ora generalmente si dice che le successioni assorbono i quattro quinti del lavoro degli Uffici legali. L'equivoco si spiega facilmente, perchè anche gli infortuni mortali non sono che successioni, ma costituiscono il lavoro tipico degli Uffici legali.

Ieri l'on. Libertini giustamente si occupava dell'aumento della spesa che il Commissariato sostiene per gli Uffici legali. Però questo aumento deve essere messo in raffronto con l'aumento costante dei risultati. Un confronto esatto fra spesa ed incassi non mi è stato possibile farlo, data la brevità del tempo interceduto tra le due sedute del Consiglio, perchè nei prospetti che posseggo la spesa è calcolata per esercizio finanziario e gl'incassi per anno solare. Ad ogni modo le cifre seguenti avranno per lo meno un valore indiziario:

Spesa sostenuta dal Fondo per l'emigrazione calcolata per esercizio finanziario		Incassi calcolati per anno solare		Percentuale della spesa sugli incassi
Esercizio	Spesa — Lire	Anno	Incassi — Lire	
1906-1907	30 000	1906	52 500	56 %
1907-1908	60 000	1907	71 800	83 „
1908-1909	82 500	1908	500 000	16 „
1909-1910	153 500	1909	965 000	15 „
1910-1911	191 000	1910	1 626 000	11,74 „
1911-1912	235 000	1911	2 453 500	9,5 „
„	235 000	1912	2 840 000	8,3 „

Astraendo dunque dai primi due anni nei quali la percentuale della spesa fu assai elevata in confronto dei risultati perchè gli Uffici legali cominciavano appena a funzionare, si può rilevare come tale proporzione è andata rapidamente decrescendo fino a raggiungere il 9,5 per cento nel 1911. Se poi si confronta la spesa sostenuta nell'esercizio 1911-1912 con gli incassi realizzati durante l'anno 1912, anzichè con quelli del 1911, la proporzione è ancora minore, discendendo all'8,3 per cento.

L'on. Vigoni poi si preoccupava del pericolo che i Consoli, per sottrarsi a parte delle spese alle quali sarebbero obbligati per provvedere all'andamento dei servizi, scaricassero alcuni loro oneri e alcune funzioni sugli Uffici legali e, di riflesso, sugli assegni dati dal Commissariato per il funzionamento degli uffici stessi. A questo proposito mi corre l'obbligo di ricordare al Consiglio che gli assegni consolari sono ancora quelli che erano 30 anni fa, mentre la somma dei servizi a cui si deve provvedere si è duplicata o triplicata nel frattempo. Nel 1909 la Commissione per il riordinamento dei servizi consolari, che era presieduta dall'on. Boselli, e della quale facevano parte fra gli altri il nostro presidente, senatore Bodio, ed altri autorevoli parlamentari, quali l'on. Cappelli, e i senatori De Martino e Cavasola, studiando la questione degli assegni, mise a confronto Consolato per Consolato, la spesa che sostiene lo Stato italiano con quella sostenuta dagli altri paesi per le proprie rappresentanze e, mentre concluse che convenisse abolire quella specie di sistema di appalto ora vigente, per il quale il Console in corrispettivo dell'assegno fisso che riceve assume su di sè il carico delle spese di ufficio, senza doverne render conto al Ministero, sistema che è fonte di una quantità di sospetti e di incon-

venienti, riconobbe che gli attuali assegni consolari sono assolutamente inadeguati alle cresciute esigenze dei servizi, e propose che lo Stato assumesse per suo conto le spese di ufficio e che l'assegno consolare dovesse servire unicamente per le spese personali del Console. Ma era tale l'aumento di spesa che questa riforma importava, appunto per far fronte in modo adeguato alle cresciute esigenze del servizio consolare, che essa non fu finora attuata per l'aggravio di vari milioni che portava allo Stato.

Per dare un esempio dello stato attuale delle cose, dirò quali sono le condizioni del Consolato di Filadelfia sotto questo rispetto.

L'Ufficio legale di Filadelfia ebbe finora una dotazione di 39 mila lire. Ora però, su parere dell'on. Commissione parlamentare di vigilanza ed in considerazione delle osservazioni fatte dal barone Carbonelli, è stato destinato a quell'Ufficio un nuovo impiegato, prima addetto all'Ambasciata di Washington, di modo che la spesa attuale effettiva è di circa 48 mila lire per la quale viene data al Commissariato dal Console una minuta giustificazione. Il Ministero dà al Console di Filadelfia uno stipendio di 5 mila lire lorde e 25,000 di assegno; mentre i diritti consolari si possono calcolare a 15 mila lire annue. Queste somme, depurate delle ritenute varie, quali ritenuta pensione, ricchezza mobile, perdita di cambio ed altro, si riducono a complessive lire 42 mila circa. Se, dunque, il console dovesse provvedere alle spese di assistenza legale senza i fondi del Commissariato dovrebbe rimettere di sua tasca 3 o 4 mila lire per questo solo servizio e non potrebbe provvedere nè al suo mantenimento personale, nè agli altri servizi. E basterebbe accennare sommariamente a questi altri servizi che un Consolato deve disimpegnare per vedere quale somma di lavoro è concentrata in esso. Il Console è commissario di leva, è sindaco, è notaio, è ufficiale di stato civile, ha attribuzioni di autorità marittime, tutti i Ministeri si rivolgono a lui per una quantità molteplice e varia di pratiche e, dove non c'è agenzia del Banco di Napoli, il Console deve provvedere anche alle rimesse degli emigrati. Il comm. Miraglia ha accennato ieri alle esigenze innumerevoli dei nostri emigrati, esigenze giustificatissime perchè si tratta di povera gente che ha bisogno di essere assistita ad ogni passo, ma tutto ciò apporta un lavoro enorme.

Concludendo, è certo che la spesa attuale che il Commissariato sopporta per questo servizio è necessaria e pienamente giustificata. Ma aggiungo che la spesa attuale è assolutamente inadeguata alla estensione che il servizio dovrebbe prendere e che quindi occorre che o Commissariato o Ministero si dispongano a dare nuovi fondi. Io credo che non ci sia altro ramo di assistenza che possa riuscire tanto utile quanto quello

di cui si tratta e che risponda più di questo ad un preciso dovere dello Stato verso gli emigranti. Infatti coi servizi di assistenza legale non si tutela soltanto le sostanze, ma la vita stessa degli emigranti, perchè, quando le grandi compagnie industriali d'America avranno constatato che c'è chi fa pagar cara la vita dei nostri lavoratori, saranno più caute nel loro stesso interesse e avranno maggior cura nel prevenire gli infortuni.

VIGONI. Desidero rettificare un malinteso. Ieri io non ho detto o non avrei voluto dire che i Consoli per risparmiare parte delle spese che ora sostengono, cercheranno di farle gravare sull'assegno che il Commissariato dà per gli Uffici legali. Intendevo soltanto dire che è molto facile che i Consoli talvolta si sgravino di qualche affare, assegnandolo agli Uffici legali, mentre sarebbe di loro stretta competenza.

CHIOSTRI. Anche a questo proposito io credo che l'operato del Console si possa giustificare nel senso del maggior interesse dell'emigrante. Quando il Console ritenga utile di valersi dell'opera del legale posto a sua disposizione per meglio proteggere i diritti dei nostri lavoratori ricorrendo alla competenza specializzata dell'avvocato conoscitore delle leggi e delle procedure localmente in vigore, io credo che non si possa biasimare, anche se i casi per i quali egli si vale dell'avvocato non rientrano nella competenza ordinaria degli Uffici legali.

DI FRATTA. Se ho bene intesa la lucida relazione del cav. Chiostri, la questione si presenta sotto i seguenti aspetti. Si dice innanzi tutto che il servizio di assistenza legale riesce di grande utilità per gli emigranti; anzi i fondi attualmente stanziati non permettono di dare a questo servizio quello sviluppo che sarebbe desiderabile. Conclusione di questa prima proposizione è che bisogna aumentare i fondi, e poichè il Ministero degli esteri non può dare nessun contributo, l'aumento della spesa dovrà gravare sul Fondo per l'emigrazione. In termini più chiari si dice: il servizio è utile, ma l'emigrante se lo deve pagare di tasca sua e siccome non è giusto istituire una discriminazione fra i vari servizi raggruppati negli Uffici legali, così questi devono intervenire sia che si tratti di successioni semplici, di successioni qualificate, sia che si tratti di riscossioni di salari, di frodi perpetrate in danno di emigranti, ecc.

A me pare che in questi termini la questione sia stata mal posta. I Consoli, dicevo ieri, hanno per compito principale la tutela degli Italiani residenti all'estero sia che si tratti di emigranti, sia che si tratti di qualsiasi altra classe di cittadini. Chiunque si trova all'estero ed ha bisogno di tutela, ha diritto di rivolgersi all'organo appositamente istituito dallo Stato, e cioè al Consolato; il quale deve intervenire sia che si apra una

successione semplice, sia che si debba assistere la vittima di un infortunio o gli eredi nella liquidazione delle indennità, sia che si tratti di controversie comunque nascenti da contratto di lavoro. Ma io mi domando: fino a qual punto il Console dovrà intervenire? Fino a che ciò sia compatibile con le sue funzioni amministrative, qualunque sia la natura dell'affare da trattare. L'opera del Console si arresta naturalmente quando l'azione amministrativa non è più sufficiente a risolvere il caso determinato, e diventa necessario adire il magistrato. Solo in questo momento all'azione del Console deve subentrare quella dell'organo speciale pagato coi fondi del Commissariato. Questi, a mio modo di vedere, sono i termini della questione.

Ora si dice che i risultati finora ottenuti con questo servizio siano buoni; nè io voglio negarlo. Osservo però che le cifre addotte dal cavalier Chiostrì nella sua chiara relazione avrebbero bisogno di maggiore discriminazione. Così, per esempio, nelle somme liquidate dagli Uffici legali per successioni dipendenti da infortunio bisognerebbe vedere quanta parte di esse debba considerarsi come indennità alla famiglia superstite e separare questa dalla categoria giuridica delle successioni perchè, come è noto, è controverso se il diritto alla indennità sia o meno un vero e proprio diritto successorio, o non sia piuttosto un diritto di altra natura. È chiaro che i dati circa le successioni dipendenti da infortunio, scissi in queste due categorie di cifre, verrebbero a perdere molto del loro valore probatorio. Ho premesso questa breve osservazione non per giungere a conclusioni catastrofiche. Anzi, io, che ho avuto l'onore di dirigere per 14 mesi il Commissariato dell'emigrazione, ho potuto vedere molte cose che hanno attenuato il criterio giuridico rigido che io avevo di talune questioni. Io ho anche potuto vedere come la tutela consolare, per una quantità di ragioni che non devono costituire una colpa pei Consoli, ma che derivano dalla insufficienza dei mezzi di cui dispone il Ministero degli esteri, non si esplica nel modo ampio e completo che pure sarebbe desiderabile. I Consolati negli Stati Uniti sono appena 7, mentre dovrebbero essere almeno 70 volte 7, ed è naturale che il Console, anche perchè fornito di assegni inadeguati, non abbia mai potuto esercitare la propria azione di tutela oltre un breve tratto di territorio intorno alla propria sede. Ecco quindi la ragione principale e forse unica che ha indotto il Commissariato ad istituire gli Uffici legali. I Consoli poi hanno visto in ciò l'occasione favorevole per sviluppare alcuni istituti di tutela rimasti prima sopiti, ripeto, per la insufficienza dei mezzi di cui dispongono, ed ecco anche qui la ragione per cui si sono andati via via attribuendo agli Uffici legali degli affari che non appaiono di loro stretta attinenza.

Ora possiamo noi, al punto in cui sono le cose, tornare indietro? Io credo di no. Quali che sieno le situazioni giuridiche, quali che sieno le conclusioni logiche che si possono trarre da questo stato di fatto, io credo che non si possa tornare indietro. Ma d'altra parte non è neppure il caso di accrescere la spesa che grava già in misura rilevante sul Fondo per l'emigrazione. I Consoli chiedono continuamente nuovi fondi; ma può il Commissariato concederli senza limitazioni e deve d'altra parte il Ministero degli esteri disinteressarsi completamente di questo servizio?

Noi abbiamo finora provveduto ai paesi dell'America del Nord con buoni risultati; ma non ho bisogno di ricordare al Consiglio quanto sia difettosa l'assistenza legale nell'Argentina e nel Brasile e quanto sarebbe necessario istituire anche in quei paesi dei servizi di assistenza legale sul tipo di quelli che ora funzionano nell'America Settentrionale, nè, per ovvii principii di equità e di giustizia, potremmo trattare ad una stregua diversa gli emigrati nell'America latina che hanno contribuito al pari degli altri alla formazione del Fondo per l'emigrazione. Ma il Commissariato non potrebbe sviluppare maggiormente questi servizi senza compromettere la consistenza delle proprie riserve e senza recare pregiudizio agli altri rami di assistenza cui l'Ufficio ha l'obbligo di provvedere.

Concludendo, il Commissariato, con l'esperimento tentato e riuscito nell'America del Nord, ha tracciato la via che si dovrebbe seguire quando si volesse sinceramente e compiutamente provvedere ad uno dei più vivi bisogni delle nostre colonie all'estero; ma non può far di più. Perciò io propongo che le cose restino allo *statu quo*, pur riconoscendo che sarebbe doveroso e necessario dare il massimo sviluppo all'assistenza legale dei connazionali residenti all'estero.

BODIO. Il comm. Di Fratta richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità che vi è di stabilire un criterio netto di delimitazione fra i servizi di assistenza di carattere amministrativo e quelli di stretto carattere legale. Se ho bene inteso il suo concetto, egli è d'avviso che, fino a quando l'emigrante può essere assistito nelle controversie in qualunque modo nascenti dal contratto di lavoro, con pratiche che non esorbitino dal campo amministrativo, dovrebbe provvedervi direttamente il Console.

L'Ufficio legale dovrebbe sostituirsi all'azione del Console solo quando, per sostenere i diritti degli emigranti, sia necessario adire i tribunali e risolvere le controversie in sede contenziosa. Per la prima parte dovrebbe il Ministero degli affari esteri fornire i mezzi; per la seconda dovrebbe provvedere il Commissariato. Ora io non so se possiamo seguire il comm. Di Fratta in questo criterio preciso. Tutti sappiamo che il Mini-

stero, quali che siano le ragioni giuridiche per cui la spesa dovrebbe far carico ad esso, non ha e non può dare attualmente i fondi occorrenti. Dovrebbe per questo il servizio di assistenza legale rimanere ristretto in quello stato embrionale in cui al presente si trova? Fino a che non sarà chiarito ed accettato il limite di competenza della spesa che il nostro collega vorrebbe stabilire, dovrà una gran parte dei nostri connazionali rimanere priva di un servizio tanto utile e necessario?

LIBERTINI. Io ho seguito con molta attenzione la chiara esposizione fatta dal comm. Di Fratta e convengo con lui sull'obbligo che ha lo Stato di tutelare tutti indistintamente i cittadini, residenti all'estero, siano o no emigranti, obbligo che, secondo quanto ammette lo stesso comm. Di Fratta, non si è potuto adempiere finora con la dovuta ampiezza per la insufficienza degli organi consolari e per mancanza di mezzi. Però le conclusioni alle quali giunge il collega Di Fratta non mi pare che siano pienamente accettabili, perchè l'assistenza legale degli emigranti che vanno a cimentare la vita oltre oceano costituisce una delle principali funzioni, uno dei più precisi doveri del Commissariato. L'Ufficio, animato dal desiderio di dare assetto definitivo a questo servizio, ha inviato in missione negli Stati Uniti il barone Carbonelli perchè studiasse da vicino il funzionamento degli Uffici legali e prospettasse quei problemi inerenti alla materia che si prestano ad una conveniente soluzione. Se noi ammettessimo la pregiudiziale Di Fratta, la missione Carbonelli risulterebbe perfettamente inutile, come sarebbero inutili le discussioni fatte ieri e quelle che si dovrebbero fare ancora per chiarire le varie questioni prospettate dal Commissariato nella sua relazione.

Credo perciò che prima di entrare nel cuore della questione il Consiglio dovrebbe decidere sulla pregiudiziale proposta dal comm. Di Fratta: se cioè si debba rimanere allo *statu quo* o se gli Uffici legali debbano avere nuovo assetto e maggiore sviluppo anche se ciò importi una maggiore spesa. Qualora non si accettasse questa pregiudiziale, io pregherei il comm. Carbonelli di esporre brevemente al Consiglio anche a viva voce i risultati della sua missione e le ragioni che hanno determinato le proposte fatte nella sua relazione scritta. E, in primo luogo, poichè circa il modo della spesa dei fondi destinati a questo servizio vi è disparità di vedute fra il Commissariato, i vari Consoli e il barone Carbonelli, io desidererei che egli accennasse le ragioni per cui egli ritiene più conveniente retribuire i titolari degli Uffici legali a percentuali sugli affari anzichè a stipendio fisso come altri preferirebbe.

CABBINI. Io mi propongo di presentare un ordine del giorno che desidero resti come una nota a verbale, se non avrà la fortuna di essere

approvato dal Consiglio. Noi ci troviamo ora di fronte ad una discussione, che non nascerebbe se non esistesse il Fondo dell'emigrazione. Perchè, prescindendo dalla competenza della spesa, io credo che tutti siamo d'accordo nel riconoscere la necessità di intensificare la tutela dei nostri lavoratori all'estero, anche con gli organi speciali di assistenza legale di cui ora trattiamo. La questione nasce unicamente quando si vuole determinare la provenienza dei fondi occorrenti.

Nella discussione avvenuta fin qui è stato più volte accennato alla necessità di provvedere con più larghi mezzi, non solo ad intensificare l'assistenza legale negli Stati Uniti, ma ad estenderla anche agli altri paesi che hanno colonie italiane. Ed in verità io non vedo come si possano negare ai lavoratori nostri che vivono nell'Argentina e nel Brasile, quelle stesse provvidenze che abbiamo già accordate a quelli degli Stati Uniti. Ora se in pochi anni si sono visti salire in misura così rilevante gli stanziamenti fatti a questo scopo per gli Stati Uniti, è facile prevedere che, quando si dovesse provvedere anche ai bisogni di altri paesi, tutte le disponibilità del Fondo per l'emigrazione rimarrebbero impegnate in questo solo servizio.

Ma io richiamo l'attenzione del Consiglio su un altro aspetto del fatto che non è privo di significato per la politica dell'emigrazione, e cioè la simultaneità della creazione degli Uffici legali e della espulsione dall'America del Nord del personale del Commissariato. È meglio parlar chiaro. Noi avevamo in New York un Ufficio del lavoro, che, per ragioni ancora non bene chiarite, è stato soppresso. Avevamo ancora degli addetti e degli ispettori che sono stati richiamati per la maggior parte, quando ancora di recente fu espresso il desiderio che ne fosse accresciuto il numero. Io non mi rendo ancora conto perchè gli Stati Uniti non possano essere considerati come tutti gli altri paesi dove il Commissariato possa mandare persone di sua fiducia. Per quanto più strettamente si riferisce agli Uffici legali, siccome anche per quanto ho rilevato nella relazione del barone Carbonelli la funzione legale e quella amministrativa non possono essere facilmente distinguibili, noi vedremo che i due scopi si andranno fondendo sempre più intimamente in questo organo speciale che diverrà un congegno dipendente esclusivamente dal Console e dall'Ambasciatore e il Commissariato, che ha istituito il servizio e che avrebbe il diritto di dirigerlo e di sorvegliarlo, si ridurrà ad un ufficio pagatore, e non avrà alcun controllo salvo quello abbastanza sommario che consiste nell'esaminare le statistiche semestrali o annuali che i Consoli sogliono mandare.

Prego perciò il Consiglio di voler prendere in considerazione il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio dell'emigrazione;

“ Riconoscendo la necessità di una più intensa tutela degli emigranti italiani nei paesi di destinazione;

“ Riconoscendo — per ciò che riguarda gli Stati Uniti e il primo esperimento degli Uffici legali istituiti presso alcuni Consolati — la difficoltà pratica di tener distinta la tutela amministrativa (funzione dei Consoli) dalla tutela legale (funzione specifica degli Uffici legali);

“ Considerando che coll'addossare al Fondo per l'emigrazione le spese dell'una e dell'altra tutela si ferirebbe lo spirito della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione e si costituirebbe un pericoloso precedente, creando nei Consolati italiani degli altri Stati esteri di forte afflusso di emigranti italiani il diritto di chiedere la estensione degli Uffici legali alle proprie circoscrizioni;

“ Esprime il voto:

“ che per l'esercizio 1914-915 intervengano opportuni accordi fra il Ministero degli affari esteri e la Commissione parlamentare di vigilanza sulla base di un'equa ripartizione di spese fra Ministero e Fondo dell'emigrazione e con la cooperazione dei funzionari consolari e dell'emigrazione;

“ che per l'esercizio 1913-14 non siano accolte le istanze di aumento degli stanziamenti „

PANTANO. L'on. Di Scalea nella seduta di ieri l'altro ci ha portata la promessa del Ministro di voler collegare più strettamente i rapporti fra il Commissariato e il Ministero anche per quanto riguarda la politica dell'emigrazione. Le parole dell'on. Di Scalea mi confortano da un lato perchè provano come il Governo cominci effettivamente a riconoscere nel Commissariato uno degli strumenti più poderosi per la tutela degli interessi degli Italiani residenti all'estero, ma mi impressionano dall'altro perchè temo che esse mostrino la tendenza del Ministero ad amoreggiare col Fondo per l'emigrazione e ad assorbire il Commissariato. Questa tendenza, se c'è, deve essere combattuta in modo energico, in modo da assicurare al Commissariato quella autonomia che gli è necessaria per svolgere le proprie funzioni ed il Consiglio farà bene ad affermare recisamente il proprio avviso su questo argomento.

Per queste considerazioni consento nelle idee contenute nell'ordine del giorno presentato dall'on. Cabrini, ad eccezione di quelle espresse nell'ultimo capoverso. Il Commissariato che, con iniziativa così geniale ed efficace, ha istituito gli Uffici legali negli Stati del Nord America, sente la necessità di irrobustire questi nuovi organismi e di svilupparne l'azione; ma evidentemente non può e non deve sostenere da solo gli oneri finanziari che dallo sviluppo di questo servizio derivano, ed è quindi giusto

che si chieda l'intervento del Ministero degli esteri per quanto riguarda la spesa, e che in pari tempo si assicuri, come efficacemente osserva il collega Cabrini, la cooperazione dei funzionari consolari e dell'emigrazione in questo speciale servizio. Faccio quindi viva raccomandazione ai colleghi del Consiglio che fanno parte della Camera e del Senato, perchè in seno alle rispettive assemblee si rendano efficaci interpreti del voto che il Consiglio sarà per emettere in questo senso, per modo che esso non resti una pura e semplice aspirazione, ma venga praticamente attuato al più presto possibile. Se il Governo ha più volte dichiarato di non poter assegnare maggiori fondi all'assistenza dei connazionali residenti all'estero, non dobbiamo per questo dichiararci vinti, ma insistere fino a che le nostre giuste richieste sieno accolte.

Non posso consentire nell'ultima parte dell'ordine del giorno Cabrini che vorrebbe esclusa ogni possibilità di aumento degli attuali stanziamenti per l'assistenza legale all'estero pel nuovo esercizio finanziario, perchè ritengo che l'Amministrazione debba esser lasciata libera di fronteggiare con eventuali maggiori assegni speciali e straordinari le esigenze che possono presentarsi quando ancora l'accordo tra Commissariato e Ministero non avrà fissato i limiti della competenza della spesa per ciascuno dei due fondi.

Propongo perciò che l'ordine del giorno Cabrini venga votato per divisione.

LIBERTINI. La discussione svoltasi sin qui prova ancora una volta come sia necessario l'aumento dei Consolati, specialmente nei paesi dove le nostre colonie sono più numerose. I Consoli sono spesso impotenti a provvedere all'assistenza dei nostri connazionali sia per l'insufficienza dei mezzi, sia per la eccessiva estensione del territorio della propria circoscrizione. Propongo perciò che all'ordine del giorno Cabrini sia aggiunto il voto del Consiglio perchè gli organi consolari vengano aumentati non soltanto nelle due Americhe, ma dovunque se ne riconosca il bisogno.

VILLARI. La questione dell'insufficienza degli organi consolari e quella delle attuali esigenze del servizio di assistenza legale sono nettamente distinte e devono essere esaminate separatamente. Una delle ragioni che hanno dato origine all'istituzione del Commissariato è stata appunto quella del bisogno di coadiuvare i Consoli nella loro azione di assistenza, essendo essi per numero e per mezzi impossibilitati a provvedere da soli ai bisogni delle nostre colonie all'estero.

Riconosco benissimo la necessità di spingere il Ministero a rafforzare gli organi consolari e ad aumentarli di numero. È questa una tesi che possiamo e dobbiamo sostenere; ma la soluzione di questo grave problema

richiederà certamente del tempo. Ma fintanto che il Governo non avrà provveduto a ciò che cosa dovrà fare il Commissariato? Questo a me pare debba essere l'oggetto principale della presente discussione. Dovrà cercare di far fronte alle esigenze attuali nel miglior modo che gli sarà possibile coi propri fondi o dovrà attendere il contributo del Ministero per sviluppare il servizio di assistenza legale?

A me pare che ci siamo allontanati dal nodo principale della questione sottoposta oggi all'esame del Consiglio. Si facciano pure voti nel senso espresso dall'on. Libertini, ma si esamini prima di ogni altro l'assetto presente degli Uffici legali per fissare le direttive cui il Commissariato dovrà nel momento attuale attenersi.

DI FRATTA. Il barone Carbonelli, nella parte della sua relazione che si riferisce alla estensione della materia da trattarsi dagli Uffici legali, sostiene che questi Uffici debbono occuparsi anche delle successioni semplici, grandi o piccole che siano, perchè non è possibile fare una netta distinzione fra successioni semplici e successioni qualificate, fra successioni piccole e grandi, e adottare per le une e per le altre una diversità di trattamento. Egli ritiene che in ciascuno di questi casi non si possa negare assistenza ai connazionali. La questione sorge quando si tratta di vedere chi deve esercitare questa assistenza e con quali fondi. Quando il barone Carbonelli osserva che gli avvocati titolari degli Uffici devono essere retribuiti non a stipendio fisso, ma a percentuale, viene implicitamente ad ammettere che l'azione amministrativa che precede quella giudiziaria deve essere disimpegnata dal Console e non deve far carico al Commissariato, ma al Ministero degli esteri.

Questa è una prima soluzione; io avevo proposto invece di lasciare invariato lo *statu quo* consolidandolo e negando per l'avvenire ogni maggiore contributo; se nuovi fondi occorressero, dovrebbe in ogni caso darli il Ministero. C'è poi una terza tendenza, secondo la quale la spesa dovrebbe essere equamente ripartita, previ opportuni accordi, tra il Fondo per l'emigrazione e il bilancio dello Stato. Ed io accedo a questa terza soluzione.

Il senatore Villari invece osserva che, non essendo i mezzi attuali sufficienti a fronteggiare i bisogni delle nostre colonie, occorre che il Commissariato aumenti i fondi stanziati per l'assistenza legale in attesa che il Ministero provveda con propri mezzi. E ciò, secondo quanto il senatore Villari sostiene, è logico e naturale in quanto il Commissariato venne istituito appunto per integrare l'opera dei Consoli dove essa non può svolgersi compiutamente. Ora io mi permetto di dubitare di questo principio. La ragione per cui venne istituito il Commissariato è invece un'altra.

Prima della legge del 1901 i vari servizi erano scissi: il Ministero degli esteri si occupava della assistenza nei paesi di immigrazione, quello della marina si occupava dei trasporti marittimi, e quello dell'interno, con norme prevalentemente di polizia, presiedeva ai servizi di assistenza nel Regno. Ma poichè il sistema mal si prestava ad una completa ed organica opera di assistenza e di protezione verso gli emigranti, sotto la spinta del continuo ripetersi di dolorosi incidenti, fu votata la legge del 1901 che accentrava tutti i servizi dell'emigrazione in un organo unico allo scopo di dare una trattazione unitaria alle varie attribuzioni amministrative attinenti all'emigrazione. E siccome il nuovo Ufficio non poteva rimanere isolato, ma doveva dipendere da un Ministro, così venne messo alla dipendenza del Ministro degli esteri, tenendo conto che i nostri emigranti avevano, come hanno, bisogno di essere assistiti più all'estero che non all'interno. Il Ministro degli esteri però, secondo lo spirito della legge, presiede al Commissariato come *Alto Domine*, direi quasi, perchè l'Ufficio ha carattere autonomo, nè deve, come mi pare sostenga il senatore Villari, sostituirsi all'opera dei Consoli nei paesi esteri. La funzione del Commissariato nei paesi esteri, secondo i principi generali della legge del 1901, deve svolgersi precipuamente attraverso le associazioni libere sussidiate. Se l'Ufficio, con l'andare del tempo, ha creduto di allargare la propria sfera di azione istituendo gli Uffici legali, ciò si è fatto unicamente per additare e per tracciare quella via che l'Ufficio riteneva necessario fosse seguita dal Governo per provvedere convenientemente all'assistenza dei connazionali emigranti. Ora che il Ministero comincia a rendersi conto della utilità e dell'importanza dei servizi di assistenza legale, il Commissariato ha assolto il suo compito e non può nè deve, in omaggio ai principi giuridici che regolano il suo funzionamento, addossarsi tutto il carico finanziario che le crescenti esigenze di questo nuovo servizio renderebbero necessario. Il Commissariato, ripeto, ha tracciata la via per la quale potrà essere risolto il problema dell'assistenza legale; spetta ora al Governo di provvedere convenientemente ai mezzi che occorrono, prelevandoli dal bilancio generale dello Stato.

VILLARI. Convergo col comm. Di Fratta sulla necessità che le spese per l'assistenza legale facciano carico, in tutto o in parte, sul bilancio generale dello Stato. Io non ho inteso di contestare questa evidente necessità, ma ho creduto di richiamare l'attenzione del Consiglio su quella che a me pare la questione principale nel momento attuale. Siccome il Governo, pur riconoscendo la necessità di provvedere coi propri mezzi ai servizi legali, non potrà aderire al voto, che noi siamo per formulare in tal senso, con quella sollecitudine che sarebbe desiderabile, dovrà nel frat-

tempo il Commissariato continuare a provvedere coi propri mezzi al servizio di assistenza legale?

CABRINI. Desidero far osservare al senatore Villari, che tutti noi ascoltiamo sempre con un senso di profonda venerazione, che il mio ordine del giorno tiene conto delle sue considerazioni.

L'ordine del giorno da me proposto si basa infatti su questi due principi generali:

1. Che per l'esercizio finanziario attuale (1913-914) siano mantenuti gli stanziamenti attuali, pur negando ogni nuovo contributo;

2. Che per l'esercizio 1914-15 intervengano opportuni accordi fra Ministero e Commissariato per un'equa ripartizione di spese tra i due organi e per una reale cooperazione dei funzionari consolari e dell'emigrazione nel disimpegno dei servizi legali.

Siccome però vedo che alcuni fra i colleghi, pur aderendo a questo secondo principio, non credono di dover negare *a priori* quei maggiori contributi che nel frattempo siano per ritenersi necessari, così io dichiaro di consentire a che il Consiglio voti per divisione l'ordine del giorno da me proposto.

Le parole dette poco innanzi da collega Pantano in merito alle dichiarazioni fatte ieri al Consiglio da S. E. Di Scalea, possono aver insinuato nell'animo dei colleghi dei dubbi che io desidero chiarire. Non posso certo parlare in nome del Sottosegretario, ma nelle conversazioni da me avute con l'on. Sottosegretario e col Ministro degli esteri ho più volte sentito affermare che il Governo non ha alcuna intenzione di fare del Fondo per l'emigrazione un uso diverso da quello cui è destinato, nè di limitare in qualche modo l'autonomia del Commissariato. Io credo che il Sottosegretario, accennando al riordinamento dei servizi del Commissariato, abbia voluto prevenire delle osservazioni che si avrà modo forse di fare fra breve alla Camera in occasione della discussione sul bilancio dell'emigrazione circa alcuni fatti intervenuti di recente e che egli abbia voluto dare assicurazione che, approfittando della riforma dei servizi dipendenti dal Ministero degli esteri, il Governo provvederà finalmente ad attuare in modo completo il primo paragrafo dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1901, secondo il quale " tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione deve essere concentrato nel Commissariato ..

BODIO, *presidente*, rilegge per intero l'ordine del giorno Cabrini e propone di passare alla votazione di esso per divisione.

DI FRATTA. Propongo che dopo le considerazioni preliminari dell'ordine del giorno Cabrini sia aggiunto il seguente paragrafo che dovrebbe prendere il primo posto fra i voti formulati dallo stesso ordine del giorno:

“ Il Consiglio fa voti che la tutela legale sia estesa effettivamente a tutti i rapporti giuridici che ne abbiano bisogno, quali che siano le persone e le materie, aumentandosi all'uopo gli uffici e gli organi consolari „.

LIBERTINI. Mi associo alla proposta del comm. Di Fratta.

BODIO, *presidente*. rilegge e mette ai voti l'articolo aggiuntivo del comm. Di Fratta, che il *Consiglio* approva.

BODIO, *presidente*. Rileggo e metto ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno Cabrini.

CHIOSTRI. Faccio presente al Consiglio che la limitazione contenuta nell'ultima parte dell'ordine del giorno Cabrini toglierebbe al Commissariato la possibilità di provvedere ad eventuali e straordinarie esigenze che pel prossimo esercizio richiedessero un maggiore stanziamento di fondi sia pure limitato negli stretti confini del necessario.

DI FRATTA. Propongo al Consiglio di sostituire all'ultima parte dell'ordine del giorno Cabrini la seguente:

“ Che per l'esercizio 1913-14 gli eventuali aumenti di stanziamento siano contenuti negli stretti limiti del necessario „.

PANTANO e VIGONI si associano alla proposta del comm. Di Fratta.

VILLARI. Associandomi alla proposta del comm. Di Fratta, desidero sia chiarito che le eventuali proposte di aumento siano esaminate caso per caso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

GALLINA. Questo avviene sempre. La Commissione di vigilanza viene sempre interpellata ogni volta che si tratti di fare nuovi stanziamenti.

CABRINI. Accetto l'emendamento Di Fratta.

BODIO, *presidente*. Mette ai voti l'emendamento proposto dal commentatore Di Fratta e il *Consiglio* lo approva.

DI FRATTA. L'ordine del giorno dell'on. Cabrini riflette le questioni di massima. Credo però che sarebbe anche desiderio del Commissariato che il Consiglio desse il suo parere anche su talune questioni particolari indicate nella relazione del cav. Chiostrì. Innanzi tutto ci deve essere un Ufficio legale presso l'Ambasciata a Washington?

BODIO, *presidente*. L'Ambasciatore ha dichiarato che lo ritiene necessario. Mi sembra che in una questione di questo genere convenga dare molto peso alla opinione di chi dirige ed ha la responsabilità della nostra missione negli Stati Uniti. Quanto agli impegni che si assumono con l'avvocato addetto a quell'Ufficio centrale, per così dire, nell'America del Nord, è da considerare che tali impegni sono sempre temporanei e non della natura di quelli che si stabiliscono fra lo Stato e i suoi impiegati di ruolo.

L'avv. Viti ha con l'Amministrazione un contratto di prestazione a

tempo determinato. Presentemente si ha con l'attuale consulente una convenzione per la durata di un anno; però lo stesso Ambasciatore ha dichiarato che ritiene opportuno stipulare un contratto per un maggior tempo. Forse si potrebbe prendere impegno per tre anni, riservandosi di risolvere il contratto pel caso che il successore dell'attuale Ambasciatore avesse idee diverse circa l'opportunità di mantenere un tale Ufficio a Washington.

DI FRATTA. La questione della consulenza legale a Washington va esaminata sotto un duplice aspetto. È necessario questo Ufficio o no? Quali funzioni esso ha in atto? Dalla relazione del barone Carbonelli apprendiamo che esso ha un doppio ordine di funzioni; per un lato è ufficio di consulenza dell'Ambasciatore, che lo interpella tutte le volte che lo ritiene necessario in questioni giuridiche e di interpretazioni dei trattati; da un altro lato, e questo è il punto che a noi interessa, esso è organo di coordinazione degli altri uffici legali presso i Consolati.

CARBONELLI. Dovrebbe essere organo di coordinazione, secondo il concetto di chi lo ha propugnato, ma non è.

DI FRATTA. Sulla prima questione da me prospettata, se cioè sia o no necessario questo Ufficio centrale, non v'è dubbio che si debba rispondere affermativamente. Io ho, ripenso, un po' d'esperienza in questa materia, perchè quando ero al Ministero di grazia e giustizia mi occupavo delle successioni all'estero. Mi riferisco a tempi in cui la nostra emigrazione non aveva assunto le proporzioni attuali e l'Italia aveva all'estero delle colonie storiche. Anche allora però questo servizio dava molto da fare per le continue questioni che sorgevano in dipendenza della legislazione vigente negli Stati esteri e quasi tutte le R. Ambasciate in Europa avevano dei consulenti legali, la cui necessità era generalmente riconosciuta. L'Ambasciatore non può fare a meno di una persona esperta della legislazione locale che lo consigli. Ma alle spese occorrenti per questa parte deve provvedere il Ministero degli esteri e non il Commissariato.

Resta poi la funzione di coordinazione degli Uffici legali dei vari Consolati. Gli avvocati americani si sono sentiti offesi della ingerenza che l'Ambasciatore a Washington, o direttamente o per mezzo del suo consulente avv. Viti, voleva esercitare negli affari degli altri Consolati anche perchè non credevano che l'avv. Viti per altezza d'ingegno e per cultura giuridica fosse in grado di segnare le direttive ad avvocati, molti tra i quali vanno per la maggiore. Ma questa è questione che forse non sarebbe sorta senza l'elemento personale. Io non chiamerei l'Ufficio di Washington organo di coordinazione per non urtare legittime suscettibilità; ma d'altra

parte non vedo come si possa negare all'Ambasciatore il diritto d'intervenire e di dare le direttive quando si tratti di affari la cui soluzione può compromettere rapporti giuridici che non attengono solo alle questioni singole, ma che si riferiscono alla interpretazione dei trattati.

Sotto questo rispetto, l'Ufficio di Washington è utile e necessario. La questione nasce quando si tratta di vedere quale è il fondo competente a sostenerne le spese. Io credo che il Commissariato non dovrebbe dare neppure un centesimo. Noi riconosciamo che l'Ufficio è necessario, riconosciamo anche che l'Ambasciatore possa e debba dare le direttive, soprattutto nella interpretazione dei trattati. Ma questo attiene a funzioni di Ambasciata, soprattutto nell'America del Nord dove le questioni politiche e diplomatiche non hanno la stessa importanza che nelle Ambasciate di Europa e dove quasi tutta l'azione del nostro rappresentante presso quel Governo si esplica quasi esclusivamente per i rapporti che nascono per effetto della nostra grande emigrazione; perciò è il Ministero che deve pagare le spese coi fondi dell'erario.

VILLARI. Ma se il Ministero risponde che non può?

DI FRATTA. Tutto questo succede perchè c'è la botte di miele del Fondo dell'emigrazione. Se il Commissariato non potesse fare accantonamenti la questione non sorgerebbe e il Ministero si vedrebbe costretto a provvedere coi propri mezzi.

GALLINA. Io ritengo che, se il Commissariato almeno pel momento non provvedesse coi propri mezzi a questi servizi, sarebbe praticamente impossibile che vi provvedesse il Ministero degli esteri in un tempo relativamente breve. È necessario aver presente che i bisogni del Ministero, per gli stessi servizi ordinari ai quali deve oggi provvedere, sono sproporzionati ai mezzi di cui dispone. Oggi si è costretti a valersi dell'opera di Consoli onorari in più di uno Stato estero, e spesso, con pregiudizio anche dei servizi, ad affidare in qualche caso la tutela dei connazionali a Consoli di altri paesi perchè il Ministero non ha personale, nè fondi sufficienti.

Ora se si aspetterà che il Ministero sia in grado di aumentare il personale consolare, sia pure negli Stati Uniti del Nord America soltanto, e possa anche assumersi il carico delle spese per l'assistenza legale, potranno passare vari anni e nel frattempo i connazionali si troverebbero sprovvisti di un servizio che riesce di grandissima utilità e risponde a bisogni vivamente sentiti.

LIBERTINI. Son certo che, se il Ministero degli esteri chiedesse nuovi fondi al Parlamento, gli verrebbero accordati. È per questa ragione che noi dobbiamo insistere perchè la questione dell'aumento del personale

consolare sia studiata dal Ministero e portata al Parlamento quanto prima sarà possibile.

VIGNI. Io ammetto che il Ministero degli esteri abbia bisogno di maggiori mezzi e che gli stanziamenti attuali siano inadeguati; ma non dubito che, anche nelle presenti condizioni, sarebbe possibile far qualche cosa di più. Buon numero di Consoli resta per la più gran parte dell'anno alla Consulta, mentre potrebbe essere opportunamente mandato nelle proprie sedi.

GALLINA. È un fatto però che, quando i Consoli stanno a Roma, costano molto meno, ed è questa la ragione per cui alcune sedi, specie fra quelle più lontane, restano spesso senza titolare. Ora se il Ministero non è in grado di provvedere alle esigenze ordinarie, molto meno sarebbe in grado di dare il proprio contributo ai servizi di assistenza legale. Per queste ragioni io prego il Consiglio di voler lasciare da parte la questione generale di principio, pur facendo voti che le raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno proposto dall'on. Cabrini vengano accolte quanto prima sarà possibile. Ma fino a quando la questione di principio non sarà risolta, a me pare sia necessario che il Commissariato provveda ai servizi legali sia pure col minore impiego possibile di fondi.

CABRINI. Le raccomandazioni del conte Gallina hanno un grandissimo valore, anche perchè provengono da chi ha presentemente la responsabilità dei servizi dell'emigrazione. Resti pure distinta dall'argomento che più di tutto ci interessa in questa discussione la questione dello sviluppo degli organi consolari.

Quanto alla spesa che grava sul Fondo per l'emigrazione, per quanto da principio fossi recisamente contrario ad ogni aumento di essa, non ho esitato ad accettare l'emendamento all'ultimo a capo del mio ordine del giorno proposto dal comm. Di Fratta, riconoscendo che in determinati e specialissimi casi il Commissariato deve esser lasciato libero di proporre quegli aumenti di spesa che sarà per ritenere necessari. Ed aggiungo anzi che, se domani venisse fatta la proposta di istituire un ottavo Ufficio legale negli Stati Uniti o un nuovo Ufficio legale in Buenos Aires a spese del Fondo per l'emigrazione, io non negherei in via di massima il mio voto a tale proposta, ma non sono dello stesso avviso per quanto riguarda l'Ufficio di consulenza in Washington, perchè l'importanza e l'utilità di esso mi paiono discutibili. Comunque, se è necessario mantenere l'Ufficio di Washington, non è il Commissariato che deve sostenerne la spesa, ma il Ministero degli esteri; che se il Ministero poi, per difetto di fondi o per altri ragioni, non credesse di sostenere questa spesa per l'Ufficio di consulenza in Washington, il Commissariato può disinteressarsi di questa

parte del servizio senza che per ciò gli interessi degli emigranti venissero di molto danneggiati.

CARBONELLI. Dell'Ufficio di consulenza in Washington ho trattato diffusamente nella mia relazione. In realtà a Washington non esiste un ufficio vero e proprio che sia nel vero senso dei termini un organo centrale di coordinamento e di direzione degli uffici legali istituiti presso i Consolati degli Stati Uniti. L'avv. Viti, che presentemente è titolare dell'Ufficio di Washington, è in effetto il consulente dell'Ambasciatore. Quasi tutte le nostre Ambasciate hanno dei consulenti legali, nessuno di essi però è pagato a stipendio fisso come l'avv. Viti, ma sono tutti compensati solo quando esplicano opera attiva. Si tratta per lo più di avvocati di grido che hanno relazioni nel paese rappresentato dall'Ambasciatore e che aspirano alla carica onorifica di consulente dalla quale possono ricavare indirettamente dei vantaggi.

Per la praticità delle cose, devo però avvertire che la condizione del consulente dell'Ambasciata di Washington è speciale. L'attuale Ambasciatore marchese Cusani ha grandissima fiducia nell'avv. Viti, e ricorre continuamente al suo consiglio. Io credo quindi che il Commissariato non possa a meno di riconoscere questo stato di fatto e di lasciare ancora l'avv. Viti nell'attuale suo ufficio fino a che l'Ambasciatore in Washington sarà il marchese Cusani. La questione dell'opportunità di continuare a mantenere l'Ufficio centrale di assistenza legale in Washington potrebbe essere per ora lasciata impregiudicata, salvo a riprenderla in esame quando sarà cambiato il capo della nostra missione diplomatica negli Stati Uniti. È una questione di opportunità che ha grande valore perchè la soppressione dell'Ufficio di Washington in questo momento potrebbe dar luogo ad inconvenienti che riuscirebbero di danno al buon andamento di tutto il servizio di assistenza legale.

LIBERTINI. L'impegno che il Commissariato ha con l'avv. Viti durerà fino al febbraio del 1914. Credo anch'io che in questo tempo si potrà lasciare impregiudicata la questione, salvo a deciderla quando sarà prossima la scadenza del contratto stipulato con l'avv. Viti in base allo stato di fatto che si sarà creato per quel tempo e che potrà addurre nuovi elementi di giudizio.

PANTANO. Per quanto riguarda le funzioni di consulenza dell'Ambasciatore è chiaro ed evidente che, qualunque sia la forma dell'impegno assunto verso l'avv. Viti, bisognerà mantenerlo fino allo scadere dei termini. L'ambasciatore Cusani ha perfino dichiarato che non sarebbe tornato a Washington senza il Viti.

Piuttosto credo che si possa fin da ora discutere se l'Ufficio di Was-

hington debba ancora rimanere in quanto serve di coordinatore degli uffici legali presso i Consolati.

CARBONELLI. Or ora ho parlato soltanto di consulenza legale dell'Ambasciata; ma anche questa parte non riguarda che affari di emigrazione. La funzione politica è scarsissima e assai limitata nell'Ambasciata di Washington che può essere considerata direi quasi come un Consolato generalissimo. La grandissima parte degli affari trattati dal nostro rappresentante diplomatico negli Stati Uniti si riferisce alla protezione e alla tutela dell'emigrazione. In sostanza quindi non è possibile separare le due funzioni dell'Ufficio legale di Washington.

CABRINI. In conclusione a me sembra che convenga lasciare impregiudicata la questione per l'esercizio 1913-14. Al termine di questo periodo si riprenderà in esame per risolverla in modo definitivo.

BODIO, *presidente*. La discussione circa l'Ufficio di Washington rimane dunque per il momento impregiudicata. Il Consiglio non prende pel momento nessuna deliberazione definitiva in proposito, riservandosi di tornare sull'argomento più tardi. Rimane da esaminare la questione della retribuzione dei titolari degli uffici legali.

LIBERTINI. Io ho letto con vivo interesse la relazione fatta dal barone Carbonelli e quella del Commissariato, e da queste e dalla discussione svoltasi sin qui ho tratto il convincimento che il sistema migliore di retribuzione per i dirigenti degli uffici legali sia quello a percentuale.

Io non vedo la ragione di dare uno stipendio fisso agli avvocati che si occupano di questo servizio. Attualmente vi sono già dei titolari di Uffici legali retribuiti solo a percentuale e i risultati finora conseguiti in questi Uffici non sono certo inferiori a quelli che danno gli altri dove i titolari sono pagati a stipendio.

Per di più poi col sistema a percentuale si potrebbe più agevolmente scindere la funzione amministrativa da quella legale vera e propria e nello stesso tempo la spesa pel funzionamento degli Uffici legali sarebbe molto meno grave pel Commissariato.

BODIO, *presidente*. Una delle ragioni per le quali si preferirebbe da taluno il sistema della retribuzione fissa, è quella di impedire che l'avvocato, venendo pagato a percentuale sugli affari trattati giudizialmente, possa essere indotto per fini di lucro personale a non facilitare la risoluzione pacifica delle controversie, per farle definire piuttosto innanzi al magistrato e percepire così la sua percentuale.

LIBERTINI. Si potrebbe stabilire un compenso a percentuale anche per quegli affari che vengono risolti in via amministrativa dal legale e l'inconveniente sarebbe così evitato. D'altra parte poi va osservato che in qual-

cuno dei nostri Uffici legali l'esperimento della percentuale sugli affari è stato già fatto e con buoni risultati. È da ritenersi quindi che il sistema delle percentuali possa essere esteso anche agli altri Uffici senza che per questo abbiano a verificarsi gli inconvenienti che si temono.

VIGNI. Teoricamente io sono favorevole al sistema a percentuali, perchè mi sembra il più razionale. Però bisogna tener conto di alcune circostanze di fatto che in pratica possono rendere preferibile in determinati casi il sistema della retribuzione a stipendio. Il commendator Fara Forni, in una conversazione avuta con i membri della Commissione parlamentare di vigilanza e del Comitato permanente, osservava che col sistema dello stipendio fisso i Consoli possono più agevolmente accaparrarsi l'opera di avvocati di grido che mal si adatterebbero alla percentuale, ma che sarebbero paghi anche di una tenue retribuzione fissa per i vantaggi anche indiretti e per l'onore che verrebbe loro dal fatto che un Console italiano affida ad essi la tutela degli interessi degli emigranti italiani. In pratica non sarebbe poi l'avvocato principe che difenderebbe gli interessi degli emigranti, ma i giovani praticanti del suo studio, e l'avvocato titolare darebbe solo l'autorità del nome, tuttavia l'opera personale del titolare potrebbe essere richiesta e riuscire assai utile in casi di particolare importanza.

ROSSI EGISTO. Si è osservato che col sistema percentuale gli avvocati possono essere indotti ad intralciare la risoluzione amministrativa delle pratiche che interessano gli emigranti; ma a questo proposito non si è tenuto conto di un dato di fatto, che potrebbe forse dissipare questo dubbio. L'esperienza ha dimostrato che soltanto il due per cento delle liquidazioni di indennità derivanti da infortunio trattati dagli Uffici legali sono state portate davanti i Tribunali federali; tutti gli altri casi sono stati risolti in via amministrativa. Il pericolo che si teme, quindi, non c'è o almeno non si è finora manifestato.

Osservo poi che la misura delle percentuali non è uniforme in tutti gli Uffici legali, ma varia da un Ufficio all'altro. Non essendovi evidenti ragioni che giustifichino tale disparità, sarebbe desiderabile che le tariffe fossero ovunque uguali, tanto più che le dette percentuali gravano adesso esclusivamente sugli interessati e quindi sarebbe opportuno che essi ricevessero parità di trattamento in tutti gli Uffici legali.

CHIOSTRI. Faccio osservare che questa è effettivamente la tendenza del Commissariato, ma che non sempre è possibile ottenere dai vari avvocati tariffe uguali, perchè la maggiore o minore estensione del loro campo di azione, la diversità dei sistemi procedurali da Stato a Stato rende necessario talvolta di retribuire l'opera loro in misura differente.

BETTONI. A me pare che, nella discussione svoltasi sin qui, si sia fatta un po' troppo astrazione da quello che è l'ambiente dove i servizi legali si devono svolgere. Si è detto che il consulente legale presso l'Ambasciata non è necessario; ma non si è tenuto conto che le leggi vigenti nell'Unione Nord Americana variano da Stato a Stato, e che sono in continua trasformazione; leggi nuove si sovrappongono continuamente alle vecchie, in modo che non è possibile che si formi una giurisprudenza in base ai giudicati per trarre norma alla risoluzione dei casi nuovi. Tutto ciò apporta tale confusione che l'Ambasciatore non potrebbe seguire l'opera degli Uffici legali, avviarla, dirigerla e correggerla quando ne sia il caso, senza la collaborazione di una persona tecnica, di uno specialista in materia che possa consigliarlo al momento opportuno. Ecco, a mio modo di vedere, la ragione per la quale l'Ambasciatore Cusani ha sempre insistito perchè fosse mantenuto il consulente in Washington.

Quando poi ci si propone di equiparare le percentuali per tutti gli Uffici legali, non si tien conto di altre peculiari circostanze di fatto che hanno grandissimo valore. E cioè non è possibile retribuire l'avvocato di New York, dove la vita costa enormemente, alla stessa stregua degli avvocati degli altri centri minori, dove la vita costa molto meno. Vi sono poi degli Stati dove la legislazione è semplice e chiara, e quindi l'avvocato dell'Ufficio legale non deve sostenere molta fatica per lo studio dei singoli casi: vi sono invece degli Stati, come la Pennsylvania, dove la legislazione è aggrovigliatissima ed irta di difficoltà, e questa circostanza va quindi tenuta nel massimo conto nel fissare il limite del compenso.

Per tutte queste ragioni io ritengo che bisogna riporre la massima fiducia nei nostri rappresentanti diplomatici e consolari, che hanno la responsabilità dei servizi, lasciando al loro prudente arbitrio di studiare e proporre quei sistemi che ritengono convenienti nei diversi casi.

CHIOSTRI. Alle ragioni addotte dal senatore Bettoni per sostenere che al Commissariato deve essere lasciata libertà di stipulare con gli avvocati dei contratti a stipendio o a percentuale, a seconda dei casi, io ne aggiungo un'altra che mi sembra abbia la sua importanza. Ed è che la composizione delle nostre colonie nel Nord America varia da Stato a Stato. Quella dello Stato di New York è concentrata per la più gran parte nella città di New York ed è quindi ovvio che i connazionali di quella colonia ricorrano all'Ufficio legale assai più di frequente che non avvenga altrove e che spesso chiedano una quantità di minute prestazioni per le quali non è possibile applicare la percentuale. Per l'opposto la colonia di Denver, per citare un esempio, è molto meno numerosa, è sparsa su un territorio vastissimo ed il bisogno di fissare uno stipendio al titolare dell'Ufficio

legale è assai meno sentito perchè meno frequenti sono le occasioni di chiedere all'avvocato quell'assistenza di ordine generale che non può compensarsi a percentuali. Per queste varie ragioni sarebbe consigliabile non escludere in modo definitivo ed esplicito nè l'uno nè l'altro sistema di retribuzione.

BODIO, *presidente*. Prego il barone Carbonelli di volere manifestare il suo avviso sulla questione della retribuzione dei dirigenti degli Uffici legali.

CARBONELLI. Nel proporre che i dirigenti degli Uffici legali vengano retribuiti a percentuali e non a stipendio fisso, sono partito dalla constatazione di uno stato di fatto. In tutti gli Uffici legali da me ispezionati, non ho mai trovato presente il direttore, il quale va nell'Ufficio solo quando viene chiamato dal Console per prestare l'opera sua nel caso pratico. Ora, a mio modo di vedere, allo stipendio dovrebbe corrispondere una funzione, la quale però nel caso dei dirigenti degli Uffici legali non esiste. Gli avvocati addetti agli Uffici legali non sono che dei monopolizzatori di cause e, dal momento che per ogni causa vinta ricevono una percentuale, non si vede quale possa essere la ragione che giustifichi lo stipendio che ad essi vien dato in più della percentuale. Questa condizione di cose si ripete in tutti gli Uffici legali negli Stati Uniti e si presenta anzi sotto un aspetto più grave in quello di Chicago. Il direttore di questo ufficio, l'avv. Hyde, è persona di indiscusso valore ed è certo il più autorevole fra tutti i suoi colleghi che prestano l'opera loro presso gli altri Consolati. Ma egli non capisce una sola parola di italiano e quindi non è in grado di stare in rapporto diretto coi nostri emigranti. Cedendo alle premure dell'avv. Hyde, che diceva di essere molto gravato dal lavoro, gli si è messo a lato un assistente il quale è poi un giovane praticante del suo studio. Nè il titolare, nè questo assistente vanno mai all'Ufficio se non quando vi sono chiamati dal Console; è chiaro quindi che nè l'uno, nè l'altro disimpegnano quelle funzioni direttive per le quali il Commissariato sostiene la spesa. E nel caso dell'Ufficio legale di Chicago la questione diventa anche meno simpatica, perchè si ha l'impressione che l'avv. Hyde si sia voluto alleggerire della spesa di un suo giovane di studio facendolo pagare dal Commissariato.

Fatta eccezione per l'ufficio di New York, dove per le specialissime condizioni della colonia italiana, agglomerata in gran parte nella città, il direttore dell'Ufficio può essere chiamato a prestare e presta effettivamente un assiduo lavoro di consultazione, in tutti gli uffici legali il direttore di fatto è il Console il quale sbriga gli affari ordinari di carattere amministrativo col concorso degli impiegati retribuiti dal Commissariato. E per mia esperienza posso dire che perfino le transazioni vengono di re-

gola trattate dal Console stesso senza che l'avvocato intervenga sia pure a dare un semplice parere. Ora, dato questo stato di fatto, non vedo la ragione per cui si debba dare all'avvocato dell'Ufficio legale uno stipendio per una funzione direttiva che esiste solo di nome, quando poi l'avvocato stesso liquida a parte le percentuali e per una semplice firma, come accade in New York, riceve ancora due dollari.

Il cav. Fara-Forni, come tutti gli altri fautori della retribuzione fissa, osservano che con lo stipendio fisso si possono avere a disposizione dei buoni avvocati che diversamente non sarebbero propensi a prestare l'opera loro. Ma, a mio avviso, l'argomento si può facilmente ritorcere, perchè la soddisfazione morale e l'onore di essere chiamati a consulenti di Consolati importanti come sono i nostri negli Stati Uniti costituiscono già di per sé stessi una attrattiva efficace, molto più quando si pensa che la consulenza non si riduce ad una semplice questione di onore, ma ad un vero e reale tornaconto pratico per gli utili che assicura. Ho potuto, p. es., calcolare che l'avvocato Speranza dell'ufficio di New York in un solo anno ebbe a guadagnare 60 mila lire di percentuali, oltre quelle ingenti dovutegli per le cause contro i banchisti.

Queste sono, in breve, le ragioni salienti che mi hanno indotto a consigliare la soppressione degli stipendi. Certo è però che, se il Consiglio accetterà la mia proposta, sarà difficile indurre gli attuali titolari degli uffici a rinunciare agli stipendi di cui ora godono e forse alcuni fra essi lasceranno l'ufficio. Ciò potrà essere causa di qualche transitorio turbamento nei servizi di assistenza legale; ma non spetta a me di decidere come queste difficoltà debbano essere risolte.

GANDOLFI. In via di massima io sono favorevole al sistema delle percentuali perchè, considerato il pro e contro, ritengo che gli inconvenienti che con esso possono verificarsi sarebbero sempre meno gravi di quelli ai quali può dar luogo la retribuzione fissa. Ad ogni modo le ragioni di opportunità addotte dal senatore Bettoni e dal cav. Chiostrì sono convincenti ed io perciò riconosco che in determinati casi il Commissariato debba esser lasciato libero di seguire quel sistema che, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, sembri preferibile.

Propongo all'approvazione del Consiglio il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio, ritenuta necessaria una certa larghezza di interpretazione sulla necessità di stabilire un compenso fisso od una percentuale ai dirigenti degli Uffici legali, delibera che in via di massima il compenso debba essere stabilito a percentuale, dando però facoltà al Commissariato di assegnare stipendi fissi ai dirigenti, quando ciò fosse ritenuto necessario o conveniente ».

LIBERTINI e PANTANO. Si associano all'ordine del giorno Gandolfi.

DE MICHELIS. Nel caso che il Consiglio non ritenesse di scartare totalmente il sistema di retribuzione a stipendio, proporrei che in quegli Uffici dove l'avvocato, oltre alle percentuali, riceve una retribuzione fissa, si cerchi di ridurre quanto più è possibile le percentuali, per modo che la spesa che il Commissariato viene a sostenere sia compensata da corrispondenti vantaggi a favore degli emigranti. Evidentemente non potrebbero essere adottate delle percentuali identiche per tutti gli Uffici, sia perchè da un Consolato all'altro varia la somma degli affari, sia anche perchè diverse sono da una località all'altra le condizioni di vita e di ambiente, ma a me sembra opportuno che si proceda ad una revisione della graduatoria delle percentuali per vedere se e per quanta parte esse possano essere ridotte.

ROSSI EGISTO. Alle raccomandazioni del collega De Michelis desidererei aggiungere un'altra, e cioè che le percentuali sieno meglio graduate, non solo in relazione alle circostanze da lui prospettate, ma anche in proporzione alla somma che viene di volta in volta liquidata. Occorrerebbe che la misura della percentuale fosse possibilmente meno elevata quando si tratta di piccole liquidazioni, per evitare che queste possano venire notevolmente decurtate dalle competenze del legale.

DI FRATTA. Le osservazioni del comm. De Michelis e del comm. Rossi, hanno valore pratico, ma è prudente che su di esse il Consiglio non si pronunci in modo esplicito, accogliendole solo come raccomandazioni, in guisa che il Commissariato possa decidere a seconda dei casi. Ciò posto, faccio voti perchè l'ordine del giorno Gandolfi venga votato come è stato proposto.

BODIO, *presidente*, mette ai voti l'ordine del giorno Gandolfi, che il Consiglio approva.

Rilegge quindi l'ordine del giorno Cabrini, che, tenuto conto degli emendamenti proposti dal comm. Di Fratta, risulta approvato nel testo seguente:

“ Il Consiglio dell'emigrazione, riconoscendo la necessità di una più intensa tutela degli emigranti italiani nei paesi di destinazione;

“ riconoscendo, per ciò che riguarda gli Stati Uniti e il primo esperimento degli Uffici legali istituiti presso alcuni Consolati, la difficoltà pratica di tener distinta la tutela amministrativa (funzione dei Consoli) dalla tutela legale (funzione specifica degli Uffici legali);

“ considerando che, coll'addossare al Fondo per l'emigrazione le spese dell'una e dell'altra tutela, si ferirebbe lo spirito della legge del 31 gen-

naio 1901 sull'emigrazione e si costituirebbe un pericoloso precedente, creando nei Consolati italiani degli altri Stati esteri di forte afflusso di emigranti italiani il diritto a chiedere la estensione degli Uffici legali alle proprie circoscrizioni ;

“ fa voti

“ che la tutela legale sia estesa effettivamente a tutti i rapporti giuridici che ne abbiano bisogno, quali che siano le persone e le materie, aumentandosi all'uopo gli uffici e gli organi consolari ;

“ che per l'esercizio 1914-915 intervengano opportuni accordi fra il Ministro degli affari esteri e la Commissione parlamentare di vigilanza sulla base di un'equa ripartizione di spese fra il Ministero e il Fondo dell'emigrazione e con la cooperazione dei funzionari consolari e dell'emigrazione ;

“ che per l'esercizio 1913-914 gli eventuali aumenti di stanziamento siano contenuti negli stretti limiti del necessario „

CELLA. Desidererei avere qualche assicurazione sulla portata del nuovo trattato di commercio stipulato con gli Stati Uniti per quanto riguarda la liquidazione delle indennità agli eredi dei connazionali vittime di infortunio. È noto che, in occasione della domanda di risarcimento avanzata dagli eredi del connazionale Majorano, i magistrati della Pennsylvania fissarono una massima, secondo la quale si negava l'indennità di infortunio agli eredi della vittima quando essi fossero residenti fuori del territorio dell'Unione. A giudizio di molti, sembra ora che il nuovo trattato non tolga questo inconveniente di cui non ho bisogno di far rilevare la gravità al Consiglio. Desidererei che si chiarisse quanto vi è di vero nel dubbio accennato.

CABRINI. A questo proposito è stata scambiata una nota fra il nostro Ambasciatore a Washington e il Governo federale. Questa nota per ora non è pubblica, ma ritengo che potrà essere presto conosciuta. Quando si negoziò il trattato cui accenna il collega Cella, e che porta la data del 25 febbraio 1913, il nostro Ambasciatore a Washington aveva proposto che fosse inclusa una clausola che garantiva il diritto ad una indennità a favore degli eredi dell'infortunato qualunque fosse la loro cittadinanza e sia che risiedessero nel territorio dell'Unione o fuori di esso.

Il Governo federale fece però presente che tale clausola non poteva essere inclusa nel trattato pel fatto che in questa materia i vari Stati dell'Unione sono liberi di legiferare come credono. Pare tuttavia che al nostro rappresentante sia stata fatta assicurazione che il Governo federale

si adopererà perchè il principio della uguaglianza di trattamento da noi desiderato venga accolto nelle leggi dei vari Stati federali.

Bobro, *presidente*. La questione sotto l'aspetto storico legale fu esposta nelle relazioni parlamentari. Posso indicare come il documento più recente la mia relazione al Senato, in data 17 giugno 1913, sulla convenzione fra l'Italia e gli Stati Uniti.

Ora poichè nessun altro chiede di parlare, la sessione è chiusa.

La seduta è tolta alle ore 13.

Organizzazione del servizio di assistenza legale nel Nord-America

Relazione all'on. Consiglio della Emigrazione.

La quasi totale mancanza fino a pochi anni or sono, di qualsiasi legge speciale americana che disciplinasse la materia degli infortuni sul lavoro ai quali dovevano quindi applicarsi i principi generali della responsabilità civile secondo il diritto anglo-sassone e secondo la giurisprudenza locale che ha introdotto nella pratica molteplici presunzioni contrarie agli interessi dei lavoratori; — il sistema sanzionato dalle leggi di quasi tutti gli Stati dell'Unione americana di affidare la liquidazione delle successioni, nell'assenza degli eredi, a dei pubblici amministratori, non sempre zelanti e scrupolosi tutori delle sostanze lasciate dai nostri emigranti; — la tenacia delle autorità americane nel contestare il diritto di intervento dei consoli nella liquidazione delle successioni dei connazionali defunti, in rappresentanza degli eredi assenti; — la mancanza dell'istituto del gratuito patrocinio; — le esorbitanti percentuali pretese dagli avvocati americani sulle somme realizzate, mercè i loro servizi professionali; — l'assoluta insufficienza, per necessità di bilancio, dei mezzi posti dal Ministero degli Affari Esteri a disposizione delle Autorità consolari per l'assistenza legale degli emigranti; — queste sono le complesse ragioni che richiamarono l'attenzione del Commissariato dell'emigrazione fin dalla sua isti-

tuzione sulla necessità di assicurare una più efficace tutela legale dei nostri emigranti.

Infatti già nel bilancio del Fondo per l'emigrazione del 1902-903 si trova stanziata una somma di lire 10,000 per provvedere alle spese di liti degli emigranti all'estero, la quale fu portata a lire 20,000 nell'esercizio 1904-905.

Successivamente il Consiglio dell'Emigrazione nella sua sessione del maggio-giugno 1905 ed in quella del febbraio 1906 discusse lungamente intorno all'importante argomento (1) in rapporto agli Stati Uniti d'America e deliberò che fossero posti a disposizione di quei nostri Consolati i mezzi di denaro e di personale necessari a provvedere ai casi più urgenti e gravi di tutela dei nostri lavoratori.

In seguito a tale voto e col parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, il capitolo anzidetto di lire 20,000 fu portato nel bilancio dell'esercizio 1906-907 a lire 220,000.

Inoltre il 25 febbraio 1906 fu istituito il primo Ufficio legale, che sorse col nome di Investigation Bureau presso il regio Consolato in New York con una dotazione annua di lire 30,000.

Con successivo decreto del 15 novembre dello stesso anno si assegnò ad ognuno degli altri Consolati negli Stati Uniti una somma annua di lire 2000 per provvedere in qualche modo alla assistenza legale dei nostri emigrati, ponendo in pari tempo a disposizione della regia Ambasciata in Washington un fondo di lire 50,000 da erogarsi su richiesta dei consoli in casi di particolare importanza o quando il fondo messo a loro disposizione fosse esaurito.

Incoraggiato dai buoni risultati ottenuti dall' Investigation Bureau di New York, il Commissariato dell'Emigrazione istituiva poi successivamente gli Uffici legali di Filadelfia (1° ottobre 1907), di Denver (1° luglio 1909), di S. Francisco (agosto 1909), di Chicago (15 novembre 1909), di Boston (1° luglio 1911).

(1) Vedere i *Bollettini dell'emigrazione* n. 2 del 1906 e n. 1 del 1907.

Contemporaneamente (1° aprile 1911) si istituiva pure, in via di esperimento, un Ufficio legale in Montreal per provvedere in qualche modo all'assistenza legale dei nostri emigrati disseminati sulla immensa estensione di quel distretto consolare che comprende l'intero Dominio del Canada.

Il moltiplicarsi degli Uffici legali negli Stati Uniti, completamente indipendenti l'uno dall'altro nella loro azione, indusse il Commissariato a creare anche un Ufficio centrale presso la regia Ambasciata in Washington nell'intento di dare la possibile uniformità di indirizzo all'esercizio dell'assistenza legale nei vari uffici, pur lasciando ad essi la più larga autonomia.

A tal fine si nominò un consulente legale della regia Ambasciata nella persona nell'avv. Marcel A. Viti, che cominciò a prestar l'opera sua dal 1° gennaio 1910. Qualche tempo dopo si assegnò anche un segretario al consulente nella persona del signor Guido Di Vincenzo.

L'on. Consiglio potrà farsi una idea adeguata del rapido e progressivo sviluppo preso dagli Uffici legali, consultando l'allegato primo, ove è indicata la spesa sostenuta da questo Commissariato per tale servizio nei singoli esercizi finanziari; e l'allegato secondo che contiene un prospetto statistico delle somme veramente notevoli realizzate annualmente dai detti Uffici in pro dei nostri emigrati; somme che nel 1912 raggiunsero complessivamente la bella cifra di lire 2,840,292. 01.

La grande importanza raggiunta rapidamente da questo servizio, ed il conseguente notevole onere che esso porta al Fondo dell'emigrazione, nonchè la opportunità di comparare tra loro i risultati ottenuti mercè i diversi tipi di Uffici legali adottati nelle varie località sopra indicate, per addivenire alla scelta dei sistemi migliori, fecero ben presto sentire la necessità di compiere una ispezione ai sopradetti Uffici per esaminare l'opera da essi com-

piuta sin dalla loro istituzione, per studiare i problemi che il loro funzionamento aveva fatti sorgere e per trarre dall'esperienza del passato utili suggerimenti per la futura organizzazione di tale servizio.

Perciò, dietro iniziativa di S. E. il marchese Cusani Confalonieri, regio ambasciatore in Washington, l'ispezione fu decisa nel corso del 1911 e fu poi affidata con successivo decreto ministeriale del 12 marzo 1912 al comm. barone Pio Carbonelli, allora Referendario, ora Consigliere di Stato, il quale, recatosi negli Stati Uniti, vi rimase dal 2 aprile al 15 giugno 1912, visitando i sei Uffici legali ivi esistenti, studiando la loro organizzazione e il loro funzionamento, nonchè l'opera del consulente legale dell'Ambasciata in Washington ove pure soggiornò qualche tempo.

Dopo il suo ritorno in patria, il barone Carbonelli presentò nel novembre del 1912 a S. E. il Ministro un'ampia e pregevolissima relazione intorno agli Uffici legali da lui visitati, la quale fu successivamente comunicata anche al Comitato dell'emigrazione e alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Il Comitato discusse intorno alla relazione nelle sedute del 18, del 28 e del 29 novembre u. s. con l'intervento di S. E. l'ambasciatore, marchese Cusani, del cav. Fara Forni, regio console generale in New York e dello stesso relatore, barone Pio Carbonelli.

Anche l'on. Consiglio dell'emigrazione ebbe notizia di tale relazione nella sua seduta del 18 dicembre u. s. e fu convenuto che l'importante argomento sarebbe stato posto all'ordine del giorno di una delle sue prossime riunioni, affinchè ne potesse discutere con la necessaria ampiezza.

In pari tempo fu manifestata l'opportunità che la relazione del barone Carbonelli, facendo un esame assai diffuso e minuto del servizio dell'assistenza legale, anzichè venir comunicata integralmente al Consiglio, dovesse esser riassunta con speciale riguardo alle questioni generali e alle direttive di tale servizio (vedere allegato 3).

In omaggio a tale suggerimento, il Commissariato, mentre pre-

senta testualmente all'on. Consiglio nell'allegato quattro vari estratti della relazione del barone Carbonelli relativi agli argomenti più importanti da lui trattati, si fa un dovere di riassumere succintamente qui di seguito la intera relazione, soffermandosi con maggiore ampiezza sulle principali questioni di ordine generale che più interessano l'organizzazione degli Uffici legali.

Stato attuale degli Uffici legali.

Il barone Carbonelli comincia la sua relazione col descrivere l'organizzazione e il funzionamento dell'assistenza legale, quali erano di fatto al momento della sua ispezione nei singoli Uffici da lui visitati.

Egli parla anzitutto dell'Investigation Bureau in New York, esponendone i caratteri peculiari. Essendo stato il primo tentativo del genere e temendosi allora che le autorità americane si adombrassero di un Ufficio mantenuto da un Governo estero per la tutela legale dei propri sudditi davanti ai Tribunali locali, si credette opportuno di limitare l'azione di quell'Ufficio alla investigazione, e cioè all'accertamento dei fatti. Quando da tale accertamento risultava l'esistenza di un diritto a favore di un nostro connazionale, senza che fosse possibile in via amministrativa farne ottenere il riconoscimento dalla parte interessata, l'azione giudiziaria cui si doveva necessariamente ricorrere, veniva affidata ad un avvocato privato il quale, pur essendo nella generalità dei casi lo stesso direttore dell'Investigation Bureau, agiva però non in tale qualità, ma in nome proprio.

Tale sistema durò fino all'estate del 1912 e cioè fino che a capo dell'Investigation Bureau rimase l'avv. Speranza, che ne era stato il fondatore.

Ma l'esperienza ha dimostrato che nessuna prevenzione esiste contro la nostra azione da parte delle autorità americane; e quindi il sistema dell'Investigation Bureau non ha ormai più ragione di essere, anche a giudizio del barone Carbonelli.

Difatti esso non è stato più riprodotto in alcuno degli Uffici che sono sorti posteriormente ed è stato ora abbandonato anche in New York in seguito ad un recente contratto del quale si farà parola più innanzi. Perciò ogni discussione in proposito sembrerebbe ormai superflua.

La relazione continua, poi, descrivendo i locali occupati dall'Ufficio legale in New York, parla del personale che vi è addetto, espone il modo con cui è organizzato il lavoro, giudica il personale e i locali attuali appena sufficienti al lavoro presente.

La stessa esposizione fa quindi il barone Carbonelli a proposito degli altri Uffici legali in Filadelfia, in Chicago, in Boston, in Denver, in San Francisco.

Tutti questi Uffici, ad eccezione di quello di Boston, sono provvisti di locali propri, annessi, ma distinti dalle cancellerie consolari. Il barone Carbonelli trova sufficienti i locali in Denver e in San Francisco, appena sufficienti ai bisogni attuali quelli di Chicago. Segnala la necessità di aumentare senza indugio il personale dell'Ufficio di Filadelfia, ampliando conseguentemente gli attuali locali.

Quanto al personale degli altri Uffici, egli ritiene che per il momento esso possa far fronte al lavoro corrente.

Il barone Carbonelli constata poi che l'azione diretta di tutti gli Uffici legali si estende di poco oltre il capoluogo o tutt'al più comprende il territorio dello Stato ove il Consolato risiede.

Quanto agli altri Stati che fanno parte dei singoli distretti consolari, si provvede in essi in qualche modo all'assistenza legale dei nostri emigranti, sia per mezzo di avvocati corrispondenti dell'Ufficio legale, come nei distretti consolari di Filadelfia, di Chicago e San Francisco, sia per mezzo di avvocati delle Agenzie consolari, come a New York, sia per mezzo di avvocati scelti caso per caso, come a Denver.

Quanto a Boston, trattandosi di un distretto, ove le industrie non sono molto diffuse, non si è sentito il bisogno ancora di avere dei corrispondenti dell'Ufficio.

A proposito dell'Ufficio in San Francisco, il barone Carbonelli

ha occasione di accennare ad un altro sistema di assistenza legale tentato in passato per quel distretto consolare: il sistema del contratto *à forfait* con un avvocato locale, il quale mediante una somma fissa si assumeva il carico di tutto il servizio per l'intero distretto. Ma il sistema fece così cattiva prova, che si dovè abolire.

Da quanto il barone Carbonelli espone circa l'organizzazione e il funzionamento presente degli Uffici legali da lui visitati, è doveroso constatare che egli non ha avuto occasione di rilevare irregolarità commesse nell'esercizio di questo importante ramo del servizio; al contrario egli ha parole di lode per tutti i regi consoli che erano in carica al momento della sua ispezione e riconosce la piena integrità dei direttori degli Uffici legali e del relativo personale.

Per completare il quadro degli Uffici legali istituiti dal Commissariato si ricorda anche quello di Montreal nel Canada, che non fu visitato dal barone Carbonelli, la cui ispezione fu limitata agli Uffici esistenti negli Stati Uniti.

Il Consolato in Montreal ha una dotazione annua di sole 7000 lire e provvede all'assistenza legale per mezzo di un consulente che risiede in Montreal e di avvocati residenti in Toronto, in Fort William, in Fernie e in Vancouver. Non ha locali, nè impiegati propri, ma il regio console provvede gratuitamente a tutto il servizio burocratico, le 7000 lire essendo destinate a pagare le spese di investigazione e di lite, nonchè un assegno fisso al consulente.

Ufficio di consulenza legale presso la R. Ambasciata in Washington.

Il barone Carbonelli viene quindi a parlare nella sua relazione dell'Ufficio legale presso la R. Ambasciata in Washington.

Siccome è questa una delle questioni sulle quali il Commissariato crede di dover richiamare l'attenzione dell'on. Consiglio dell'Emigrazione, gioverà esaminarla con una certa larghezza.

Già si sono ricordate più innanzi le ragioni che consigliarono la nomina di un consulente legale della R. Ambasciata, conferendo tale posto fino dal gennaio 1910 all'avv. Marcel A. Viti, che era anche direttore dell'Ufficio legale in Filadelfia.

Compito del consulente doveva esser quello, come si è detto sopra, di dare la possibile unità ed uniformità di indirizzo all'azione degli Uffici legali, specialmente in tutte le pratiche in cui fossero in causa leggi federali, l'interpretazione dei trattati vigenti, i diritti consolari circa la tutela dei connazionali ed in genere ogni questione di massima che avesse interesse per la nostra emigrazione.

Si voleva soprattutto evitare la possibilità che due differenti Uffici legali, senza sapere l'uno dell'altro, potessero intentar cause per sostenere, circa la stessa questione di diritto, principi differenti o forse contraddittori.

Perciò, nell'istituire il posto di consulente legale, si era pensato di sottoporre al suo preventivo parere le proposte degli Uffici legali per iniziare delle cause di massima (*test cases*) nell'intento di ottenere il riconoscimento, da parte delle autorità giudiziarie federali, di diritti a tutela della nostra emigrazione dei quali ci venisse contestato l'esercizio.

In pari tempo però era intendimento del Commissariato di salvaguardare l'autonomia degli Uffici legali per non menomare il loro spirito di iniziativa e la loro libertà di azione e per evitare le giuste suscettibilità professionali degli avvocati direttori.

In base a tali criteri la R. Ambasciata formulò, dietro richiesta del Commissariato, uno schema di ordine di servizio che avrebbe dovuto esser comunicato ai vari Consolati per stabilire le attribuzioni del consulente legale dell'Ambasciata e i rapporti tra esso e gli Uffici legali.

Essendosi però nel frattempo decisa l'ispezione dei detti Uffici, il barone Carbonelli ebbe incarico di esaminare sul posto anche tale schema di ordine di servizio e di riferire sulle opportunità di adottarlo; ed è di esso che egli parla nell'estratto I della sua relazione che può leggersi nell'allegato n. 4.

Non essendosi perciò adottate sino ad ora delle disposizioni precise circa la sfera di azione dell'Ufficio di consulenza per ciò che concerne i suoi rapporti con gli Uffici legali, esso ha scarsamente funzionato sin qui per questo rispetto.

Per contro, lo stesso Ufficio ha esplicato largamente la sua operosità, come risulta anche dalla relazione del barone Carbonelli, nel coadiuvare l'azione della R. Ambasciata per la tutela della nostra emigrazione; e ciò è avvenuto, sia mercè l'azione personale dell'avvocato Viti che si è valso delle sue aderenze e della sua influenza presso l'elemento locale per ottenere in molti casi soluzioni favorevoli in questioni concernenti i nostri lavoratori; sia principalmente mercè la collaborazione dello stesso avvocato Viti col R. Ambasciatore, fornendogli tutti gli elementi di diritto tratti dalla legislazione americana, così differente dalla nostra, necessari caso per caso a sostenere gli interessi dei nostri emigranti presso le autorità federali.

Il crescente svolgimento di tale attività ha reso ormai impossibile per l'avv. Viti il cumulo dei due Uffici di consulente legale dell'Ambasciata e di direttore dell'ufficio legale di Filadelfia, a prescindere dall'incompatibilità morale esistente tra le due cariche, per la prima delle quali l'avv. Viti poteva esser chiamato a dare il suo giudizio sulle proposte di quello stesso r. console in Filadelfia, dal quale dipendeva in forza del secondo ufficio da lui occupato.

Perciò egli ha dato recentemente le sue dimissioni da direttore dell'Ufficio legale di Filadelfia, posto che in seguito a ciò è attualmente vacante.

Consegue dal sin qui detto che il consulente legale è venuto acquistando una duplice funzione: di coordinazione dell'azione degli Uffici legali; di assistenza dell'Ambasciata.

Il barone Carbonelli riconosce la grande utilità di questa ultima funzione, ma opina, come appare dall'estratto 1° della sua relazione (all. 4) che la retribuzione per tale opera del consulente legale debba spettare al R. Ministero e non al Commissariato, pure an-

mettendo che l'azione della R. Ambasciata sia spesa nella sua maggior parte per la trattazione di affari interessanti la nostra emigrazione; perchè — egli dice — se la specialità degli affari dovesse determinare la competenza della spesa, si dovrebbe giungere alla inaccettabile conclusione che anche la spesa per la nostra rappresentanza consolare negli Stati Uniti dovrebbe esser sostenuta dal Commissariato dell'emigrazione perchè anche l'opera dei consoli è essa pure nella massima parte assorbita da affari concernenti i nostri emigranti.

Tuttavia se tale conclusione non manca di peso, considerando il problema da un punto di vista astratto, sembra però che si debba anche tener conto nella sua soluzione di criteri di opportunità pratica. È indubitato infatti che l'azione diplomatica della R. Ambasciata in Washington è in massima parte spesa in pro della nostra emigrazione; e che quindi va a diretto beneficio della stessa emigrazione l'ausilio che il Commissariato dà all'Ambasciata con lo stipendiare un consulente legale. Perciò pur dovendosi far pratiche presso il Ministero degli Affari Esteri affinchè assuma a suo carico la relativa spesa, non sembrerebbe che fosse il caso di sopprimere nel frattempo lo stanziamento per ragioni di ordine teorico.

A tale conclusione giunse anche il Comitato dell'Emigrazione allorquando esaminò la questione nella sua seduta del 29 novembre u. s. emettendo il parere che sia opportuno affidare all'Ufficio legale di Washington « la consulenza dell'Ambasciata per le questioni di carattere generale e particolare che riguardino l'applicazione di leggi e regolamenti interessanti gli italiani emigrati negli Stati Uniti: ritiene però — aggiungeva in pari tempo il Comitato — che la spesa per questo speciale servizio dovrebbe far carico al bilancio del Ministero degli Affari Esteri e che quindi appena possibile si richieda il contributo del bilancio stesso per tale scopo ».

Quanto all'altra funzione di coordinamento e di alta direzione del servizio di assistenza legale presso i vari Consolati, il barone

Carbonelli conclude nella sua relazione che essa è di impossibile attuazione da parte dell'Ufficio di consulenza legale presso l'Ambasciata, e nell'estratto 1° dell'all. 4 possono vedersi testualmente esposte le ragioni che il barone Carbonelli adduce a sostegno della sua tesi.

Egli osserva anzitutto che unità di indirizzo negli Uffici legali presuppone unità di legislazione negli Stati Uniti, mentre in realtà le leggi statali ivi esistenti sono differentissime tra loro.

Ma in proposito occorre osservare che, come risulta dall'articolo 1 dello schema di ordine di servizio riferito dal barone Carbonelli, l'ingerenza dell'Ufficio di consulenza legale veniva in esso limitata alle cause di massima riguardanti le leggi federali, i trattati vigenti e i diritti consolari da essi derivanti. Ora leggi federali e trattati internazionali hanno uguale vigore in tutta la Confederazione americana e le leggi statali che fossero emanate in contrario, potrebbero esser dichiarate incostituzionali.

Quindi non sembra che sia impossibile la funzione di coordinamento dell'Ufficio di consulenza legale presso l'Ambasciata, quando sia limitata alla suddetta sfera di azione, come è stato sempre intendimento del Commissariato. Infatti risultava dall'articolo 2 dello schema di ordine di servizio suddetto che gli Uffici legali erano pienamente autonomi per tutto ciò che non concerneva le cause di massima relative a leggi federali, trattati internazionali e diritti consolari (1).

Ma il barone Carbonelli aggiunge che trattando i nostri Uffici legali cause che concernono cittadini non americani, esse involgono continuamente questioni concernenti leggi federali e trattati internazionali, e che quindi l'alta direzione dell'Ufficio di assistenza legale, anche limitata a queste materie, potrebbe inceppare l'azione dei singoli Uffici.

(1) Art 2. — L'Ufficio legale dell'Ambasciata non avrà alcuna ingerenza nel funzionamento degli Uffici legali consolari per quanto riguarda tutte le altre forme della loro attività, all'infuori dei casi di massima specificati nell'articolo precedente.

Questa era stata appunto la considerazione per la quale il Commissariato non trovando completamente accettabili per i loro effetti pratici le disposizioni contenute nell'ordine di servizio, non lo aveva attuato ed aveva pregato il barone Carbonelli di discuterlo con la R. Ambasciata e coi vari direttori degli Uffici legali e di proporre, occorrendo, una nuova formula.

Tuttavia se quella esaminata dal barone Carbonelli sembra imperfetta, ciò non toglie che sia opportuno di fare obbligo agli Uffici legali consolari di consultare la R. Ambasciata prima di iniziare una causa per sostenere un principio di massima (*test case*) per evitare nella pratica dei gravi inconvenienti, come quello, ad esempio, che due Uffici intentino entrambi cause per sostenere lo stesso principio, raddoppiando la spesa, o quello già ricordato e che sarebbe più dannoso ancora, di due Uffici che trattando la stessa questione di massima davanti ai Tribunali americani, sostenessero dei punti di vista differenti e forse contraddittori.

A conferma di quanto precede sarà opportuno ricordare che allorché l'Ufficio legale di San Francisco stava trattando il *test case* conosciuto sotto il nome di causa Ghio, per far riconoscere il diritto dei consoli ad amministrare le successioni dei loro connazionali, l'Ufficio legale in Chicago aveva chiesto di essere autorizzato ad iniziare un nuovo *test case* per far riconoscere il diritto dei consoli di designare l'amministratore delle successioni di italiani.

La R. Ambasciata, dietro parere dell'avv. Viti, negò l'autorizzazione, pendente il caso Ghio, perchè se esso avesse avuto una soluzione favorevole, l'altra causa sarebbe divenuta inutile. Quindi in quella occasione l'Ufficio legale dell'Ambasciata funzionò con pratica utilità.

Il barone Carbonelli critica poi il disposto dell'articolo 2 dell'ordine di servizio che fa obbligo all'Ufficio di consulenza legale di tenersi al corrente di ogni procedimento giudiziario che tocca gli interessi dell'emigrazione in ognuno dei 48 Stati dell'Unione; e osserva che per far ciò occorrerebbe l'impianto di un vero Ministero.

Ma tuttavia se ciò non è attuabile in pratica, non potrà discostarsi che se si farà obbligo ai singoli Uffici legali di segnalare al consulente legale i provvedimenti amministrativi e le sentenze favorevoli da essi ottenuti, affinchè il consulente possa raccogliere la giurisprudenza a noi favorevole e ne dia notizia agli altri Uffici, in modo che essi possano invocare uguale trattamento compatibilmente con le leggi locali, ciò riuscirà di grande utilità pratica per il servizio di assistenza legale.

Lo stesso appunto di non essere attuabile praticamente il barone Carbonelli muove alla disposizione contenuta nell'articolo 4 dell'ordine di servizio, la quale fa obbligo agli Uffici legali di seguire il movimento legislativo dei singoli Stati per riferire all'Ambasciata intorno a quei progetti di legge che interessino l'emigrazione nostra.

Ma se non è possibile fare obbligo ai consoli di tenersi al corrente di tutto il movimento legislativo dei numerosi Stati compresi nel loro distretto, anche ora essi procurano di prendere conoscenza dei progetti di legge che concernono le assicurazioni operaie, gli infortuni e simili.

Recentemente il R. Console in Chicago ha inviato il direttore di quell'Ufficio legale nel Minnesota e nel Missouri per discutere con le Commissioni parlamentari di quegli Stati intorno a progetti di legge sugli infortuni che contenevano disposizioni contrarie agli stranieri.

È indubitato che in casi simili tali progetti di legge debbano esser segnalati alla R. Ambasciata, affinchè essa, valendosi anche degli elementi forniti dal consulente legale, faccia gli opportuni passi presso l'autorità federale perchè intervenga essa pure presso i Governatori degli Stati in questione per ostacolare l'attuazione di leggi contrarie agli stranieri.

Da quanto precede giudicherà l'on. Consiglio se le critiche del barone Carbonelli non dimostrino piuttosto la inopportunità di adottare il progettato ordine di servizio, anzichè l'impossibilità di far funzionare l'Ufficio di consulenza dell'Ambasciata con pratica utilità per il servizio di assistenza legale.

Devesi aggiungere inoltre che sarebbe intendimento della regia Ambasciata — ed il marchese Cusani ne accennò in una seduta del Comitato dell'Emigrazione del novembre u. s. — di intensificare l'azione del Consolati presso le autorità statali e dell'Ambasciata stessa presso le autorità federali per ottenere in via amministrativa e diplomatica il rispetto dei trattati e dei diritti dei nostri emigrati, ogni volta che ciò sia possibile senza ricorrere all'autorità giudiziaria, riservando tale *ultima ratio* a quando le altre pratiche siano riuscite infruttuose. Anche per l'attuazione di questo proposito, il R. Ambasciatore fa largo assegnamento sull'ausilio del consulente legale.

Per queste considerazioni il Comitato dell'Emigrazione nella sua seduta del 29 novembre u. s. approvava un ordine del giorno nel quale manifestava il parere che “ convenga continuare l'esperimento “ di un servizio legale presso l'Ambasciata con l'incarico di dare “ le direttive generali agli Uffici consolari legali, giusta le disposizioni del Commissariato „.

Direzione degli Uffici legali consolari.

Si è avuto occasione di accennare più sopra a due sistemi di Uffici legali che sono stati già sperimentati e poi abbandonati: quello dell'Investigation Bureau e l'altro del contratto à *forfait*.

Presentemente due altri tipi di Uffici legali sono in vigore: quello con direttore a stipendio fisso e quello con direttore retribuito a sole percentuali sui singoli affari che egli tratta.

Negli Uffici legali più importanti per mole di affari, e cioè in quelli di New York, Filadelfia e Chicago, vige il primo sistema. L'Ufficio di San Francisco appartiene al secondo tipo. L'Ufficio di Denver ha presentemente un direttore a stipendio fisso, ma il r. console, cav. Da Vella, ha proposto l'abolizione dello stipendio. Anche l'Ufficio di Boston aveva un direttore a stipendio fisso, ma il posto è ora vacante. L'Ufficio legale in Montreal ha un sistema misto, poichè mentre il console ha a sua disposizione un consu-

lente legale retribuito con un piccolo stipendio annuale, egli corrisponde poi direttamente con altri avvocati stabiliti nei centri più importanti del vastissimo dominio del Canada, i quali hanno soltanto una percentuale sugli affari che trattano.

Nell'allegato 5 sono riportati i tre contratti relativi agli Uffici legali in New York, Chicago e San Francisco, affinchè gli onorevoli membri del Consiglio possano rendersi conto dei due diversi tipi sopra indicati.

Giova osservare in proposito che il contratto per l'ufficio legale in New York, stipulato in data 31 dicembre 1912, è stato attuato in via del tutto provvisoria per un semestre, dietro parere conforme della Commissione parlamentare di vigilanza, in attesa che l'onorevole Consiglio voglia pronunziarsi sulla complessa questione degli Uffici legali.

In sostanza la differenza fondamentale tra i due sistemi sopra ricordati è la seguente: negli Uffici con direttore a stipendio fisso questi ha l'obbligo di esaminare tutti gli affari e di indicare per ogni pratica agli impiegati dell'Ufficio le direttive da seguirsi. Il direttore ha inoltre l'obbligo di sbrigare per mezzo degli avvocati suoi corrispondenti le vertenze che debbono trattarsi in località distanti dal capoluogo. Lo stipendio fisso rappresenta il compenso per questo lavoro di ordine generale, mentre per le singole cause che l'avvocato tratta poi con le Società responsabili, con le autorità o coi Tribunali locali egli è compensato a percentuali, salvo i casi di cui si parlerà in seguito.

Nel sistema invece a sole percentuali, la direzione del servizio legale è tenuta dal console, il quale fa sbrigare dagli impiegati dell'Ufficio gli affari correnti, pur avendo diritto di consultare in proposito, quando lo creda opportuno, il direttore dell'Ufficio; a costui poi vengono affidati quei soli affari per i quali è necessaria l'opera del legale; e il compenso consiste in una percentuale delle somme da lui realizzate.

Il barone Carbonelli si mostra convinto nella sua relazione della opportunità di adottare per tutti gli Uffici il sistema del direttore

retribuito a sole percentuali e nell'estratto secondo dell'allegato 4 gli onorevoli membri del Consiglio potranno leggere testualmente le ragioni che egli adduce a sostegno della sua tesi.

Ma giova ricordare in pari tempo che allorquando la questione fu deliberata dal Comitato dell'emigrazione e dalla Commissione parlamentare di vigilanza, erano presenti in Roma S. E. il marchese Cusani Confalonieri R. Ambasciatore in Washington e il cav. Fara Forni, R. Console generale in New York; e che entrambi si dichiararono fautori invece dell'altro sistema di Uffici legali con direttore a stipendio fisso.

A sostegno di tale preferenza si dice che il concetto fondamentale che informò l'istituzione degli Uffici legali fu quello di integrare la protezione consolare a favore dei nostri emigranti, ponendo a lato del console (ignaro del diritto anglo-sassone così differente dal nostro e della complessa legislazione americana che varia da Stato a Stato) un avvocato americano che assistesse i nostri funzionari nel servizio di tutela legale, assumendo poi la trattazione diretta delle cause davanti ai Tribunali locali, quando le pratiche amministrative non avessero dato esito soddisfacente.

Ora, tale concetto informatore trova la sua attuazione soltanto negli Uffici con direttore a stipendio fisso, nei quali l'avvocato deve esaminare tutte le questioni presentate all'Ufficio e dà le direttive, d'intesa col console, per la loro trattazione, quando non creda necessario di assumere egli stesso.

Invece nel sistema di Ufficio con avvocato retribuito a sole percentuali, essendo il console stesso che delibera gli affari e li tratta poi in via amministrativa, quando non crede di confidarli all'avvocato, si va contro alla idea madre degli Uffici legali — la presunta incompetenza tecnica del console in materia legale nel Nord-America — e si corre il rischio che il console comprometta gli interessi dei nostri emigranti, non essendo sempre in grado di scorgere nelle questioni che esamina tutti i lati legali che potrebbero, secondo la legislazione locale, confortare il buon diritto dei nostri lavoratori anche oltre la misura da lui pretesa nelle questioni che non crede di rimettere all'avvocato.

Mancherebbe insomma la direzione competente di un servizio eminentemente tecnico; si avrebbe, per ripetere una frase espressiva del cav. Fara Forni, un ospedale diretto da infermieri, invece che da un medico.

Ma il barone Carbonelli afferma nella sua relazione (vedere estratto II) che il considerevole lavoro degli Uffici legali è di natura molto semplice dal punto di vista giuridico, perchè si tratta generalmente di questioni di fatto: di raccogliere cioè le prove della colpa e della responsabilità del locatore d'opera, quando si tratta di infortuni; o del debito, quando è questione di salari; o del dolo quando si è in materia di truffe o frodi.

Per le successioni il compito è anche più semplice, perchè si tratta o di presentare il rendiconto finale all'autorità giudiziaria perchè lo approvi, quando la liquidazione è fatta dal console; o di esaminare i rendiconti delle successioni, quando sono liquidate dal Pubblico Amministratore americano per presentare, occorrendo, osservazioni od opposizioni a spese non giustificate od eccessive.

Ma i fautori del direttore a stipendio fisso obietrano che anche per indirizzare nei singoli casi la raccolta delle prove è indispensabile la completa conoscenza delle leggi che poi si dovranno invocare in base alle prove medesime e della relativa giurisprudenza; e quanto alla liquidazione delle successioni, aggiungono che se in genere si tratta di pratiche di ordine amministrativo, occorrono bene spesso i lumi del legale per potere utilmente contestare dei crediti infondati o delle spese non ripetibili secondo il diritto locale.

Sempre a questo proposito il barone Carbonelli riconosce bensì che nei rapporti con l'autorità giudiziaria è necessaria la firma di un avvocato; ma egli aggiunge che tale firma è compensata a parte mercè la percentuale che spetta all'avvocato sugli affari che egli tratta e che quindi non c'è bisogno neppure per questo di retribuire l'avvocato con uno stipendio fisso.

Il barone Carbonelli ammette pure che gli Uffici legali possono avere bene spesso bisogno del consiglio dell'avvocato, ma soggiunge che tale assistenza generica l'avvocato è disposto a darla senza bisogno di speciale retribuzione in corresponsivo della massa di affari che l'Ufficio legale gli procura e sui quali egli lucra le percentuali ed anche per la réclame che gli viene dall'esser consulente legale di un Consolato, tanto che i consulenti di altri Consolati esteri agli Stati Uniti non vengono retribuiti. A riprova di quanto afferma, il barone Carbonelli ricorda che l'avv. Bacigalupi, direttore dell'Ufficio di San Francisco, dà i suoi consigli senza essere retribuito a stipendio fisso e che anche l'avv. Speranza, già direttore dell'Investigation Bureau in New York, continuava a dar consigli e istruzioni anche dopo aver cessato di percepire lo stipendio in seguito alle sue dimissioni.

Al riguardo occorre osservare che effettivamente il direttore dell'Ufficio di San Francisco è tenuto a dare i suoi pareri senza il corresponsivo dello stipendio; ma quel console confessa che spesso si trova imbarazzato per non sapere se all'avvocato spetti o non spetti la percentuale su affari per i quali lo ha consultato; ed è quindi naturale che egli provi ritegno a chiedere pareri all'avvocato per gli affari che esso non deve poi trattare professionalmente.

Quanto all'avv. Speranza, se egli continuava a dar pareri all'Investigation bureau di New York pur essendo dimissionario, quando il Barone Carbonelli si trovava colà, ciò faceva probabilmente nella speranza di essere riassunto in servizio. Ma questo Commissariato può assicurare che non solo l'avvocato Speranza non era disposto in passato a prestare la sua assistenza generica gratuitamente, ma non si credeva neppur sufficientemente retribuito per essa coi duecento dollari mensili che riceveva un tempo sul fondo per l'emigrazione, tanto che in ultimo questo Commissariato era stato costretto, dietro insistenti richieste di detto avvocato e per non perdere l'opera sua, a portarne la retribuzione a trecento dollari mensili. Ed il Commissariato può pure attestare che furono

necessarie pratiche assai laboriose per addivenire al contratto vigente con l'avvocato Hyde in Chicago, sebbene gli si offerissero, oltre le percentuali, duecento dollari mensili per l'assistenza generica. E lo stesso barone Carbonelli riconosce che l'avvocato Viti, direttore fino a poco tempo fa dell'Ufficio legale in Filadelfia, non avrebbe potuto accontentarsi per quel posto delle sole percentuali.

Quindi l'esperienza di questo Commissariato sta a dimostrare che per gli Uffici legali di grande lavoro, come i tre sopra ricordati, non è stato possibile trovare sin qui avvocati che affidassero per la loro riputazione, i quali fossero disposti ad accettare, senza uno stipendio fisso, la direzione dell'Ufficio legale, obbligandosi a dare gratuitamente le consultazioni per l'andamento generale degli affari.

E ciò, malgrado che il Commissariato lasciasse liberi quegli avvocati di esercitare contemporaneamente la loro professione per proprio conto; quindi si vede come non sarebbe neppure da ventilarsi la possibilità di ottenere dai direttori degli Uffici legali l'impegno di rinunciare all'esercizio privato della loro professione in cambio dello stipendio fisso, il che soltanto, a giudizio del barone Carbonelli, potrebbe giustificare la concessione di tale assegno.

Nè sembra si possa citare l'esempio dei consulenti degli altri Consolati stranieri, sia perchè ben pochi sono quelli che debbono provvedere ai bisogni di masse di emigrati paragonabili alle nostre, sia perchè finora nessun altro Stato ha dedicato al servizio di assistenza legale le cure ed i mezzi pecuniari che vi ha consacrato il Commissariato dell'emigrazione, organizzando un sistema che forma oggetto di studio e di ammirazione da parte degli altri Stati.

Ma il barone Carbonelli aggiunge inoltre che nel fatto egli ha trovato " da New York a San Francisco consulenti legali del con-
" sole, monopolizzatori delle cause dei nostri emigrati, come tali
" compensati a parte causa per causa, ma non ha trovato diret-

“ rettori degli Uffici, funzionari cioè che stessero in ufficio a dirigerne e regolarne l'attività. Ed allora a che lo stipendio? „

Su tale constatazione gioverà esporre alcune circostanze di fatto. Quanto all'Ufficio di New York, il suo direttore, avvocato Speranza, aveva dato le dimissioni quando il barone Carbonelli visitò quell'Investigation Bureau e quindi egli non si recava più in ufficio. Del resto già prima il console in New York aveva lamentata la negligenza dell'avvocato Speranza, ma egli aveva risposto che l'accordo che lo legava al Consolato non gli faceva alcun obbligo di trattenersi in ufficio. Perciò nel nuovo contratto per New York di cui si allega lo schema (allegato 5-A) è stato espressamente stabilito che gli avvocati debbano trattenersi in ufficio in tutti i giorni feriali.

Quanto all'Ufficio legale di Filadelfia, il direttore, avvocato Viti, ricopriva sin qui anche la carica di consulente legale dell'Ambasciata e ciò gli impediva di dedicare la sua opera assidua alla assistenza legale di quel Consolato. Ma come si è già detto più innanzi, questo stato precario di cose è ormai cessato. Del resto l'avvocato Viti era sostituito nell'Ufficio legale dal suo assistente, avvocato Aertsen, pel quale anche il barone Carbonelli ha parole di lode.

Quanto all'Ufficio di Chicago, l'angustia dei locali e l'elevato costo delle pigioni (per le due stanze occupate dall'Ufficio si pagano oltre 3700 lire all'anno) hanno sin qui impedito la presenza materiale del direttore nell'Ufficio medesimo. Ma direttore e ufficio comunicano usualmente per telefono; e inoltre avendo il Commissariato espresso di recente il desiderio che il direttore, avvocato Hyde, si trattenga ogni giorno per qualche ora nell'Ufficio legale, il r. console in Chicago ha risposto che il detto avvocato non ha alcuna difficoltà di soddisfare questa richiesta, purchè gli si diano i mezzi di attuarla fornendogli un locale e un interprete, poichè egli non parla l'italiano. Quindi il problema è ora quello di giudicare se la spesa relativa che è preventivata in 130 dollari mensili, ossia circa lire 8000 annue, sia giustificata dalla maggiore utilità

che si spera di ritrarre dalla presenza giornaliera nell'Ufficio legale del suo direttore.

Quanto a Boston, trattandosi di un Ufficio che ha scarsa importanza, non si era creduto di dovere sostenere sin qui le spese di un apposito locale e quindi il direttore, avv. Leveroni, finchè rimase in carica, doveva attendere alle sue mansioni nel proprio studio.

Ma avendo l'assistenza legale assunto ora maggiore sviluppo in seguito ad una recente legge del Massachussets sugli infortuni, si sta ventilando l'idea di prendere anche per l'Ufficio di Boston un apposito locale.

Il barone Carbonelli riferisce nella sua relazione, parlando dello Ufficio di Denver, che i locali del Consolato, la stanza per l'Ufficio legale e lo studio del suo direttore, avv. Smith, sono contigui. Quindi anche senza la presenza materiale del direttore nella stanza dell'Ufficio legale, se ne può avere l'assistenza continua nel disbrigo degli affari.

L'Ufficio legale in San Francisco ha un direttore retribuito a sole percentuali. Quindi è naturale che egli non si occupi della direzione degli affari correnti, ma intervenga soltanto quando il console ne richieda l'opera.

Ciò si è creduto opportuno di esporre per chiarire le parole del barone Carbonelli circa la mancata presenza dei rispettivi direttori negli Uffici da lui visitati.

Il barone Carbonelli, sempre a proposito dell'inutilità dello stipendio fisso, continua dicendo che anche senza di esso si potrebbe avere per direttori degli avvocati di fama per la réclame che la carica farebbe loro e per la clientela a getto continuo che così si procurerebbero.

Si è riferito di sopra che a ciò contrasta l'esperienza del Commisariato, poichè se si è voluta assicurare agli Uffici legali l'opera di avvocati di merito, si è dovuto consentire loro uno stipendio fisso oltre alle percentuali.

La relazione continua poi dicendo che del resto gli avvocati principi sono forse i meno adatti per la direzione di un Ufficio legale e che sono più indicati dei giovani avvocati intelligenti che siano spinti dal desiderio di farsi un nome; a conferma di ciò osserva che gli Uffici di Denver e di San Francisco, affidati a due professionisti giovani, sono quelli ove l'opera dell'avvocato è più efficacemente impiegata.

La relazione osserva pure che l'affermata utilità dell'avvocato autorevole per l'ascendente che può esercitare sul giudice è contraddetta dall'infelice esito avuto dalla causa Ghio, la quale fu perduta, malgrado che fosse patrocinata da uno dei principi del foro di New York.

Ma non mancano obiezioni anche contro tale affermazione da parte di taluni dei consoli nostri agli Stati Uniti. Del resto si potrebbe ricordare che anche il barone Carbonelli parlando nella sua relazione dell'avv. Viti, quale direttore dell'Ufficio legale in Filadelfia, dice che egli " gode estese relazioni nell'alto mondo americano e negli uomini politici che ne reggono i destini, qualità codeste importantissime per chi deve operare, agire e chiedere in nome e nell'interesse di funzionari o cittadini stranieri „.

Di più il cav. Fara Forni, console generale a New York, ha affermato davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza e avanti al Comitato dell'emigrazione tutta l'utilità che a capo dell'Ufficio legale si trovi un avvocato di grido per il peso che la sua firma esercita nelle trattative con le grandi Compagnie industriali, con i pubblici amministratori di successioni e con le autorità locali.

Il cav. Sabetta, già regio console in Chicago, insistè molto a suo tempo perchè il Commissariato si assicurasse l'opera di un avvocato rinomato, quale l'attuale direttore di quell'Ufficio, sig. Charles Cheney Hyde; e i risultati lusinghieri che si ottennero dal primo atto da lui compiuto entrando in carica con la liquidazione delle indennità dovute alle 64 vittime italiane nel disastro di Cherry, sembrarono giustificare la scelta del cav. Sabetta, poichè si conseguirono dalla Compagnia responsabile ben 417.560 lire.

Lo stesso cav. Danco, console a San Francisco, pur proponendo la nomina del giovane avvocato Bacigalupi, non disconosce che " in America la transazione è il frutto non solo della abilità tecnica, ma anche e molto più della fama e della posizione sociale dell'avvocato „. Tuttavia egli ha proposto la nomina di un avvocato esordiente, perchè, data la dotazione di quell'Ufficio, non sarebbe stato opportuno assorbirne la massima parte con lo stipendiare un avvocato di fama.

Infine quanto ai risultati comparativi che si ottengono dai giovani avvocati retribuiti a percentuale e dai professionisti di maggior reputazione compensati a stipendio fisso, si fa notare dai fautori di tale sistema che sono questi ultimi che ottengono i maggiori incassi, dirigendo gli Uffici di New York, di Filadelfia, di Chicago, come si può rilevare dal prospetto statistico contenuto nell'allegato 2.

Non sarebbe giusto però disconoscere che ciò è dovuto anche in gran parte alle condizioni locali.

Il barone Carbonelli ricorda poi nella sua relazione che uno degli argomenti che si adducano per giustificare lo stipendio fisso è anche quello che esso permette di obbligare gli avvocati a non percepire alcuna percentuale sulle transazioni amichevoli; ma soggiunge che siccome tale patto concerne soltanto le transazioni concluse prima che sia notificato l'atto di citazione, il vantaggio non è che illusorio, perchè si può eludere facilissimamente il patto della gratuità, spiccando la citazione anche quando essa non sarebbe necessaria.

A maggior delucidazione della questione sollevata dal barone Carbonelli gioverà ricordare che, come fu accennato in principio di questa relazione, una delle ragioni che indussero a creare gli Uffici legali negli Stati Uniti fu quella di sottrarre i nostri emigranti alle esorbitanti pretese degli avvocati americani.

Il sistema più in uso colà è quello della *quota litis*; e i privati professionisti esigono correntemente, trattandosi soprattutto di cause

per piccole somme, come sono generalmente quelle relative ai nostri emigranti, il 40, il 50 per cento e spesso anche delle partecipazioni maggiori su quanto realizzano mercè la loro opera professionale.

Perciò una delle prime cure del Commissariato allorché istituì gli Uffici legali, fu quella di obbligare gli avvocati che prese al suo servizio, a contentarsi di percentuali per quanto fosse possibile ridotte. A ciò il Commissariato fu indotto anche da ripetute raccomandazioni della Commissione parlamentare di vigilanza che giustamente si preoccupava delle esorbitanti falcidie che subivano le indennità ricuperate a favore dei nostri emigranti.

Attualmente, in virtù dei contratti esistenti, sono liquidati gratuitamente tutti quegli affari che si possono sistemare in via amichevole senza l'intervento professionale dell'avvocato e anche in talune località, come in Filadelfia, Denver e New York, quegli affari per i quali l'avvocato interpone i suoi buoni uffici per ottenere una transazione, senza tuttavia dover ricorrere alle autorità giudiziarie.

In New York poi, in virtù del recente contratto, è ora sempre gratuita l'opera dell'avvocato anche contenziosa, quando si tratti di successioni inferiori a 200 dollari. In Chicago l'avv. Hyde si incarica gratuitamente delle pratiche per riscossione di premi di assicurazione sulla vita e di indennità dovute agli infortunati in virtù di assicurazioni da essi contratte, purchè tali affari non diano luogo a cause davanti l'autorità giudiziaria.

Negli altri casi, quando interviene l'opera professionale dell'avvocato, questi ha diritto nei suddetti uffici ad una percentuale sulle somme liquidate che va normalmente dal 10 al 25 per cento, come si può rilevare dai contratti riferiti nell'allegato 5.

Eccezionalmente il direttore dell'Ufficio legale in New York ha diritto ad una percentuale del 33 $\frac{1}{3}$ per cento, quando si tratta di affari che hanno dato luogo ad un giudizio di appello.

Ciò vale per gli Uffici con direttore a stipendio fisso. Se si confrontano tali percentuali con quelle stabilite per l'avv. Bacigalupi dell'Ufficio legale di San Francisco (vedere all'allegato 5, C) si rileva

che naturalmente queste ultime sono più alte, poichè costituiscono l'unico suo compenso.

Infatti il Bacigalupi percepisce il 15 per cento per le transazioni amichevoli, le quali danno diritto soltanto al 10 per cento in Chicago e sono gratuite per gli altri Uffici; percepisce il 25 per cento per le transazioni in corso di giudizio, invece del 20 percepito a Filadelfia, a New York, a Denver, e invece del 10, del 20 e del 25 per cento che, secondo i casi, percepisce il direttore dell'Ufficio in Chicago; percepisce infine il 33 per cento dopo la sentenza definitiva, invece del 25 per cento di New York, Filadelfia, Chicago e Denver.

Indubbiamente, dunque, negli Uffici con direttore a stipendio fisso gli emigrati risentono un notevolissimo vantaggio, perchè sono gravati da percentuali assai minori di quelle percepite dagli avvocati non provvisti di stipendio.

Quanto alla gratuità delle transazioni amichevoli, non era sfuggito al Commissariato il pericolo che la clausola potesse venire facilmente elusa nella pratica; anzi nelle istruzioni date al barone Carbonelli per la sua ispezione gli si segnalava espressamente tale pericolo e lo si pregava di osservare se esso si verificasse effettivamente e di suggerire il rimedio.

Fortunatamente si rileva dalla stessa relazione del barone Carbonelli che se il pericolo esiste realmente, tuttavia si concludono negli Uffici legali, mercè la sorveglianza dei consoli, numerose transazioni amichevoli non soggette ad alcuna ritenuta a favore degli avvocati, come del resto risulta anche dalle statistiche analitiche trimestrali che i singoli Uffici legali trasmettono al Commissariato.

Del resto non sembra impossibile trovare un espediente che tolga od almeno attenui il pericolo che divenga in pratica illusoria la clausola della gratuità delle transazioni amichevoli.

Si potrebbe infatti nei futuri contratti cercare di stabilire il patto che anche in caso di atti giudiziari l'avvocato non ha diritto alla percentuale sulle offerte fatte dalla parte avversa prima della

citazione, ma soltanto sul di più da lui conseguito mediante gli atti legali.

Quindi anche la gratuità delle transazioni amichevoli può annoverarsi realmente tra i vantaggi che offre il sistema del direttore dell'Ufficio legale retribuito a stipendio fisso.

A favore della tesi per l'abolizione di tale stipendio il barone Carbonelli esprime pure l'avviso che gli avvocati retribuiti a sole percentuali avrebbero maggiore interesse a rendere più proficua l'opera loro, trattando il maggiore numero possibile di casi d'infortunio e cercando di ottenere indennità elevate.

I fautori dello stipendio fisso ricordano, però, che tale incentivo alla operosità dell'avvocato esiste pure in detto sistema, poichè anche il direttore di un Ufficio legale retribuito con stipendio è fortemente cointeressato negli affari che tratta, mediante le percentuali cui ha diritto. Aggiungono inoltre che col sistema delle sole percentuali si corre il rischio di vedere il direttore dell'ufficio occuparsi soltanto dei casi semplici e di evidente esito favorevole e trascurare invece quelli dubbi e complicati che pur talvolta sono i più pietosi; e ciò perchè in caso di esito sfavorevole, egli non ritrarrebbe alcun compenso dal suo lavoro. Di più si dice che dall'avvocato retribuito anche con stipendio fisso si può pretendere ragionevolmente un maggiore studio delle cause che gli vengono affidate, in modo che egli, scegliendo i casi opportuni, procuri di fare elevare, con pratiche amichevoli e anche con opportuni giudizi, l'ammontare delle indennità a favore dei sinistrati, il che deve essere uno degli scopi principali degli Uffici legali; mentre l'avvocato retribuito a sole percentuali è spinto a fare un lavoro affrettato e quindi a stabilire una specie di tariffa corrente nella liquidazione degli infortuni, convertendo la sua opera in una vera *routine*.

Il barone Carbonelli fa infine notare che la soppressione dello stipendio fisso ai direttori degli Uffici legali porterebbe al fondo per l'emigrazione una economia di 18,000 dollari annui.

Il Commissariato deve rilevare in proposito che la spesa effettiva per tali stipendi all'epoca della ispezione Carbonelli era alquanto minore, essendo così costituita :

New York - avv. Speranza	doll.	3,600
Filadelfia - avv. Viti.	"	2,400
Id. - avv. Aertsen	"	1,800
Chicago - avv. Hyde	"	2,400
Id. - avv. Tascher	"	900
Denver - avv. Smith	"	2,400
Boston - avv. Leveroni	"	1,200
Totale		doll. <u>14.700</u>

Infatti era già cessato a quell'epoca il contratto *à forfait* con l'avv. Gherini per San Francisco e a lui era già stato sostituito l'avv. Bacigalupi senza stipendio.

Nè in tale cifra si potrebbero includere i 2400 dollari pagati all'avv. Viti, come consulente legale dell'Ambasciata, perchè evidentemente si tratta di tutt'altro servizio.

In ogni modo i fautori dello stipendio fisso osservano che se si avessero gli elementi per calcolare quali somme tali stipendi fanno risparmiare agli emigrati per la gratuità delle transazioni e per le minori percentuali, si vedrebbe che la spesa sostenuta dal Commissariato per i direttori degli Uffici legali è largamente compensata dai benefici che ne ritrae l'emigrazione.

Come risulta da quanto precede, molte sono le ragioni che si possono addurre a sostegno dell'un sistema e dell'altro e che possono rendere esitanti nella scelta.

Vi è pure una opinione intermedia che suggerisce di non escludere *a priori* nè l'un sistema, nè l'altro, ma di adottarli entrambi, per applicare in ciascun Ufficio il metodo che sembra più rispondente alle condizioni locali.

Si fa notare a sostegno di questa opinione che ben differenti

sono, per citare un esempio, le esigenze dell'Ufficio legale di New York e quelle dell'Ufficio in San Francisco.

In New York si ha una immensa massa di emigrati accentrata nella metropoli, la quale ha bisogno della presenza nell'Ufficio legale di un avvocato che possa assisterla col consiglio gratuito e con l'opera, nei suoi innumerevoli, quotidiani bisogni.

Di più l'Ufficio legale di New York ha una tale mole di lavoro ed ottiene dei risultati così ingenti (oltre un milione all'anno nell'ultimo biennio) che anche uno stipendio mensile di trecento dollari al direttore appare ampiamente giustificato ed in perfetta relazione con la dotazione dell'Ufficio e con le somme conseguite; mentre sembra che sopprimendo lo stipendio, non si potrebbe pretendere ugualmente quella larga assistenza alla nostra emigrazione nei suoi bisogni giornalieri che per essere di minor conto, non sono però da essa meno sentiti e meno degni di protezione.

Dove invece, come in San Francisco, la popolazione italiana non è così numerosa nel capoluogo, ma è disseminata nei lavori agricoli della California o dispersa negli immensi territori che formano quel distretto consolare, dove quindi l'opera di assistenza si svolge più per corrispondenza che non per l'affluire personale degli interessati nell'Ufficio; dove la mole degli affari da trattarsi, essendo minore, non consente di assegnare al servizio legale una dotazione troppo ingente, è naturale che non si possano distrarre da tale dotazione delle migliaia di dollari all'anno per pagare ad un avvocato di fama uno stipendio fisso ed è logico che si impianti un Ufficio su basi più modeste, che si ricorra ad un avvocato esordiente, ma intelligente e attivo e lo si compensi con le sole percentuali, tanto più che forse la maggior parte del lavoro non può essere sbrigata da lui, ma da altri avvocati corrispondenti dell'Ufficio, disseminati nei principali centri del vastissimo distretto consolare i quali alla lor volta non possono per necessità di cose essere compensati che a percentuali su quanto realizzano negli affari che sono loro affidati.

Si fu ispirandosi a questi criteri di relatività, che il Comitato

dell'emigrazione, dopo avere nella sua riunione del 18 novembre u. s. esaminata l'importante questione, venne nella conclusione appunto che " circa la retribuzione degli avvocati si doveva decidere caso per caso senza esclusione di sistemi "

Estensione del servizio dell'assistenza legale.

a) Estensione per materia.

Allorquando si iniziò il servizio di assistenza legale negli Stati Uniti, esso fu rivolto principalmente alla liquidazione delle indennità derivanti da infortuni sul lavoro (1).

Tale fu pure il principale compito assegnato all'Investigation Bureau di New York. Ma quell'Ufficio occupandosi di infortuni, dovè per necessità di cose trattare anche le successioni connesse ad infortuni, e da ciò fu spinto per analogia di materia ad estendere la sua azione anche alle successioni semplici.

In pari tempo l'Investigation Bureau si occupò fino dalla sua istituzione di riscossioni di salari (2).

Scoppiata poi negli Stati Uniti una gravissima crisi economica che portò al fallimento numerosi banchieri con gravissimo danno di molti nostri emigranti, l'Investigation Bureau assunse anche la tutela dei loro interessi e così aggiunse alle sue mansioni anche quella di patrocinare i diritti dei nostri lavoratori in occasione di fallimenti, o in seguito a truffe o frodi perpetrate a loro danno (3).

Tuttavia il compito ordinario affidato dal Commissariato dell'emigrazione ai vari Uffici legali man mano che vennero istituiti fu sempre quello di trattare gli infortuni sul lavoro e le relative

(1) Vedere i resoconti sommari delle adunanze tenute dal Consiglio dell'emigrazione nelle sessioni di maggio e giugno 1905. *Bollettino dell'emigrazione*, n. 2, del 1906.

(2) Vedere nel *Bollettino* n. 11 del 1907 la relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1906-aprile 1907 a pag. 49 e seg.

(3) Vedere pag. 64 e seg. del *Bollettino* n. 9 del 1908. Relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1907-aprile 1908.

successioni, nonchè le controversie derivanti da rapporti di lavoro, non senza però lasciare agli Uffici medesimi una certa latitudine di azione.

Nell'allegato n. 6 viene riportata una delle lettere del Commissariato con la quale si provvedeva all'istituzione di un Ufficio legale (quello di Denver) e se ne determinavano le attribuzioni.

Ma la naturale tendenza degli Uffici legali, sotto la pressione delle domande di assistenza da parte degli emigrati, fu sempre quella di estendere la loro azione a qualsiasi interesse dei nostri lavoratori che apparisse degno di protezione e segnatamente alle loro successioni, anche se non derivanti da infortunio.

A parecchie riprese i consoli hanno insistito sulla impossibilità pratica in cui si trovano di limitare l'azione dell'Ufficio legale alla tutela di determinati interessi dei nostri emigrati, escludendo altri loro interessi non meno legittimi. Segnatamente a proposito delle successioni si fa osservare che i superstiti non sono meno degni di protezione in caso di morte naturale di un loro congiunto che non in caso di infortunio. Si aggiunge che se in patria la morte per infortunio dà giustamente degli speciali diritti ai parenti delle vittime in considerazione di una vita violentemente e prematuramente spezzata, tale ragione di differente trattamento non ha quasi ragione di essere nel Nord America, perchè trattandosi generalmente di lavoratori nel fiore degli anni, quando anche soccombono per malattia, ciò è prodotto il più delle volte dagli eccessivi disagi e dalle condizioni antigieniche del loro lavoro, di modo che anche le morti per malattia rappresentano pure una specie di infortunio sul lavoro. Di più si osserva che tra due operai che muoiono in quelle lontane contrade l'uno per infortunio e l'altro per malattia, è ancor più necessario salvaguardare con cura gelosa i sudati risparmi del secondo, poichè per la sua morte la famiglia non riceve alcun indennizzo e quindi la sorte di essa è ancora più disgraziata e perciò più degna di interesse.

Questo Commissariato dal canto suo ha dovuto pure riconoscere in seguito alle esperienze del passato che se è possibile stabilire

delle norme da applicarsi nella pratica ordinaria, non possono tuttavia stabilirsi delle rigide limitazioni, che esso stesso in casi eccezionali dovrebbe violare.

Basterà a questo proposito citare un caso per tutti, quello di una povera esposta del Brefotrofo di Roma, certa Chiara Alcalini la quale portata in New York da una famiglia di conoscenti, passò poi al servizio di certo Rodini che le usò violenza. La fanciulla se ne accorò talmente, che si gettò dalla finestra, spezzandosi la spina dorsale e rimanendo inferma per tutta la vita. Il caso pietosissimo appassionò l'opinione pubblica italiana e americana; e sebbene esso non rientrasse in nessuna delle categorie di affari assegnati agli Uffici legali, questo Commissariato credette suo dovere di incaricare l'Investigation Bureau di New York di dare alla Alcalini tutta l'assistenza consentita dalle leggi locali.

Anche il barone Carbonelli esamina diffusamente la questione dell'estensione obbiettiva del servizio dell'assistenza legale e nell'estratto n. 3 dell'allegato 4 è riportato testualmente il capitolo della relazione che si occupa dell'argomento.

In esso il barone Carbonelli esamina anche l'obbiezione che si muove contro l'estensione del servizio di assistenza legale a certe categorie di affari relative non soltanto agli emigrati, ma a tutti i cittadini all'estero e che quindi rientrano nel servizio consolare e alle quali dovrebbe logicamente provvedere il bilancio del Ministero degli affari esteri e non il fondo per l'emigrazione.

Tuttavia il barone Carbonelli confuta giustamente tale obbiezione, osservando che non è possibile stabilire nella pratica quando un italiano recatosi all'estero a scopo di lavoro cessa di essere emigrato e conclude in conseguenza che il servizio della protezione legale dovrebbe estendersi a tutti gli interessi dei nostri emigrati che apparissero degni di protezione.

Anche il Comitato dell'emigrazione, esaminando la questione nella sua seduta del 18 novembre u. s., entrò in questo ordine di idee ed espresse l'avviso circa l'estensione da darsi al servizio legale " che esso riguardi le vertenze degli emigranti, segnatamente

“ quelle relative ad infortuni, ripetizione di salari non pagati, licenziamenti arbitrari e così via, che esso riguardi pure la liquidazione delle piccole successioni „.

b) Estensione territoriale del servizio dell'assistenza legale.

Gli Stati Uniti hanno una superficie di 9,386,000 chilometri quadrati e si calcola che vi risiedano oltre 1,700,000 italiani. In questo immenso territorio non esistono che 7 Consolati, di modo che la giurisdizione di ognuno di essi si estende in media su un territorio di 1,340,000 chilometri quadrati, ossia circa 3 volte e mezzo l'Italia. Il Consolato in New York ha nella sua giurisdizione 905,000 italiani; 311,000 si trovano nel distretto consolare di Filadelfia; 187,000 in quello di Chicago. Gli altri 300,000 italiani si trovano disseminati nei distretti dei 4 Consolati di Boston, Denver, San Francisco e Nuova Orleans.

Nel Canada esiste un solo consolato di carriera, Montreal, che estende quindi la sua azione su un territorio di oltre 9,600,000 chilometri quadrati, ove sono dispersi circa 20,000 italiani.

Bastano queste poche cifre per far comprendere come l'assistenza legale dei nostri emigrati già irta di difficoltà nelle città sedi di Consolato e nelle loro immediate vicinanze, si rende quasi impossibile a grandi distanze con gli scarsi mezzi di cui attualmente sono dotati gli Uffici legali.

Conscio della gravità e della difficoltà del problema, questo Commissariato pregò il barone Carbonelli di esaminarlo sul posto e di suggerire possibilmente la soluzione.

Nell'estratto n. 3 della relazione è riportato testualmente il capitolo che tratta dell'estensione territoriale dell'assistenza legale.

Come si rileverà dalla lettura di esso, il barone Carbonelli conclude che l'unico mezzo efficace per estendere l'assistenza legale, sarebbe quello di triplicare od almeno raddoppiare il numero dei nostri Uffici consolari negli Stati Uniti.

Il bisogno di aumentare gli Uffici consolari nel Nord America

è vivamente sentito, ed è a cognizione del Commissariato dell'emigrazione che replicati voti in tal senso sono stati formulati e che una proposta formale fu fatta anche dalla autorevole Commissione che nel 1909 elaborò per incarico del regio Ministero un progetto di riforma del servizio consolare.

Se l'on. Consiglio crederà di pronunciarsi nello stesso senso, il suo voto non potrà che affrettare l'attuazione di un provvedimento che sarebbe di somma utilità per la nostra emigrazione.

Frattanto il Commissariato si propone di studiare e di attuare gradatamente quei provvedimenti che sono in suo potere e che possono contribuire ad estendere la protezione legale dei nostri emigrati.

Uno di tali mezzi è quello di insistere presso i direttori degli Uffici legali perchè stabiliscano una fitta rete di avvocati loro corrispondenti in tutto il distretto consolare. Sebbene tali corrispondenti esigano in generale delle percentuali più elevate che non i direttori degli Uffici, sarà sempre una notevole garanzia per i nostri emigrati che dei loro interessi si incarichino professionisti capaci e probi, anzichè degli affaristi i quali spesso non hanno altro scopo che la spoliazione dei loro clienti.

Un altro espediente per rendere più estesa ed efficace la protezione dei nostri lavoratori potrà essere quello di aumentare il numero degli investigatori addetti a ciascun Ufficio legale, in modo che possano accorrere anche in località lontane, quando avvengano infortuni sul lavoro, per raccogliere le prove della responsabilità dei locatori d'opera e mettere in grado l'Ufficio legale di tutelare efficacemente gli interessi dei sinistrati.

Tale provvedimento importerà però una spesa rilevante non soltanto per lo stipendio e le considerevoli spese di viaggio degli investigatori, ma anche perchè l'opera loro darà un considerevole incremento al lavoro dell'Ufficio legale ed occorrerà quindi aumentare anche il personale e dare dei coadiutari agli attuali avvocati.

Recentemente poi il Commissariato ha assegnato, in via di esperimento, su proposta del console di San Francisco, un modico

assegno all'agente consolare in Seattle, perchè assuma in servizio un investigatore e organizzi il servizio di assistenza legale pei connazionali che si trovano in buon numero nello Stato di Washington ai confini del Canada, poichè il console in San Francisco non può a tanta distanza provvedere altrimenti alla protezione legale in quella regione. Se il tentativo darà buoni risultati, si studierà di estenderlo a quelle altre Agenzie consolari ove i titolari che, come si sa, non sono impiegati di carriera, diano tuttavia sufficienti garanzie di integrità, di capacità e di attività.

Tasse consolari sulle somme riscosse dagli Uffici legali.

L'articolo 74 della Tariffa consolare vigente autorizzata con legge del 10 agosto 1890, n. 7086 (S. 3) fa obbligo ai consoli di percepire il 2 per cento su tutte le somme che eccedano le 100 lire riscosse nei loro Uffici in seguito a " liquidazione di successioni, " ricupero o riscossione di crediti, somme o valori qualsiasi " mercè l'opera o il diretto appoggio della autorità diplomatica o " consolare „.

Tale disposizione si deve applicare anche a tutte le riscossioni fatte dagli Uffici legali in pro dei nostri connazionali, quando eccedano le 100 lire, perchè l'azione dei detti Uffici si esplica in nome del console, sola autorità che sia riconosciuta dai poteri locali in virtù dei trattati internazionali.

Con il progressivo svolgimento della legislazione sociale e col moltiplicarsi delle facilitazioni e delle esenzioni fiscali stabilite dalla legge a favore delle persone colpite da infortunio sul lavoro, si è venuto facendo sempre più vivo il contrasto fra il trattamento a favore degli operai sinistrati in patria e quello fatto loro all'estero in seguito all'applicazione del predetto articolo 74 anche alle indennità per infortunio, liquidate mercè l'azione dell'autorità consolare.

Tale differenza di trattamento è apparsa anche più manifesta dopo la promulgazione della legge 17 luglio 1910, n. 538, sui provvedimenti riguardanti l'emigrazione che stabilisce all'articolo 5 *bis* :

“ Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia di infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti che si riferiscono alla liquidazione o al pagamento di indennità o rendite dovute a cittadini in base a leggi straniere per causa di infortunio sul lavoro invalidità o vecchiaia „

L'opportunità di esentare dalla tassa del 2 per cento le indennità a favore dei nostri emigrati apparve poi più manifesta che altrove negli Stati Uniti, ove più ingenti sono le somme realizzate dai consoli in seguito ad infortuni sul lavoro occorsi ai nostri operai. La questione fu sollevata dal marchese Cusani, regio ambasciatore in Washington, ed il Ministero desiderando di attuare l'invocata esenzione, si rivolse nel maggio del 1911 al Consiglio di Stato, chiedendone l'autorevole parere sui seguenti quesiti:

“ 1° se siano sufficienti le disposizioni legislative in vigore, qualora interpretate nel loro spirito, per ritenere esonerati dal pagamento dei diritti consolari gli atti delle autorità consolari relativi alle indennità per infortunio sul lavoro; o se debbasi invece provvedere a tale esenzione con decreto reale, giusta quanto prescrive il n. 5 dell'articolo 176 della legge 28 gennaio 1866, n. 2804, (serie 3ª) sul servizio consolare (1).

“ 2° se possa nell'esenzione di cui al 1° quesito considerarsi compreso il diritto stabilito dall'articolo 74 della Tariffa consolare (legge 10 agosto 1890, n. 7086 - R. decreto di pari data) ovvero se per l'esenzione da tale diritto occorra una speciale disposizione legislativa „

(1) Articolo 176. — I consoli spediscono e legalizzano gratuitamente:

1° tutti gli atti e le copie dei medesimi per servizio dello Stato;

2° quelli richiesti da autorità estere là dove esista uguale trattamento a favore dei nazionali;

3° quelli di cui abbisognano gli iscritti al servizio militare di terra e di mare per tutto ciò che è relativo al servizio medesimo;

4° quelli necessari a nazionali indigenti;

5° quegli altri per cui l'obbligo della spedizione gratuita venga stabilito da apposito decreto reale o da regolamento.

Il Consiglio di Stato con parere del 21 luglio 1911 rispose che l'articolo 5 *bis* della legge sull'emigrazione era pienamente applicabile agli atti e documenti da emanarsi dalle nostre autorità consolari per la liquidazione od il pagamento di indennità o rendite per cause di infortuni sul lavoro; ma che la parola atto usata dal suddetto articolo 5 *bis* va interpretata nel suo senso usuale di atto scritto e non può quindi torcersi a significare l'azione ossia l'opera ed il diretto appoggio prestato dall'autorità consolare, secondo la locuzione dell'articolo 74 della Tariffa consolare; il quale articolo deve quindi considerarsi in vigore e deve essere applicato anche in materia di infortuni sul lavoro, fino a che non intervenga una contraria disposizione legislativa.

Nel suddetto parere si aggiungeva che qualora tale disposizione legislativa fosse intervenuta limitatamente agli infortuni sul lavoro, si sarebbe verificata una stridente disparità di trattamento tra le indennità per infortunio che generalmente ammontano a somme di qualche rilievo e che sarebbero esenti da ogni tassa, e le successioni degli italiani all'estero, spesso di tenue importo, che continuerebbero ad essere gravate del 2 per cento.

La questione si trovava in questi termini, quando, essendosi decisa l'ispezione degli Uffici legali negli Stati Uniti, fu dato incarico al barone Carbonelli di esaminare sul posto anche tale problema e di riferire in proposito al suo ritorno.

Nell'estratto n. 4 della relazione pubblicato nell'allegato 4 si possono leggere testualmente le considerazioni del barone Carbonelli in proposito e le conclusioni alle quali egli giunge e che sono sostanzialmente conformi a quelle espresse nel suaccennato parere del Consiglio di Stato, poichè anche il barone Carbonelli ritiene che volendosi esentare dal 2 per cento le somme riscosse per indennità in seguito ad infortunio, si dovrebbe estendere tale esenzione per identità fondamentale di ragioni a tutte le somme riscosse a qualunque titolo per opera degli Uffici legali.

Il barone Carbonelli fa pure osservare che attuandosi tale esenzione, sarebbe doveroso indennizzare i consoli dalla perdita che

subirebbero, venendo loro a mancare la partecipazione ad essi assegnata per legge sul diritto del 2 per cento su quel provento; e ciò perchè nel sistema attuale, tale partecipazione alle tasse consolari è loro assegnata, quale corrispettivo delle spese di ufficio che sono a loro carico.

Se l'onorevole Consiglio vorrà emettere un suo autorevole voto su tale importante questione, esso potrà servire di direttiva per la compilazione del progetto di legge che da tempo è in preparazione presso il Ministero degli affari esteri e potrà anche giovare per affrettarne la presentazione al Parlamento.

La organizzazione dell'Ufficio di consulenza legale presso la R. Ambasciata in Washington — il sistema da preferirsi circa la direzione degli uffici legali — l'estensione da darsi al servizio di assistenza legale — le tasse consolari percepite sulle somme che vengono incassate dai detti Uffici — sono le quattro più importanti questioni sulle quali il Commissariato dell'emigrazione ha creduto di richiamare in modo speciale l'attenzione dell'onorevole Consiglio.

Tuttavia si ritiene opportuno di riassumere brevemente anche gli altri argomenti trattati dal barone Carbonelli nella sua relazione affinchè l'onorevole Consiglio abbia una visione completa dell'intero servizio dell'assistenza legale e possa, se crede, estendere la sua discussione anche agli altri punti esaminati con tanta competenza dal barone Carbonelli.

Statistiche del lavoro compiuto dagli Uffici legali.

Mentre gli Uffici legali non inviavano in passato che le cifre semestrali riassuntive delle somme da essi incassate e del numero delle pratiche trattate, si è prescritta a partire dal 1° gennaio 1912 la compilazione di quadri statistici trimestrali analitici nei quali debbono essere iscritti tutti i casi esauriti dall'Ufficio in detto periodo di tempo, anche se non abbiano dato luogo ad incasso di somme,

indicando per ciascun caso: il nome della persona a cui favore è stata esplicita l'azione dell'Ufficio; la natura del caso (se infortunio, riscossione di salari ecc.); il corso dato alla pratica (se si è avuto un accomodamento, se si è fatto causa ecc.); la somma lorda incassata, distinguendo se è stata percepita dall'Ufficio oppure direttamente dagli interessati mediante il concorso dell'Ufficio; il compenso percepito dal direttore o dal suo corrispondente; la somma netta versata agli interessati, con indicazione del loro indirizzo, se residenti in America, o della data e del numero del rapporto, se la somma stessa è stata inviata al Ministero degli affari esteri per il versamento agli aventi diritto; infine gli anticipi fatti dall'Ufficio per spese legali e i relativi rimborsi in caso di esito favorevole.

Gli scopi di queste statistiche sono molteplici: quello di avere un'idea particolareggiata e completa dell'opera degli Uffici legali; quello di invigilare a che essi trattino di regola quelle sole categorie di affari per i quali sono stati istituiti; quello infine di avere la possibilità di un certo controllo sulle somme da essi incassate.

Il barone Carbonelli riferisce nella sua relazione che tali moduli statistici rispondono abbastanza bene agli scopi per i quali sono stati impiantati e non suggerisce modificazioni essenziali. Fa osservare tuttavia che un vero controllo sugli Uffici legali non si potrà ottenere, se non mediante dirette ispezioni periodiche e quindi fa voti per la creazione degli ispettori dei Consolati la cui istituzione è stata tante volte caldeggiata.

Legalità del prelevamento delle percentuali a favore degli avvocati dalle somme riscosse per opera degli Uffici legali.

Risulta da quanto si è venuto sin qui esponendo che tanto i direttori degli Uffici legali, quanto i loro corrispondenti, prelevano delle percentuali assai rilevanti dalle somme che riscuotono a favore dei nostri emigrati, sebbene tali percentuali siano sempre meno elevate di quelle pretese dagli altri liberi professionisti americani.

Fra le questioni sottoposte allo studio del barone Carbonelli in occasione della sua ispezione vi fu anche quella della legalità di tali percentuali, venendo esse concesse dai consoli agli avvocati dietro autorizzazione del Commissariato, ma senza che gli aventi diritto le abbiano espressamente consentite.

Il barone Carbonelli si pronuncia per la piena legalità di dette percentuali, osservando che dal momento che gl'interessati sanno che la trattazione del loro affare è affidata all'avvocato del Consolato, essi non possono rifiutarsi al pagamento del relativo compenso, visto che il mandato agli avvocati è di quelli che per loro natura sono a titolo oneroso. Quindi le eccezioni degli aventi diritto non potrebbero riguardare il compenso all'avvocato, ma soltanto la misura di esso.

Ma poichè — aggiunge il barone Carbonelli — il sistema della quota lite che in Italia sarebbe un reato, è invece il modo normale del pagamento degli onorari di avvocato nel Nord America, e poichè le percentuali consentite dal Commissariato sono inferiori a quelle usualmente praticate colà, ne segue che basterebbe, in caso di contestazione, un certificato della Camera americana degli avvocati competente (Consiglio dell'ordine) per giustificare completamente l'operato del Commissariato.

Risultati degli Uffici legali e previsioni per il loro sviluppo avvenire.

Il barone Carbonelli dopo avere rilevato che gli Uffici legali danno risultati materiali veramente confortanti, come risulta dai prospetti statistici che essi inviano trimestralmente e che sono riassunti nell'allegato 2, aggiunge che i risultati morali degli Uffici medesimi, mentre sono altamente apprezzati fra gli americani e anche dai magistrati locali che si trovano in grado di osservarne l'azione da vicino, sono invece in gran parte misconosciuti nell'ambiente italiano del Nord America.

Le cause ne sono le seguenti, secondo il barone Carbonelli: la

scarsa conoscenza che i nostri emigranti hanno dell'esistenza di questo servizio; la diffidenza che in essi è innata per ogni azione governativa; la ritrosia a pagare dei compensi agli avvocati degli Uffici legali che, essendo stipendiati dal Commissariato, dovrebbero, secondo la mentalità degli emigrati, prestare la propria opera del tutto gratuitamente; la ingiusta pretesa, fomentata dalla stampa italo-americana, ad una iperprotezione governativa per la quale gli italiani dovrebbero avere sempre ragione di fronte all'elemento americano e che fa gridare nell'ambiente italiano alla bancarotta dell'assistenza legale, ogni volta che i nostri connazionali non ottengono quella protezione che sarebbe impossibile prestare loro; infine l'enorme ritardo, non imputabile per lo più ai consoli, ma alla lentezza burocratica degli Uffici in Italia, con la quale le somme incassate dagli Uffici legali vengono consegnate agli interessati nel Regno.

Per modificare l'opinione pubblica italo-americana e rendere popolare l'azione degli Uffici legali, il barone Carbonelli propone una attiva propaganda in America, ma più specialmente in Italia, per far conoscere l'esistenza degli Uffici e la loro utilità. Nello stesso intento il barone Carbonelli caldeggia l'attuazione di un provvedimento già ventilato dal Commissariato, la larga diffusione, cioè, di circolari per raccomandare alle famiglie degli emigranti l'invio di procure ai consoli ogni volta che abbiano notizia di un infortunio mortale occorso nel Nord America ad un loro congiunto, sconsigliandoli di rilasciare mandati a privati per evitare il pericolo che si abusi della loro fiducia.

Il Commissariato dell'emigrazione conviene col barone Carbonelli circa la opportunità di diffondere la conoscenza del servizio di assistenza legale tra i nostri emigranti e di dare istruzioni popolari circa il rilascio delle procure. Tuttavia esso si è astenuto sin qui da tale opera di propaganda, perchè gli Uffici legali coi mezzi di cui attualmente dispongono stentano già a far fronte agli affari che loro affluiscono ora spontaneamente.

Perciò il Commissariato ha stimato opportuno di differire questa opera di divulgazione a quando l'on. Consiglio avrà pronunciato i

suoi voti circa le direttive da seguirsi nell'organizzazione dell'assistenza legale e a quando si saranno preordinati i mezzi perchè gli Uffici legali possano far fronte al nuovo lavoro che affluirà loro in seguito alla propaganda da farsi tra gli emigranti.

Quanto alle altre cause di sfiducia verso gli Uffici legali ricordate dal barone Carbonelli, egli riconosce non esservi altro rimedio che un'assidua opera di educazione delle nostre masse emigratrici. Aggiunge però che la soppressione dello stipendio ai direttori degli Uffici legali avrebbe anche il vantaggio di persuadere gli emigrati a pagare le percentuali senza recriminazioni perchè saprebbero che esse rappresenterebbero il solo compenso dei detti avvocati.

Infine il barone Carbonelli raccomanda di eliminare tutte le cause che ora contribuiscono a ritardare la consegna agli interessati nel Regno delle somme percepite dagli Uffici legali.

Tali ritardi sono principalmente dovuti al sistema troppo complicato di trasmissione delle dette somme. I consoli debbono infatti astenersi per l'articolo 105 del regolamento consolare dall'inviare direttamente agli interessati il danaro che realizzano. Questo deve essere trasmesso al Ministero degli esteri il quale lo rimette alle Procure generali che, alla loro volta, per mezzo dei Procuratori del Re e dei Pretori, provvedono ad accertare chi sono gli aventi diritto e a distribuire tra essi le quote loro spettanti.

La semplificazione di tale meccanismo non è scevra di difficoltà appunto per questa opera di accertamento degli aventi diritto e per la necessità di evitare che lo Stato incontri soverchie responsabilità nel pagamento delle quote ereditarie.

Tuttavia un piccolo passo è stato già fatto recentemente con l'eliminazione del Ministero di grazia e giustizia che prima costituiva il tramite tra il Ministero degli esteri e le Procure generali. Questo Commissariato non mancherà dal canto suo di studiare ancora la questione per suggerire altre semplificazioni che rendano più spedita la consegna agli interessati delle somme recuperate dagli Uffici legali.

L'eliminazione di tutte queste cause di diffidenza verso l'opera degli Uffici legali, la diffusione tra le masse degli emigranti di istruzioni popolari circa il servizio di assistenza legale porterà, secondo il giudizio del barone Carbonelli, un notevole aumento nel lavoro degli Uffici legali. Un'altra causa di forte incremento nel detto lavoro sarà data dall'estendersi nei vari Stati dell'Unione Americana di apposite leggi per gli infortuni sul lavoro che concedono indennizzi per tali accidenti indipendentemente da ogni idea di colpa da parte del datore di lavoro.

Anche l'estendersi progressivo del servizio di assistenza legale dal centro verso la periferia di ogni distretto consolare aumenterà notevolmente il numero di affari che affluiranno verso gli uffici legali.

Se adunque l'on. Consiglio si dichiarerà convinto della utilità di questo servizio e della opportunità di estenderlo e di rafforzarlo, il Commissariato dell'emigrazione, confortato da così autorevole parere, non mancherà di dedicare tutte le sue cure allo svolgimento progressivo dell'assistenza legale, procurando di intensificarla laddove già esiste e di estenderla anche ad altri paesi man mano che se ne ravvisi l'opportunità (1), in attesa che si verifichi l'augurio formulato dal barone Carbonelli e cioè che in un avvenire non remoto l'opera degli Uffici legali divenga superflua " quando il livello intellettuale e di coltura dei nostri emigranti sarà elevato al segno, che ogni emigrante potrà bastare a sè stesso, alla propria difesa ed alla tutela dei propri diritti e dei propri interessi „

(1) Un contributo a carico del fondo per l'emigrazione viene già dato ai RR. Consolati di Tunisi, Algeri, Parigi, Nizza, Tolone e Nancy per l'assistenza dei nostri operai in caso di infortunio.

Una larga azione di tutela in materia di infortuni e di assicurazioni viene esplicata dai RR. Ispettori e addetti dell'emigrazione nei vari Stati di Europa.

Nel Sud America i Patronati per gli emigranti sussidiati dal Commissariato hanno pure tra i loro compiti quello dell'assistenza legale.

Inoltre il Commissariato dell'Emigrazione ha assegnato un fondo alle R. Legazioni in Rio de Janeiro e Buenos Aires per provvedere a spese di liti a favore dei nostri emigrati in casi eccezionali.

Di più anche in quegli Stati dove non esiste sin qui alcuna organizzazione del servizio di assistenza legale il Commissariato non rifiuta il suo concorso pecuniario, qualora gli venga segnalato qualche caso veramente degno di interesse e che abbia probabilità di esito favorevole.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE.

Spesa sostenuta sul Fondo per l'Emigrazione per la gestione degli Uffici legali nel Nord-America.

ESERCIZIO	UFFICIO LEGALE						CONSULENTE legale presso la Regia Ambasciata a Washington	TOTALE
	New-York	Filadelfia	Chicago	Denver	S. Francisco	Boston		
1906-1907	30,000.	"	"	"	"	"	"	30,000. "
1907-1908	40,000.	20,000.	"	"	"	"	"	60,000. "
1908-1909	50,000.	20,000.	2,274. 16	10,175. 12	"	"	"	82,449. 28
1909-1910	50,000.	30,000.	25,905. 80	17,000. "	22,770. "	"	8,000. "	153,675. 80
1910-1911	50,000.	35,000.	37,573. 57	19,159. 25	30,009. "	"	6,750. "	191,074. 17
1911-1912	57,942.	38,514. 37	46,994. 80	25,426. 14	28,490. 80	14,000. "	10,998. 20	234,956. 98
	277,942. "	143,514. 37	112,748. 33	71,760. 51	81,260. 80	14,000. "	17,748. 20	752,156. 23

Somme conseguite a pro' degli emigranti italiani mercè l'azione degli Uffici legali nel Nord-America.

UFFICIO LEGALE IN

ANNO	New-York (a)		Filadelfia (b)		Chicago (c)		Denver (d)		S. Francisco (e)		Boston (f)		Montreal (g)		Totale	
	Lire		Lire		Lire		Lire		Lire		Lire		Lire		Lire	
1906	52,527.38		"		"		"		"		"		"		52,527.38	
1907	71,883.76		"		"		"		"		"		"		71,883.76	
1908	106,475.50	393,255.14	"		"		"		"		"		"		499,730.64	
1909	150,842.13	464,141.81	"		(h) 207,632.04	52,489.06	"		"	180,240.60	"		"		875,105.04	
1910	457,978.14	303,318.51	"		" 650,938.90	123,482.73	"		"		"		"		1,715,958.88	
1911	1,005,961.47	306,430.59	"		801,050.37	174,721.71	"		"	68,572.24	"	51,765.79	"	44,908.33	2,453,410.50	
1912	1,065,807.65	(i) 661,306.68	"		568,456.06	248,794.82	"		"	136,041.93	"	66,314.09	"	75,856.09	2,822,577.32	
Totale . . .	2,911,476.03	2,128,452.73			2,928,077.37	599,488.32			384,854.77	118,079.88		120,764.42		8,491,193.52		

(a) L'Ufficio legale in New-York fu istituito il 25 febbraio 1906.

(b) L'Ufficio legale in Filadelfia fu istituito il 1° ottobre 1907.

(c) L'Ufficio legale in Chicago fu istituito il 15 novembre 1909.

(d) L'Ufficio legale in Denver fu istituito il 1° luglio 1909.

(e) L'Ufficio legale in S. Francisco fu istituito nell'agosto 1909.

(f) L'Ufficio legale in Boston fu istituito il 1° luglio 1911.

(g) L'Ufficio legale in Montreal fu istituito il 1° aprile 1911.

(h) In tali cifre sono comprese anche lire 417,560 incassate per indennità alle 64 vittime italiane del disastro di Cherry e cioè

lire 180,960 incassate nel 1909 e lire 236,600 incassate nel 1910.

(i) In questa cifra sono comprese lire 252,611.63 realizzate dall'Ufficio legale e lire 408,583.60 riscosse dal R. Consolato per successioni, salari non contestati e premi d'assicurazione.

CONSIGLIO DELL'EMIGRAZIONE.

Estratto dal resoconto stenografico della seduta 18 dicembre 1912.

.....

LIBERTINI. La condizione dei nostri operai colpiti da infortunio negli Stati Uniti non è delle più liete. Gli inconvenienti cui ha accennato il collega Cabrini sono gravissimi e richiedono l'azione sollecita ed energica del nostro Governo. Ma io mi preoccupo anche di un altro inconveniente che non è forse meno grave ed è quello delle percentuali altissime che gli avvocati difensori degli infortunati prendono sulle somme liquidate ai loro clienti. Gli avvocati arrivano a percepire dal 30 al 50 per cento della somma e io potrei anche citare qualche caso in cui, essendo state liquidate ottomila lire alla famiglia di un nostro operaio rimasto vittima di un infortunio, cinquemila lire furono percepite dall'avvocato e sole tre andarono a beneficio degli interessati. Ora a questo si potrà rimediare coi nostri Uffici legali e io pregherei il Commissariato di voler portare al più presto la questione innanzi al Consiglio perchè si prenda una decisione nell'interesse dei nostri emigranti.

CABRINI. Il nostro Comitato permanente ha discusso per due sere con l'Ambasciatore Cusani la questione degli Uffici legali nell'America del Nord. Dopo la conversazione avuta col nostro Ambasciatore il Comitato si è riunito ancora per altre due volte per discutere la materia e per segnare le direttive circa l'ordinamento degli Uffici legali. Sarebbe forse opportuno che il Commissario generale informasse brevemente il Consiglio dei risultati dell'inchiesta Carbonelli e delle proposte che sono ora allo studio.

DI FRATTA. Mi pare che non sia questa l'occasione migliore per discutere una questione così larga come quella degli Uffici legali, della quale il Consiglio dovrà occuparsi prossimamente. E inutile perciò anticipare ora una discussione che non potrà essere esaurita.

.....

PANTANO. Giacchè è stata sollevata la questione dell'assistenza legale negli Stati Uniti io raccomando vivamente al Commissariato di porre il Consiglio in grado di discutere al più presto possibile questo argomento che è della maggiore importanza.

GALLINA. Come è noto all'on. Pantano, la questione è ora innanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza la quale dovrà esaminarla per la parte che riguarda la spesa. Si è creduto di fare esaminare la questione dalla Commissione di vigilanza e poi dal Consiglio perchè questo possa deliberare tenendo presente sia la parte tecnica, sia la parte finanziaria.

ROSSI L. Prego il Commissario Generale di voler distribuire ai membri del Consiglio che ancora non la conoscono la relazione Carbonelli.

GIUFFRIDA. Questa relazione fa un esame assai minuto della questione e io credo che non convenga distribuirla ai membri del Consiglio nel suo testo integrale. Se ne potrebbe fare un largo sunto accennando più particolarmente a quanto si attiene alla direttiva e alle questioni generali.

È senza dubbio opportuno che il Consiglio si occupi al più presto di questo argomento e io proporrei di far presente al Ministro, cui spetta la compilazione dell'ordine del giorno, l'opportunità di iscrivere la questione all'ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio.

Estratti dalla relazione del Barone Pio Carbonelli

I. — Ufficio di consulenza legale presso la R. Ambasciata in Washington.

S. E. l'Ambasciatore in un breve *memorandum* consegnatomi all'inizio della mia missione mi faceva notare quanto segue:

“ Bisogna tener ben presente che i servizi che il consulente legale è chiamato a rendere all'Ambasciata sono di due categorie:

“ a) quelli relativi all'alta direzione dell'attività degli Uffici legali;
 “ b) quello di assistere continuamente l'Ambasciata in tutte le svariate e numerosissime questioni giuridiche di protezione degli immigrati.

“ Mentre il primo servizio è ancora alquanto indeterminato nella forma, quantunque abbia già funzionato efficacemente (v. casi Maiorano e Ghio), il secondo ha un andamento regolare ininterrotto, efficacissimo. Anzi il R. Ambasciatore dichiara che senza quest'assistenza legale non gli sarebbe possibile far camminare il lavoro dell'Ambasciata con quella efficienza pratica che questo ha ora raggiunta. Non passa, infatti, giorno che l'Ambasciata non sia in comunicazione scritta, telefonica o di presenza con il consulente legale, avv. Viti.

“ Quindi, dato anche che, per un'ipotesi inverosimile, venissero soppressi i servizi della categoria a), basterebbero quelli della categoria b) a giustificare l'assoluta necessità di questa Consulenza legale ».

Ma sorge il quesito: deve essere a carico del fondo dell'emigrazione la spesa per la consulenza legale dell'Ambasciata? A me non pare. Si potrebbe osservare che l'opera della nostra rappresentanza diplomatica in Washington sia nella sua maggior parte spesa per la trattazione di affari interessanti la nostra immigrazione. Ciò non si può negare come non si potrebbe negare che l'opera dei Consolati del Nord-America sia anch'essa nella massima parte assorbita da affari della stessa specie. Ma se la specialità degli affari dovesse determinare la competenza della spesa si dovrebbe venire alla inaccettabile conclusione che la spesa per la nostra

rappresentanza diplomatica e consolare nella Confederazione Nord-Americana in ispecie, ed in tutti i paesi di immigrazione in genere, dovrebbe essere sostenuta per lo meno nella sua massima parte dal Commissariato dell'Emigrazione.

Ho detto che non è possibile che l'Ufficio centrale funzioni anche allo scopo e secondo gl'intendimenti per cui è stato istituito, e gli elementi per la dimostrazione di questa mia affermazione vengono forniti proprio da quel non ancora approvato " Ordine di servizio dell'Ufficio legale della " R. Ambasciata in Washington per quanto concerne gli Uffici consolari " di assistenza legale „, sul quale ordine di servizio il Commissariato dell'Emigrazione espressamente richiamava la mia attenzione.

Secondo me, lo aver pensato alla possibilità dell'istituzione di un Ufficio centrale di coordinamento, che avesse l'alta direzione degli Uffici consolari, è dipeso dallo aver considerato gli Uffici legali come istituiti in un solo grande Stato.

Presso di noi la Confederazione Nord-Americana si presenta riassunta nel Governo Federale ed i singoli Stati che la compongono appaiono quasi grandi circoscrizioni territoriali di quello Stato, su per giù come le nostre Provincie, per quanto dotate di maggiore autonomia. La realtà però è ben diversa. I singoli Stati sono fra loro indipendenti e dotati di propria sovranità liberamente esplicantesi all'ombra della Costituzione. Il vincolo federativo li collega solo di fronte all'estero per le questioni di indole internazionale e nell'interno per la trattazione dei grandi problemi di interesse collettivo.

Non deve arrecar meraviglia, ciò posto, se in paesi che non hanno come il nostro nella legislazione e negli ordinamenti lo spirito unitario, con persone che non solo non vagheggiano quell'ideale ma lo respingono, l'istituzione di un Ufficio concentratore che coordinasse e dirigesse l'azione degli Uffici distrettuali non possa trovare possibilità di attecchimento.

Le disposizioni dell'ordine di servizio che occorre aver presenti sono quelle contenute nel 1° comma dell'articolo I, nell'articolo III e nell'articolo IV.

Art. I (primo comma). L'Ufficio legale dell'Ambasciata deve decidere sulla opportunità che gli Uffici legali consolari abbiano ad iniziare o proseguire procedimenti giudiziari riguardanti principi di massima, specialmente per ciò che concerne l'applicazione delle leggi federali, le interpretazioni dei trattati vigenti, dell'esercizio dei diritti e prerogative consolari e simili „.

Tale disposizione è quella che più risente dell'errore di cui ho discusso. Essa, difatti, si capirebbe, pur restando troppo indeterminata nell'oggetto,

in un sistema di uffici organizzati come lo sono in Italia le Avvocature Erariali, ed in uno Stato unitario come l'Italia, retto da unica legislazione, nel quale sia uniforme l'ordinamento giudiziario. Ma nella Confederazione Nord-Americana, ove gli uffici legali consolari non possono avere alcuna relazione gli uni verso degli altri e tutti verso l'ufficio centrale; ove i diversi Stati sono gelosi della loro sovranità fino al punto che gli atti e le sentenze sono emessi in nome del popolo statale (in nome p. e. del popolo di New-York, dell'Illinois, del Colorado ecc.) e non del popolo americano; ove l'azione del potere federale si arresta alle porte di ogni singolo Stato; ove la legislazione, copiosissima e sempre rinnovantesi, varia da Stato a Stato, tanto che gli stessi avvocati direttori degli uffici consolari non è possibile la conoscano completamente; ove più varia ancora è la giurisprudenza di autorità giudiziarie diverse nel loro ordinamento; nella Confederazione Nord-Americana, dicevo, quella disposizione non si capisce più.

Ma prescindendo da ciò, chi potrebbe affermare *a priori* se un procedimento giudiziario contenga o meno un principio di massima? se pur non contenendolo *ab initio*, desso non venga a scaturire fuori dalle eccezioni, repliche e controrepliche delle parti? In procedimenti, in cui una delle parti contendenti è un cittadino straniero, non si tratta spesso di interpretare ed applicare i trattati vigenti, e non viene in discussione anche spesso, nel corso della causa se non inizialmente, l'esercizio dei diritti e delle prerogative consolari?

Se così è, l'esaminata disposizione otterrebbe solo l'effetto di inceppare grandemente, se non di paralizzare, l'attività giudiziaria degli uffici legali consolari, addossando d'altra parte all'ufficio centrale, e per esso all'avvocato Viti, tale cumulo di lavoro, che sarebbe impossibile egli potesse attendervi.

* Art. III. L'ufficio legale dell'Ambasciata dovrà tenersi il più possibile al corrente di ogni procedimento giudiziario che tocca gl'interessi dell'emigrazione in ognuno degli Stati dell'Unione, e ciò specialmente per impedire che la stessa questione possa essere sollevata, senza necessità, in località diverse, e per dar modo nello stesso tempo (servendo da intermediario tra i vari uffici legali) che ognuno di questi possa trarre partito dall'azione degli altri, fin dove lo consentono le diversità delle leggi statali.

* A tale scopo gli uffici legali dovranno mandare copia alla Ambasciata delle relazioni annuali e delle statistiche trimestrali che inviano al Commissariato ..

Anche questa è una disposizione che risente dell'errore presupposto di

cui ho discorso, perchè considera in sostanza i procedimenti giudiziari che si istituiscono a New-York come a S. Francisco, a Boston come a Denver, quasi fossero istituiti avanti alle autorità giudiziarie di uno stesso Stato. Ma a parte ciò, credo che l'inattuabilità della disposizione stessa sia così evidente, che bene io possa dispensarmi dallo insistere nel dimostrarla. Basti considerare che, siccome non v'è procedimento giudiziario da parte degli uffici legali consolari che non tocchi gl'interessi dell'emigrazione, la conseguenza sarebbe che l'ufficio legale centrale, e per esso l'avv. Viti, dovrebbe tenersi al corrente di tutti i procedimenti giudiziari svolgentisi in tutti i quarantotto Stati dell'Unione. Come si vede, sarebbe necessaria, non la forza, l'energia ed il tempo di un uomo solo, che pure non tutta la sua forza, la sua energia ed il suo tempo dedica all'ufficio legale centrale, ma l'organizzazione di un vero e proprio dicastero *ad hoc*; tanto più che non si tratterebbe di tenersi al corrente dei procedimenti a scopo di statistica, ma si tratterebbe di studiarli allo scopo di coglierne il punto fondamentale comparato per poter provvedere alla prosecuzione di alcuni ed all'abbandono di altri.

Inadeguato, poi, sarebbe certamente il mezzo escogitato per raggiungere lo scopo, consistente nell'invio anche all'Ambasciata delle relazioni annuali e delle statistiche trimestrali che gli uffici consolari inviano al Commissariato. Non si è posto mente che dalle statistiche non è dato rilevare quali questioni si agitano davanti alle Magistrature dei diversi Stati di ogni distretto consolare, e che con le relazioni si espongono *ex postfacto* i risultati dell'attività complessiva degli uffici, e non si fa una statistica dettagliata dei giudizi da iniziare, o appena iniziati, o anche in corso, che potesse servire utilmente ai fini della esaminata disposizione.

“ Art. IV. Gli uffici legali dovranno seguire attentamente i progetti di legge presentati nelle rispettive circoscrizioni consolari ai corpi legislativi e segnalare all'Ambasciata tutti quelli fra essi che possono toccare in qualsiasi maniera gli interessi dell'emigrazione italiana „

Per questa disposizione si potrebbe dire che nel formularla non si è avuto un concetto esatto della sua portata. Tutti i consoli e tutti i direttori degli uffici legali da me interrogati hanno concordemente risposto, ed a mio avviso con ragione, esserne assolutamente impossibile l'attuazione, osservando che, se tener dietro al movimento legislativo di un solo Stato è difficilissimo anche per chi vi si dedichi intieramente, sarebbe materialmente impossibile che i direttori degli uffici legali, anche in altre faccende affaccendati, seguano il movimento legislativo di quattro, di sei, fin di dodici Stati, tutti attivissimi nel legiferare, per vedere se in ciascun

progetto di legge si contenga qualche disposizione che tocchi, direttamente o indirettamente, gl'interessi della immigrazione italiana.

Ma anche ammesso, in linea di semplice ipotesi, che la disposizione dell'articolo III potesse essere osservata, non sarebbe certo infondata la previsione che i rapporti di continuo affluenti a Washington non farebbero che accumularvisi inutilmente, non essendo presumibile che l'avv. Viti potesse esaminarli tutti per preparare all'ambasciatore il materiale necessario a spiegare, *cognita causa*, la sua azione diplomatica.

A proposito della quale io credo di non dovermi esimere dallo osservare che l'intervento diplomatico nella Confederazione Nord-Americana debba, più che altrove, essere spiegato *cum pondere et mensura* e quando veramente la ragione sia tale da renderlo necessario, senza mai perdere di vista, e quindi senza offenderli, i principi fondamentali della politica americana, che sono: impedire per quanto è possibile l'esodo del denaro dal proprio paese e respingere la soverchia ingerenza degli Stati esteri, *l'invasione*, come quest'ingerenza mi è stata espressivamente definita da un personaggio americano, *di altri Stati nello Stato*.

II. — Direzione degli uffici legali consolari.

Se gli uffici legali hanno più o meno gran da fare per numero di affari, questi si riducono a cosa ben semplice dal punto di vista giuridico. Tranne qualche eccezione, ben rara del resto, come i *test cases*, che poi non danno luogo nemmeno essi a questioni giuridiche da risolvere che possano dirsi veramente difficili, la massa degli affari non presenta in generale questione giuridica di sorta. Si tratta di assodare per lo più i fatti, e la istruttoria di essi non l'opera di un giurista richiede ma lo zelo e la perspicacia di un impiegato, che raccolga le prove della colpa e quindi della responsabilità del locatore d'opera quando si tratta d'infortuni, o del debito quando si tratta di salari, o del dolo quando si tratta di truffe, frodi, ecc.; la prova che riesca a costituire l'*evidenza* richiesta dalle leggi americane, affinchè i principii di diritto indiscutibili ed indiscussi vengano applicati. E nel procedimento, dirò così, giudiziario-amministrativo delle successioni, l'opera dell'ufficio è anche più semplice, perchè si tratta solo di presentare i rendiconti nelle successioni ad amministrazione diretta e farli approvare dal magistrato competente, lavoro di *routine* e sempre lo stesso per tutte le successioni, o di prendere visione dei rendiconti presentati dagli amministratori e formulare, quando

ne sia il caso, osservazioni e produrre opposizioni per le spese non giustificate od eccessive, lavoro cui può attendere anche chi sia profano delle discipline giuridiche. Vero è che nei rapporti con l'autorità giudiziaria, come ho già detto in precedenza, è sempre necessaria *la firma* di un avvocato. Ma, per apporre una firma, è forse anche necessario essere direttore stipendiato dell'ufficio, massime quando *quella firma* viene compensata a parte e mercè diritto fisso o percentuale sul valore di ogni singolo affare?

Non intendo dire certamente che gli uffici legali non possano aver bisogno qualche volta, ed anche spesso, del consiglio dell'avvocato, ma per dare i consigli di cui gli uffici legali abbiano bisogno non è necessario che all'avvocato si dia un titolo senza funzione, e che quindi gli si corrisponda uno stipendio che in sostanza rappresenterebbe il corrispettivo del titolo e non della funzione. Lo stesso avvocato Speranza, prima della sua assunzione al posto di direttore stipendiato e dopo le sue dimissioni, dava ed ha continuato a dare quei consigli e quelle istruzioni di cui veniva richiesto. Attualmente in San Francisco, come esporrò a suo luogo, quell'avvocato consolare fa la stessa cosa e pure non riceve stipendio. Tutti i Consolati di altri Stati nella Confederazione Nord-Americana hanno consulenti legali, ma nessuno corrisponde loro uno stipendio.

Nè si obietti che in tal modo, contro ogni principio di giustizia, si avrebbe una prestazione d'opera non retribuita e quindi, con ogni probabilità, non si troverebbe chi volesse assumere l'incarico, perchè la retribuzione, o meglio il corrispettivo sta direttamente nell'assicurato e non indifferente monopolio di tutte le cause, e indirettamente nella *réclame* che, specialmente in un paese ove la *réclame* è il fondamento di tutto, ad un avvocato verrebbe dal fatto di essere e di intitolarsi consulente legale del R. Consolato d'Italia.

Un'altra riforma che dovrebbe introdursi, e questa riguarda direttamente la riorganizzazione degli uffici legali, sarebbe la soppressione dello stipendio agli avvocati-direttori degli uffici. Lo stipendio agli avvocati direttori, forse lo è stato sempre, certo è diventato una vera e propria elargizione senza causa, un vero e proprio atto di liberalità, non avendo per corrispettivo la funzione. Non ripeterò certo qui tutto ciò che ho già detto nel riferire sullo stato di fatto attuale degli uffici; mi basti ripetere soltanto che da New-York a San Francisco io ho trovato consulenti legali del Console, monopolizzatori delle cause dei nostri emigrati come tali compensati a parte causa per causa, ma non ho trovato diret-

tori degli uffici, funzionari, cioè, che stessero in ufficio a dirigerne e regolarne l'attività. Ed allora a che lo stipendio? La corrisponsione di esso si capirebbe quante volte gli uffici legali fossero organizzati (ben mi soccorre di nuovo il paragone) come lo sono in Italia le Avvocature Erariali, ai cui componenti non solo è interdetto l'esercizio della professione libera e di qualunque altra occupazione retribuita che li distraesse dal consacrare tutta la loro attività allo Stato, ma non è nemmeno concesso alcun compenso per le cause che difendono. Non si capisce più quando agli avvocati direttori degli uffici non solo non è interdetto l'esercizio della professione libera e di qualunque altra occupazione lucrativa, ma per ogni causa che difendono e per ogni atto professionale, anche formale, che compiono, viene corrisposto uno speciale compenso.

Quali le obiezioni che si oppongono alla soppressione dello stipendio? Parecchie, ma tutte, secondo me, facilmente confutabili. Si dice che senza lo stipendio non sarebbe possibile trovare avvocati di fama che dedichino la loro opera al Consolato. Incomincio col *negare suppositum*, perchè a qualunque avvocato di fama non dispiacerebbe di intitolarsi avvocato del R. Consolato d'Italia e di assumere una clientela a getto continuo e sicuro qual'è quella del Consolato. Ma, quand'anche ciò fosse, l'errore secondo me, e già vi ho accennato, starebbe appunto nel ritenere che gli avvocati consolari debbono essere avvocati principi. Questi, invece, forse sono i meno adatti, certo non sono necessari, mentre è necessario che la difesa legale degli emigrati sia affidata a giovani avvocati, valorosi, intelligenti, che paghino di persona, che siano spinti dal desiderio di farsi un nome. E che ciò sia vero sta a dimostrarlo il fatto che tra gli uffici da me ispezionati quelli per i quali l'opera dell'avvocato è più efficacemente impiegata, sono gli uffici di Denver e San Francisco, i cui avvocati sono due giovani che incominciano a farsi largo nell'arringo forense.

Nè varrebbe il dire che sia necessario l'avvocato di fama per l'ascendente che egli avrebbe sui giudici, perchè a tale osservazione si risponderebbe che, mentre nulla impedirebbe che in casi eccezionali di cause molto gravi (che io non so vedere quali possano essere) fosse aggiunto alla difesa un avvocato principe, a dimostrazione del contrario starebbe il fatto che la causa Thomson c. Rocca (caso Ghio) si è perduta, malgrado che avanti la Corte Suprema Federale fosse stata difesa da uno dei principi del foro di New-York.

Si dice anche che uno dei vantaggi dello stipendio sia quello di poter esigere che il direttore dell'ufficio non percepisca alcuna percentuale sulle transazioni amichevoli. Ora mi si permetta che io esponga, di fronte a tale argomento, rudemente il mio pensiero, e dica che si tratta di un

argomento a sensazione efficacissimo per la nostra sensibilità e per il nostro squisito senso morale, ma che si spunta al cozzo della realtà.

Sono transazioni amichevoli, per le quali non spetti all'avvocato alcun compenso, quelle fatte prima che sia stato notificato l'atto di citazione. Ora ci vuole molto poco a comprendere che un atto di citazione è facilmente e molto volentieri notificato, quando l'effetto per l'avvocato debba essere quello di fargli guadagnare la percentuale sulla postuma transazione. Ed ecco che mentre noi ci culliamo nella persuasione che lo stipendio all'avvocato faciliti le transazioni amichevoli, prescindiamo da ciò che è la realtà. Transazioni amichevoli certamente ne avvengono ed in misura anche rilevante, ma ciò si verifica perchè fortunatamente la direzione effettiva degli uffici è stata assunta dai Consoli.

Si dice, finalmente, che esso dia maggior prestigio ai direttori legali, che presso le Compagnie apparirebbero, non quali *collecting agents* quanto mai screditati, ma quali persone agenti per spirito di giustizia e non per fine di lucro. Ora, ammesso pure che la mentalità delle Compagnie americane fosse tale da commuoversi per il movente che spinga una persona ad agire, l'argomento potrebbe avere valore quando si sapesse che i direttori degli uffici legali non avessero altro lucro che lo stipendio, ma quando invece si sa della duplice fonte di lucro, l'argomento perde valore. Ma comunque sia, a me non pare serio sostenere che una Compagnia americana, quando debba vagliare le ragioni, che stiano *pro e contra* il suo obbligo di dare un indennizzo, metta in una delle coppe della bilancia il disinteresse o meno di colui che adduca le ragioni *pro*. Essa anche in questo, e ciò non avverrebbe soltanto in America, non avrà in considerazione che il suo interesse. Se crede di dover negare, negherà; se crede di dover cedere, cederà, indipendentemente dall'interesse che l'avvocato della parte avversaria potesse avere nella soluzione della vertenza.

Quali i vantaggi, invece, della soppressione dello stipendio? Oltre quello morale, di cui ho già parlato a pag. 113 (1) della presente relazione, vi sarebbe l'altro anche più importante del maggiore interesse che avrebbero

(1) Pag. 113 della Relazione:

“ Dirò solamente che tolto ai direttori lo stipendio, coloro che ricorreranno agli uffici legali si persuaderanno facilmente che la protezione legale non consiste nel prestare gratuitamente l'opera defensionale di un avvocato, ma nel trattare gratuitamente ed amichevolmente gli affari, nell'apprestare gratuitamente tutti quegli elementi e quelle prove che altrimenti, quando pur si riuscisse a raccogliarli, importerebbero una forte spesa, e nel procurare al tempo stesso, quando dovesse adirsi il magistrato, l'opera di un avvocato intelligente ed onesto che, dietro non eccessivo compenso, assumesse la difesa della causa „

gli avvocati a rendere più proficua l'opera propria sia sotto l'aspetto del numero dei casi da trattare, sia sotto l'aspetto dell'ammontare dei singoli indennizzi. Con l'interesse degli emigrati in ogni affare sarebbe in gioco il loro stesso interesse; e l'interesse, si sa, è potente molla al fare ed al fare bene.

Ma il vantaggio più vero e maggiore sarebbe quello della economia cui andrebbe incontro il fondo dell'emigrazione. Si pensi che il Commissariato dell'Emigrazione finora ha pagati complessivamente per stipendi ai direttori degli uffici legali la somma annua di dollari 18,000, pari, al corso di borsa, a lire 94,140, alle quali aggiunte le 30,000 annue pagate *a forfait* all'avv. Ambrogio Gherini di San Francisco, si ha la ingente somma di lire 124,000 annue in cifra tonda. Tale somma che è stata finora pagata inutilmente e senza tangibile vantaggio pel servizio, potrà d'ora in poi essere impiegata a rinvigorire davvero nei suoi elementi fattivi ed efficaci gli uffici legali.

E questa è l'ultima riforma che io propongo. Non scendo a particolari, perchè in quei particolari cui era possibile discendere ho già esposte le mie idee quando ho parlato dei singoli uffici. Qui dirò solamente che gli uffici legali negli Stati Uniti, data la speciale natura del servizio cui debbono attendere, sono essenzialmente uffici di azione e non uffici di studio; abbisognano quindi di uomini di azione, pronti a muoversi ed a spostarsi quando il caso lo richieda, per recarsi sul luogo di un infortunio o di un disastro, se non sia possibile prima, contemporaneamente alle autorità di polizia o giudiziarie, alla imparzialità delle quali purtroppo non è il caso di aver fiducia, ed agli agenti delle Compagnie. Abbisognano anche di uomini che in ufficio abbiano l'agio ed il tempo di riunire, classificare, organizzare i dati di fatto raccolti, per menare innanzi e completare la istruttoria dei casi verificatisi e per riunire tutti gli elementi di fatto per sostenere in linea amichevole o giudiziaria i diritti e gli interessi dei nostri emigrati e delle loro famiglie.

Lo studio verrà poi, e sarà ufficio dell'avvocato in sede giudiziaria, e principalmente del Console in sede amministrativa. Bisogna, quindi, non lesinare la fiducia ai Consoli, quando la meritano (quelli che erano agli Stati Uniti, quando io li ho visitati, la meritano tutti ed incondizionatamente) e sopra tutto non lesinare ad essi i mezzi. Ed i mezzi, con la proposta riforma della soppressione dello stipendio agli avvocati, non mancheranno. Bisogna, soprattutto, non limitare l'opera degli uffici legali a materie determinate. La protezione legale a spizzico non è ammissibile, e nel fatto non è osservata.

III. — Estensione obbiettiva del servizio dell'assistenza legale.

Come risulta da tutti gli atti istitutivi dei diversi uffici legali nella Confederazione Nord-Americana ad essi venne assegnato un compito limitato nell'oggetto: quello di occuparsi dei casi d'infortunio, delle successioni derivanti da morte per infortunio, del recupero di salari e delle controversie dipendenti dal contratto di lavoro. Come invece risulta da quanto ho esposto in precedenza circa il funzionamento attuale degli uffici legali, questi si sono occupati e si occupano un po' di tutto. Sempre che si tratta di proteggere interessi dei nostri emigrati, gli uffici, o, per meglio dire, i Consoli, adibendo personale e fondi dell'ufficio, cercano d'intervenire, senza guardare e preoccuparsi se il caso rientri o meno nella ristretta cerchia inizialmente assegnata alla competenza degli uffici stessi.

Ciò sembra non regolare. Infatti si potrebbe osservare che in sostanza lo sconfinamento dall'obbietto dell'azione degli uffici, quale venne stabilito, si risolve in sconfinamento di attribuzioni ai danni del fondo della emigrazione, giacchè per esso si viene a far sostenere a quel fondo spese, che per lo scopo cui sono impiegate, dovrebbero essere sostenute dal bilancio del Ministero degli esteri; si viene inoltre a procurare ai Consoli maggiori e non consentibili lucri, giacchè essi, col servirsi degli impiegati degli uffici per cose che rientrerebbero nelle ordinarie attribuzioni consolari, vengono a risparmiare la spesa di impiegati che dovrebbero stare a loro carico; si viene finalmente ad andare contro le ragioni d'essere del Commissariato, il quale venne creato quale organo specifico d'integrazione del Ministero degli esteri per la protezione degli emigrati, non quale organo generico di sostituzione nel servizio di protezione dei connazionali all'estero.

Tutte le quali osservazioni danno luogo ad una questione di legalità la quale se non è rilevata e non è rilevabile, per mancanza di chi abbia interesse legittimo, attuale e diretto a rilevarla, non manca per questo di fondamento. Il fondo per l'emigrazione, di cui all'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, formato coi versamenti posti a carico dei vettori, dev'essere assegnato esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che fuori. Così dispone tassativamente ed esplicitamente il citato articolo al 4° comma. Se su quel fondo, perciò, si fa gravare comunque una spesa che non vada esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione, che non serva cioè alla protezione del cittadino come emigrante, ma a quella dell'emigrante come cittadino, in tal caso è evidente che si va contro il preciso disposto della legge.

Senonchè, se lo inconveniente esiste, io ho dovuto convincermi che si

tratti di inconveniente inevitabile finchè permene la causa che lo produce. Prima d'ogni altro, difatti, io mi domando se sia possibile dire in pratica (le teorie si formulano facilmente) quando l'emigrato perda questa sua speciale figura giuridica per assumere quella comune di cittadino italiano; quando per conseguenza abbia diritto che gli Uffici legali, emanazione del Commissariato, si occupino di lui, quando invece che se ne occupino i Consoli emanazione del Ministero degli esteri. A me pare che distinzione non possa farsi e che l'emigrato, colui cioè che si sia recato in paesi transoceanici in 3^a classe, dice la legge del 1911 all'articolo 6; colui che vi si sia recato in cerca di lavoro, dico io, conservi sempre la sua figura speciale, conservi per conseguenza sempre il diritto a che il fondo dell'emigrazione venga impiegato in suo favore, perchè sussiste sempre per lui quel complesso di ragioni etiche, giuridiche, sociali e di convenienza per le quali " il problema di una tutela più energica, più larga e necessaria che si svolgesse ed esercitasse indipendentemente dalla volontà dell'emigrante, anzi contro la sua stessa volontà, apparve chiaro ed intero alla mente di molti uomini di alto intelletto e di nobile sentire (1) ". Sussiste sempre per lui quello che fu il presupposto della legge del 1901, che l'emigrante cioè " per dato e fatto della sua condizione sociale e della sua qualità, sia un incapace non altrimenti che a Roma era tenuto per incapace il *rusticus* (2) ". Che forse questo incapace rimane tale se ha una questione dipendente dal contratto di lavoro col suo padrone, se ha da recuperare dei salari arretrati, ecc., e cessa di esserlo se, ingannato nella sua buona fede e truffato, debba perseguire, per recuperare il mal toglie, il truffatore? E si prenda il caso più comune delle successioni. In tutti i Consolati da me ispezionati, come ho già messo in evidenza, delle successioni semplici, delle successioni, cioè, non dipendenti da infortunio si occupano gli Uffici legali. Certamente pel principio della separazione delle attribuzioni, ciò costituirebbe un caso di sconfinamento, perchè delle successioni dei connazionali dovrebbero prender cura i Consoli come tali. E senza alcun dubbio, se il connazionale defunto non si fosse recato negli Stati Uniti di America in 3^a classe su di un piroscafo appartenente a Compagnia o a persona munita di patente di vettore, se non fosse stato, in una parola, un emigrato, lo sconfinamento sarebbe evidente ed ingiustificato. Ma, se il defunto è un emigrato, su quale principio di giustizia,

(1) *La Tutela dell'Emigrante* - Conferenza del Commissario generale dell'Emigrazione comm. Pasquale di Fratta, pag. 7. - Roma, tipografia dell'Unione editrice, 1912.

(2) Ivi.

di equità ed anche di logica potrebbe fondarsi la distinzione? Che forse la causa della morte ha una qualsiasi influenza sul regime della successione? che forse non saranno degni di eguale considerazione la vedova ed i figli di un emigrato che non sia morto, per esempio, per uno scoppio di *grisou*, o nel crollo di una fabbrica o in uno scontro ferroviario, ecc., ma per tifo, per polmonite o anche per un infortunio accidentale che non possa dirsi infortunio sul lavoro? Io non so vedere la ragione per la quale nella esistenza di condizioni subiettive ed obbiettive identiche, non debba, ad infelici colpiti dalla stessa sventura, la morte del capo di famiglia, essere applicato lo stesso trattamento.

Ma volendo anche prescindere dalle suesprese considerazioni, è per un diverso ordine di ragioni che la voluta limitazione di attribuzioni per gli Uffici legali non potrebbe in pratica essere osservata, giacchè pretendere l'osservanza sarebbe pretendere dai Consoli l'impossibile.

Se gli Uffici legali potessero essere organizzati affatto indipendenti e separati dai Consolati, in modo che il Console non avesse alcuna ingerenza nel funzionamento di essi, in tal caso si potrebbe dire: questa è la loro competenza, questa è la loro sfera di azione, di tutto ciò che esuli dall'una e non rientri nell'altra gli Uffici legali non debbono occuparsi. Ma siccome gli Uffici legali sostanzialmente nacquero e non potevano non nascere come organismi consolari ed il Console ne fu e sempre più ne è diventato, per la natural forza delle cose, il capo effettivo, sicchè oggi anche quell'anodina distinzione originaria più formale che sostanziale tra Uffici legali e Consolati più non esiste, il voler parlare di competenza limitata e di sfera di azione determinata costituirebbe un non senso, e sarebbe un parlare veramente accademico, giacchè non sarebbe mai possibile ottenere che il Console, che ha sotto mano nel suo ufficio funzionari specialisti in un determinato ramo di servizio, non si serva di essi per affari i quali, indipendentemente dalla causa, rientrino in quel ramo di servizio per la categoria cui appartengono.

Concludendo:

Il servizio della protezione legale negli Stati Uniti d'America non dovrebbe essere casisticamente limitato, ma dovrebbe estendersi anche in teoria, sanando così l'irregolarità della pratica, a tutti gli interessi dei nostri emigrati che apparissero degni di quella protezione.

IV. — Estensione territoriale del servizio dell'assistenza legale.

Ho detto, nel riferire sull'Ufficio legale di New-York, che il problema dell'estensione territoriale del servizio dell'assistenza legale dei nostri

emigrati fosse il più grave affacciandosi alla mia mente nello studiare il funzionamento degli uffici, essendo di difficilissima, se non d'impossibile soluzione. Eccomi a dare le ragioni, sciogliendo la riserva ivi fatta, della mia affermazione.

E certo che il servizio dell'assistenza legale, così come è oggi disimpegnato, relativamente intenso e regolare nel suo andamento nel centro, nel luogo, cioè, dove hanno lor sede, col Consolato, gli Uffici legali, va man mano digradando verso la periferia fino a spegnersi del tutto ai limiti estremi di essa.

Questo fatto costituisce grave offesa ad ogni principio di giustizia distributiva, perchè sottrae all'azione protettiva degli uffici quei nostri connazionali, i quali, appunto perchè residenti fuori del centro, forse più ne avrebbero bisogno; ma esso, per ragioni che sono intuitive, è un fatto inevitabile data l'attuale circoscrizione dei nostri Consolati nel Nord-America, comprendente territori e sono regioni.

Il solo Stato dell'Illinois, ad esempio, facente parte del distretto consolare di Chicago, che pure comprende nella sua giurisdizione 9 Stati, ha un'estensione eguale a tutta l'Italia ed a metà della Francia! Come sarebbe possibile, ciò posto, che l'azione protettiva dell'ufficio di Chicago si facesse sentire, non dico pronta e vigile, ma con una certa efficacia, così come a Chicago e vicinanze, nell'Indiana, nel Jowa, nel Minnesota, ecc., e in tutto lo stesso Illinois?

Ora in condizioni eguali a quelle di Chicago trovansi tutti gli altri Consolati. Vi sono, è vero, gli Agenti consolari, ma non sono dovunque, v'ha dei luoghi dove dovrebbero essere e non sono, non hanno mezzi adeguati, e soprattutto, *absit iniuria verbis*, non si può e non si deve richiedere da essi ciò che non possono dare. Il Commissariato dell'emigrazione ha anche insistito, per risolvere almeno parzialmente il problema, sulla necessità che i direttori degli Uffici legali abbiano una rete di corrispondenti nelle località più importanti. Sta bene: ma prescindendo dal fatto che non tutti i direttori, come risulta da quanto ho detto in precedenza, hanno tali corrispondenti, se anche li avessero sarebbe per ciò risolto il problema? Decisamente no. I corrispondenti non sono che avvocati i quali ricevono l'incarico della trattazione degli affari a mezzo dell'Ufficio legale, in modo che, onde il loro intervento possa aver luogo, è necessario che di quegli affari sia stato prima investito l'Ufficio legale. Certamente è utile, anzi è necessario che ogni Ufficio legale abbia corrispondenti, l'avvocato del Consolato non potendo materialmente, ed anche in molti Stati legalmente, recarsi a trattare affari fuori la sua residenza, ma non sarebbe per l'esistenza di essi che il problema dell'estensione territoriale

della protezione legale potesse dirsi anche in parte risoluto. Io, nelle minute indagini eseguite sull'argomento, invano sono andato alla ricerca di qualche caso trattato per iniziativa di avvocati corrispondenti. Non escludo con ciò che possano esservene, ma l'esito negativo delle mie indagini dimostrerebbe che, se ve ne fossero, sarebbero molto pochi.

Quale rimedio a tale stato di cose? Non ne vedo di veramente efficace che uno: l'aumento dei nostri Consolati nella Confederazione Nord-America per ridurne il territorio giurisdizionale ad un'estensione ragionevole. Da sette, quanti sono ora, senza contare quello di Washington che ha pochissima importanza, dovrebbero essere portati a 21, dovrebbero cioè, triplicarne il numero. Ma se per ragioni di bilancio a tanto non potesse devenirsi, per lo meno dovrebbero essere raddoppiati, salvo però a creare qualche vice-consolato autonomo là dove ne fosse maggiore il bisogno. Comprendo perfettamente tutta la gravità di codesto rimedio, nè mi dissimulo che, attuabile in teoria, non sarà forse realizzato. Ciò non ostante non credo di dover prescindere dal proporlo se non per altro, per giustificare ciò che ho detto in principio, e cioè che il problema si presenta di difficilissima se non di impossibile soluzione.

Naturalmente la necessità dell'aumento dei Consolati a me si è prospettata, e quindi io la prospetto, sotto il punto di vista della estensione territoriale del servizio della protezione dei nostri emigrati, imperocchè sotto gli altri punti di vista delle altre e diverse attribuzioni consolari io non ho studiata la questione, come quella che esulava completamente dall'oggetto dell'ispezione affidatami.

V. — Applicazione dell'articolo 74 della tariffa consolare alle somme riscosse dagli Uffici legali.

Se la questione dell'applicabilità o meno della tassa portata dall'articolo 74 della tariffa consolare alle somme riscosse dagli Uffici legali ha potuto sorgere, egli è stato perchè si sono considerati gli Uffici legali quali organismi diversi e distinti dai Consolati. Se si fosse, invece, considerato che essi non sono che veri e propri organismi consolari, come non hanno tardato ad affermarsi, la questione non sarebbe certamente sorta. Comunque, dal momento che venne posta, non poteva essere risolta diversamente di come fu risolta dal Consiglio di Stato, col parere che il Commisariato generale ricorda nella lettera 19 marzo 1912, n. 5923/30.

L'articolo 74 della tariffa consolare colpisce di un diritto del 2 per cento qualunque somma, purchè superiore a lire 100, che a qualunque titolo si riscuota mercè l'opera o il diretto appoggio delle autorità diplo-

matiche o consolari. Ora il ragionamento è semplice: le somme che si riscuotono dagli Uffici legali lo sono mercè l'opera e l'appoggio dei Consoli, dunque esse debbono sottostare al prelevamento del 2 per cento imposto dall'articolo 74 della tariffa. Nè potrebbe ritenersi che, per il disposto degli articoli 176 della legge 28 gennaio 1866, n. 2804 e 5-*bis* della legge 17 luglio 1910, n. 538, l'articolo 74 della tariffa consolare sia stato abrogato, perchè, mentre nessun regio decreto o regolamento ha fatto obbligo ai Consoli di non prelevare il diritto del 2 per cento dalle somme riscosse dagli Uffici legali, l'esenzione dai diritti fiscali è soltanto limitata agli atti e documenti che si stipulano o si rilasciano nell'interesse degli emigrati, e non pure a tutti i diritti o alle tasse cui essi, come ogni altro cittadino, debbono sottostare.

Manca, dunque, non solo l'abrogazione esplicita, ma anche quella tacita, perchè la legge nuova, che non regola l'intera materia ma contempla un'ipotesi tassativa e specifica, non è incompatibile con la legge precedente.

Ciò posto, io ho limitato le mie indagini a vedere se da parte dei Consoli negli Stati Uniti si procedesse al prelevamento del 2 per cento sulle somme riscosse dagli Uffici legali, ed ho rilevato che, eccetto il Console di New-York, tutti gli altri si attengono al disposto della legge. L'operato del Console di New-York certamente degno di ammirazione, perchè con suo danno egli si priva del 10 per cento sul 2 per cento che a lui spetterebbe, non è però legale per le ragioni anzidette e non è ammissibile, non essendo ammissibile che egli privi l'erario dello Stato di un provento assegnatogli dalla legge.

Il Commissario generale, nella più volte ripetuta sua lettera, dice che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, sia allo studio presso il Ministero degli esteri un progetto di legge che modifichi l'articolo 74 della tariffa. Sta bene. Io non mi permetto certamente d'interloquire in ciò che V. E. crede di dover fare, mancandomene la veste e l'autorità. Posso però permettermi di osservare che non sarebbe equo limitare, come pare voglia farsi, l'esenzione dal diritto del 2 per cento soltanto alle somme riscosse per indennità a seguito di infortunio, ma dovrebbero estenderla, per identità fondamentale di ragioni, a tutte le somme riscosse a qualunque titolo per opera degli Uffici legali. Soggiungo poi, che, abolendosi il diritto in questione, i Consoli dovrebbero essere compensati della cessazione del lucro ad essi proveniente del 10 per cento su quel diritto.

Contratti per la direzione degli Uffici legali.

A) New York.

Memorandum del contratto fatto e concluso addì trentuno del mese di dicembre A. D. millenovecentododici, per conto e fra l'on. G. Fara Forni, quale R. Console generale del Regno d'Italia pel Distretto consolare di New York, qui appresso indicato come Console generale, contraente, da una parte; e *Henry R. Hoyt, Alexander T. Mason, Frederick D. Philips e Charles K. Carpenter*, componenti della ditta *Daly Hoyt et Mason*, avvocati e procuratori legali della città di New York, qui appresso indicati semplicemente come avvocati, contraenti dall'altra parte, *stabiliscono*:

Che i suddetti contraenti, in considerazione delle reciproche promesse qui contenute, pattuiscono e convengono quanto segue:

Primo. — Il Console generale adibisce ed impiega gli avvocati per la trattazione del lavoro legale di detto Consolato in base ai patti ed alle condizioni qui appresso indicati, per la durata di diciotto mesi, a cominciare dal 1° gennaio 1913; e i suddetti avvocati accettano detto contratto ed impiego, regolati dai suddetti patti e condizioni, e convengono di disimpegnare il loro dovere con dovuta diligenza, dedicandovi quel tempo che a loro giudizio riterranno necessario.

Secondo. — L'annuo compenso degli avvocati quali consulenti dell'Ufficio legale qui appresso meglio determinato, è fissato nell'ammontare di tremilaseicento (3600) dollari, che il Console generale si obbliga di pagare in rate mensili di trecento (300) dollari ognuna. Detto annuo compenso rappresenterà il corrispettivo dell'opera a prestarsi dai detti avvocati nella gestione dell'Ufficio legale e nella sorveglianza e direzione di tutti gli affari legali concernenti direttamente il Consolato. Detta opera consisterà nel fornire pareri legali al Console generale in relazione all'esercizio delle sue funzioni ufficiali, alla corrispondenza cogli agenti consolari e loro avvocati, alla preparazione di corrispondenza pel Console generale concernente questioni legali, assistenza alle investigazioni, consulenza e pareri a cittadini italiani che si rivolgono all'Ufficio legale per il riconoscimento di loro diritti, come salarii, assicurazioni sulla vita, ecc., procurando di

ottenere amichevole componimento dei loro reclami; tali servizi si intenderanno resi gratuitamente alle parti interessate; e tutto ciò dovrà farsi personalmente dai membri della ditta o da qualche avvocato del loro Ufficio, che si troverà al Consolato durante certe ore di ogni giorno feriale. Detto annuo compenso però, non si riferirà all'opera da prestarsi dagli avvocati in cause o procedimenti speciali o in qualsiasi altro affare affidato a loro come avvocati e non come consulenti, tale operazione dovendo essere compensata nel modo e secondo la tariffa indicata nell'articolo *terzo*. Qualora gli avvocati, come consulenti dell'Ufficio legale siano costretti a recarsi in località fuori di New York City o di Jersey City, durante il tempo in cui saranno così occupati, essi avranno diritto al pagamento, oltre che dell'onorario di cui sopra, ad una diaria da stabilirsi d'accordo col Console generale, ed altresì all'ammontare delle loro spese e di quelle fatte a causa di tali viaggi. Tutte le spese fatte dagli avvocati a causa dell'andamento dell'Ufficio legale, debbono venir loro rimborsate dal Console generale.

Terzo. — Qualunque opera prestata dagli avvocati nei seguenti casi, verrà considerata come lavoro addizionale a quello compensato dall'onorario annuo, e dovrà retribuirsì come segue:

1° In tutti i casi per risarcimento di danni, causati da violazione di contratto, oppure da quasi-delitto, in cui la liquidazione avvenga dopo che il caso sia stato affidato dal Console generale agli avvocati per un procedimento giudiziario, e prima che la citazione ed i motivi della causa siano notificati al convenuto, come si richiede dalla legge sulla responsabilità dei padroni o di altre parti, quindici per cento (15 %) dell'ammontare riscosso, oltre le spese; allorchè tale liquidazione sia fatta dopo della notifica suddetta, ma prima che la causa sia messa a ruolo, venti per cento (20 %) dell'intero ammontare, oltre le spese; se tale esazione venga fatta dopo che la causa sarà messa a ruolo, ma prima dell'atto di appello, venticinque per cento (25 %) dell'intero ammontare oltre le spese processuali degli avvocati; e trentatre ed un terzo per cento (33 ed $\frac{1}{3}$ %) di tutte le somme riscosse dopo la notifica dell'atto di appello, oltre le spese processuali degli avvocati. Le somme che siano consegnate all'amministratore dopo la notifica dell'avviso legale o quando già la causa sia stata iniziata, rappresentando esse l'ammontare netto dopo eseguito il pagamento del compenso addizionale agli avvocati, stabilito come sopra, non saranno gravate del dieci per cento fissato per l'amministrazione e distribuzione delle stesse somme come in seguito viene convenuto, eccetto che in caso di contestazione.

2° Nell'amministrazione delle successioni, che richiedono il procedi-

mento per la nomina degli amministratori, quello per ottenere il permesso di effettuare la transazione, rendiconto, distribuzione, e quietanza e simili servizi resi agli amministratori in altri affari non contenziosi, dieci per cento (10%) dei fondi che saranno ricevuti o che passeranno per le mani dei detti amministratori, oltre tutte le spese incorse, eccetto in quei casi in cui l'intera successione ammonti a duecento dollari o meno, nel qual caso nessun onorario sarà pagato per tali servizi, ed eccetto nei casi sopra preveduti.

3° Nelle successioni amministrare da terze parti diverse dagli agenti o delegati consolari, e in cui il Console generale interverrà per proteggere gli interessi di coloro che abbiano diritto a succedere, dieci per cento (10%) dell'ammontare in più procurato in favore di detti eredi, oltre tutte le spese.

4° In casi di rogatorie, deposizioni, procedimenti di estradizioni o qualsiasi caso non previsto in questo contratto, il compenso degli avvocati sarà regolato volta per volta.

5° Tutte le spese incorse dagli avvocati, saranno loro rimborsate in ogni evento.

6° Le condizioni di questo contratto non si applicheranno nei casi in cui gli avvocati vengano impegnati da italiani, residenti in questa nazione, per rappresentarli in qualsiasi affare di cui il Consolato non sia interessato. In tali casi gli avvocati saranno liberi di contrattare coi loro clienti.

Quarto. — Il Console generale si impegna di mantenere un Ufficio legale pel suddetto distretto consolare nel Consolato nella città di New York, con un conveniente rifornimento e con un personale adeguato al disimpegno dei relativi affari ed all'investigazione di tutti i reclami ed infortunii, soggetto però, alla supervisione e direzione degli avvocati; tutte le spese di detto Ufficio legale e del personale interno od investigatorio, s'intenderanno corrisposte dal Console generale.

Quinto. — Il Console generale si impegna durante il periodo di questo contratto, di dare agli avvocati l'esclusivo incarico di tutte le cause civili che possano presentarsi nel Consolato o a suo mezzo, e di affidare a loro tutti quegli altri affari o reclami di sua giurisdizione, che si presentino al Consolato da cittadini italiani o per loro conto.

Sesto. — Il presente contratto sarà considerato come rinnovato per il massimo termine di un anno dal primo giorno di luglio 1914, ed in seguito di anno in anno, ammenochè non sia dato in contrario un preavviso per iscritto da una all'altra delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza nel caso che una di esse non intenda rinnovare il

contratto, sotto l'espressa condizione, però, che ognuna delle parti contraenti abbia diritto di sciogliere questo contratto o abbreviarne il termine in qualsiasi tempo, a tale scopo dandone tre mesi di preavviso in iscritto.

In fede di che, i contraenti hanno sottoscritto ed apposto il loro sigillo nel giorno e nell'anno sopra indicato.

Apposto il sigillo e scambiati gli originali in presenza di:

B) Chicago.

Convenzione tra il Reggente il Consolato italiano conte Luigi Provana del Sabbione da una parte, e l'avvocato Carlo Cheney Hyde dall'altra parte.

I.

Il R. Console nomina l'avvocato Hyde consulente generale e direttore dell'Ufficio legale del R. Consolato italiano in Chicago per l'intero distretto consolare soggetto alla giurisdizione di detto ufficio per il periodo di un anno dal 1° luglio 1912. S'intende che il detto distretto consolare comprende i seguenti Stati: Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Minnesota, Eastern Missouri, Ohio e Wisconsin.

II.

L'avvocato Hyde eserciterà le funzioni di consulente generale e direttore dell'Ufficio legale del R. Consolato in Chicago per il periodo di un anno ed in tale qualità adempirà alle pratiche legali che saranno necessarie per il bonario accomodamento o il procedimento giudiziario di ogni reclamo o giudizio che gli verranno sottoposti dal R. Console, e l'avvocato Hyde medesimo eserciterà la sua generale sorveglianza e direzione sulle investigazioni che saranno compiute dal R. Console o per suo conto relativamente ai reclami e giudizi stessi. Resta espressamente convenuto che l'avvocato Hyde potrà avvalersi degli assistenti legali o soci che egli vorrà scegliere ed userà la massima cura nel procurarsi assistenti abili e solvibili il cui lavoro egli in generale sorveglierà e dirigerà, senza che egli sia però considerato garante della loro abilità o solvibilità. È inoltre stabilito che l'avvocato Hyde potrà stabilire coi suoi assistenti o soci le condizioni che egli crederà migliori purchè il compenso degli assistenti o soci non ecceda quello stabilito a termini del presente contratto.

III

Il R. Console acconsente a pagare all'avvocato Hyde uno stipendio di dollari 2400 da pagarsi in eguali rate mensili di 200 dollari il primo di ogni mese a cominciare dal 1° luglio 1912. Lo stesso R. Console acconsente inoltre a pagare al detto avvocato la somma di dollari 900 in quote mensili eguali di dollari 75 il primo di ciascun mese a cominciare dal 1° luglio 1912, quale stipendio di un assistente.

IV.

In aggiunta allo stipendio sopraindicato l'avvocato Hyde avrà diritto a ricevere dei compensi nella misura seguente :

a) in tutti i casi d'infortunio mortali e non mortali, in cui è fatto un bonario accomodamento prima che sia iniziato il giudizio e " filed the declaration " il 10 per cento sulla somma lorda ottenuta con la transazione; ma quando l'indennità è conseguita, o per transazione od in seguito a sentenza dopo iniziato il giudizio e " filed the declaration " il 25 per cento dell'ammontare lordo ricevuto come indennità. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno nei casi previsti dal paragrafo seguente (b);

b) nei casi d'infortunio mortali e non mortali, in cui l'infortunato od i suoi eredi hanno diritto ad una indennità per parte di una Compagnia di assicurazioni e di una Mutua assicurazione il compenso dell'avvocato sarà costituito da una percentuale della somma ottenuta in indennità, in eccedenza dell'ammontare dovuto secondo le tariffe di assicurazione della Compagnia o secondo quelle della mutua assicurazione, ma tale compenso non potrà in nessun caso eccedere il 25 per cento dell'ammontare lordo ottenuto per l'indennità suddetta ;

c) nei casi regolati da una legge sugli infortuni di uno degli Stati del distretto consolare l'avvocato riceverà non più del 10 per cento dell'ammontare lordo conseguito come indennità, indipendentemente dalle pratiche che possano essere necessarie per l'esazione di tale indennità. Resta convenuto che in tutti questi casi una copia della ordinanza della Corte che fissa l'ammontare dell'indennità dev'essere presentata al R. Console dall'avvocato;

d) nei casi di morte in cui il defunto lascia una polizza di assicurazione sulla vita, le pratiche per l'esazione dell'ammontare di tale polizza saranno gratuite, ammenocchè non sia stata mossa causa, nel qual caso

sarà dato come compenso il 10 per cento della somma conseguita per transazione o sentenza giudiziale;

e) nei casi in cui l'avvocato interverrà come procuratore per conto dell'amministratore di una successione apertasi per morte naturale, sarà dato il compenso del 10 per cento per le pratiche espletate in relazione a tale amministrazione;

f) quando sotto la direzione del consulente saranno istituiti procedimenti fondati sul diritto consolare d'intervento, o per ridurre una partita del rendiconto finale delle spese, o per impedire un accomodamento per una somma inadeguata, sarà dato come compenso il 10 per cento della riduzione ottenuta nel detto rendiconto finale o della maggior somma ottenuta col detto intervento;

g) in tutti i casi che involgono reclami di salari, o reclami per depositi bancarii o altri reclami varii, sarà dato in compenso il 10 per cento quando è fatto un accomodamento senza giudizio, e se viene iniziato il giudizio, un compenso tra il 10 per cento ed il 20 per cento della somma assegnata o per transazione o per sentenza;

h) sarà dato un compenso speciale da stabilirsi coll'accordo delle due parti, quando sorgerà l'occasione, per le materie relative ad estradizione e commissioni rogatorie e quando sarà necessario per l'avvocato di comparire personalmente o a mezzo di un suo rappresentante innanzi alle Corti fuori dell'Illinois in materie relative a diritti consolari derivanti da trattato.

V.

Il R. Console manterrà un investigatore competente ed uno stenografo che dedicheranno il loro tempo all'investigazione ed al lavoro preliminare e di dettaglio relativi ai casi sottoposti all'avvocato e a tenere i registri ed i verbali di tali reclami. In tutti i casi verificantisi nell'Illinois tutte le investigazioni, la ricerca dei testimoni, la richiesta di certificati ed affidavit (deposizioni) perizie mediche e simili saranno fatte a cura del R. Console a spese del Consolato. Il detto Console non ha obbligo di occuparsi di tali pratiche per i casi avvenuti fuori dello Stato d'Illinois, ma resta convenuto che egli presterà la sua coadiuvazione per mezzo dei suoi agenti consolari o rappresentanti in altri Stati per quanto egli ragionevolmente potrà farlo senza che il Consolato incorra in spese. Mentre l'avvocato non è obbligato di attendere personalmente a tali pratiche fuori dell'Illinois resta convenuto che egli dovrà fare tutto il possibile per l'espletamento di esse e per mezzo degli avvocati che sceglierà a suoi corrispondenti senza spesa però a carico del R. Console.

VI.

Tutte le spese di giudizio e le altre spese legali incluse le spese di viaggio dell'avvocato o del suo assistente o rappresentante, saranno pagate o anticipate dal R. Console (come atto di beneficenza) o dai reclamanti o loro parenti in tutti i casi sottoposti all'avvocato. È espressamente stabilito che se mancano i fondi per proseguire in tali spese legali per qualsiasi reclamo o caso, l'avvocato non sarà obbligato a condurli innanzi finchè non siano anticipati i fondi per le spese legali. Le « spese legali », summenzionate comprenderanno le varie partite contemplate nel contratto del 1911-1912 tra il R. Console e l'avvocato Hyde.

VII.

Si conviene espressamente che l'avvocato non farà accomodamenti o compromessi per i casi e reclami a lui sottoposti senza l'espressa approvazione del R. console. Allo spirare del termine del presente contratto l'avvocato avrà la scelta di ritenere o cedere i casi a lui sottoposti, qualsiasi lite sia allora pendente; in caso di rinuncia ogni responsabilità dell'avvocato rispetto ai detti casi cesserà immediatamente, e nei casi ritenuti l'avvocato avrà diritto allo stesso compenso sopra stabilito.

VIII.

Il presente accordo comprenderà il periodo di un anno dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913. È convenuto che il conte Provana stipula il presente atto nella sua qualità di reggente il Consolato italiano in Chicago e che la presente convenzione non sarà obbligatoria, se non è ratificata ed approvata dal Governo italiano, e avvenuta la ratifica ed approvazione, i termini e le condizioni saranno obbligatorie per il R. Console ed il suo successore d'ufficio, qualunque sia il suo grado consolare. È inoltre stabilito che il presente accordo potrà essere annullato da ciascuna delle parti in ogni tempo, in seguito a formale preavviso di trenta giorni dato per iscritto.

C) San Francisco.

Contratto.

1) L'avv. James A. Bacigalupi ha il titolo di consulente legale del regio Consolato; deve occuparsi di tutti gli affari d'infortunio, siano o no seguiti da morte, e delle controversie derivanti da contratti di lavoro, ri-

guardanti sudditi italiani, nel territorio del distretto del Consolato generale di San Francisco.

2) Sono nominati avvocati corrispondenti legali a Los Angeles, a Reno, a Portland, a Seattle. Essi vengono compensati mediante percentuali sugli affari trattati eguali a quelli percepiti dal consulente legale presso il regio Consolato, e cedono il terzo di esso al consulente medesimo.

3) Il compenso del consulente legale è fissato nella misura del 15 per cento per le indennità che egli liquida quando queste siano ottenute per via di transazione amichevole, del 25 per cento quando vi sia stato un principio di azione giudiziaria e quando la sentenza sia il risultato del compromesso, del 33 per cento quando si sia ottenuta la sentenza definitiva.

4) Nell'eventualità che si abbia a trattare un gruppo di casi superiori al numero di 20 (venti) i quali siano accaduti nello stesso disastro per uno stesso evento, la percentuale di compenso al consulente dovrà essere diminuita a misura da stabilirsi con speciali trattative.

5) Il regio Consolato anticipa le spese necessarie all'investigazione e le spese giudiziarie indispensabili. Tali spese dovranno essere stabilite e discusse caso per caso, di comune accordo tra il regio Consolato ed il consulente legale.

6) Il regio Consolato assegna ad uno dei suoi impiegati l'incarico di investigare. L'investigatore ha il proprio ufficio presso il Consolato dal quale egli dipende pienamente. Per quanto concerne l'investigazione dei casi sul posto, egli procederà secondo le istruzioni del consulente legale e d'accordo col regio Consolato.

La corrispondenza concernente le relazioni con gli interessati, con gli eredi, con le Autorità italiane, è tenuta esclusivamente dall'investigatore sotto la direzione del regio Consolato.

Al consulente legale spetta tutta la corrispondenza di carattere giudiziario.

7) Tutti i pagamenti di indennità fatti ai sinistrati ed agli eredi nel Regno ed altrove devono aver luogo per mezzo del regio Consolato.

8) Il presente contratto potrà essere denunziato dal regio Consolato e dall'avvocato con un preavviso di due settimane. Tutte le pratiche in corso di qualsiasi genere verranno quindi senza altro rimesse al regio Consolato, ad eccezione delle cause in corso le quali dovranno essere proseguite sino al loro termine anche oltre la conclusione del contratto alle condizioni che sono indicate nel contratto stesso per la trattazione delle cause.

Assistenza legale degli emigranti nel distretto consolare di Denver Colorado.

N. 10738/30/9

Roma, 18 luglio 1909.

Con riferimento a precedente corrispondenza ho il pregio d'informare la S. V. che la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo dell'emigrazione nell'adunanza del 29 giugno u. s. ha preso delle deliberazioni di massima in ordine al servizio di assistenza legale presso alcuni Consolati degli Stati Uniti, compreso quello di Denver.

La Commissione cominciò con lo stabilire che il servizio deve essere organizzato in via provvisoria, non avendosi ancora una esperienza sufficientemente matura per poter dare stabile assetto al servizio stesso.

Pertanto le determinazioni che qui appresso s'indicano debbono ritenersi suscettibili di modificazioni sia per quanto riguarda la organizzazione dei servizi e il modo di disciplinarli, sia per ciò che si riferisce alla loro estensione.

La Commissione fissò anzitutto il principio che il servizio legale debba riguardare le controversie dipendenti dai rapporti di lavoro e segnatamente quelle relative a infortuni, a ripetizioni di salari non pagati, a licenziamento arbitrario e così via. Le spese per liquidazione di successione, anche di piccola entità, non debbono andare a carico del servizio legale del Consolato, eccetto che si tratti di successioni dipendenti da infortunio sul lavoro.

Con ciò non si esclude che vi possano essere altre forme di assistenza assai utili agl'italiani all'estero, ma s'intende che debba essere conservato al servizio la sua fisionomia e che debbono gravare sul fondo dell'emigrazione solo le spese che esso è competente a sostenere.

L'azione dell'ufficio legale deve riferirsi, non solo ai casi di vere e proprie liti avanti ai tribunali; ma anche a tutte le controversie rientranti nell'orbita su accennata e che possono avere in qualsiasi modo seguito legale.

Le spese anticipate per le liti giudiziarie nei casi di vittoria debbono essere ripetute e reintegrate al fondo per l'emigrazione.

Circa la somma assegnata a codesto onorevole Consolato la Commissione approvò il limite massimo di lire 20,000 per l'esercizio 1909-910. E di tale

somma V. S. potrà disporre mediante anticipazioni trimestrali, che incasserà emettendo tratta a 15 giorni vista.

Delle anticipazioni debbono essere dati rendiconti trimestrali corredati dei documenti giustificativi delle spese, nei quali devono essere notate separatamente le spese di liti giudiziarie che possono essere ripetute in avvenire. A questo effetto converrà che per le liti si dia non solo il totale complessivo delle spese; ma anche la somma anticipata per ciascun giudizio.

La gestione contabile di queste somme deve essere tenuta separata da quella del Consolato.

Ciò premesso Ella potrà assumere lo speciale segretario da destinarsi esclusivamente al servizio legale, e del quale mi parla nella sua lettera del 17 febbraio u. s., n. 8877. Ella vorrà però avvertire il segretario stesso che il suo ufficio deve essere considerato del tutto temporaneo e provvisorio e quindi egli potrà sempre essere licenziato.

Del pari Ella potrà dare incarico alle stesse condizioni ad un consulente legale di sua fiducia per una competente direzione del servizio ed anche questo consulente sarà, per quanto attiene alla assistenza legale degli emigranti intesa nei limiti suindicati, retribuito sul fondo messo a disposizione di V. S.

Oltre ai rendiconti contabili trimestrali a cui ho accennato, Ella vorrà comunicarmi dei rendiconti morali e amministrativi semestralmente, in modo che si possa avere una chiara notizia dello svolgimento del servizio e della utilità pratica che esso reca ai nostri emigranti; e ciò anche per trarre dall'esperienza i criteri per gli eventuali miglioramenti del servizio.

Questi sono i criteri stabiliti dalla Commissione, a cui V. S. vorrà uniformarsi.

Con osservanza

Il Commissario generale
firmato: L. Rossi.

R. Console Generale
Denver (Colorado).

INDICE

Rendiconto sommario delle adunanze del Consiglio dell'Emigrazione

Adunanza del 18 dicembre 1912.

Discussione intorno ai voti dei Patronati di emigrazione	Pag. 3
Allegato A. — Voti dei Patronati di emigrazione	22

Adunanza del 20 maggio 1913.

Discussione intorno alle norme proposte per la costruzione di un asilo per emigranti e deliberazione del Consiglio	24
Discussione intorno alle rilevazioni statistiche dei movimenti migratori. „	32
Parole di saluto di S. E. il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. „	39

Adunanza del 21 maggio 1913.

Ordine del giorno del consigliere Gandolfi sull'opera esplicata dal Com- missariato dell'emigrazione a pro degli emigranti	40
Discussione intorno all'organizzazione del servizio di assistenza legale degli emigranti nel Nord America	41

Adunanza del 22 maggio 1913.

Seguito della discussione intorno all'organizzazione del servizio di assi- stenza legale agli emigranti nel Nord America	59
Ordine del giorno dell'on. Gandolfi sui compensi fissi o sulle percentuali da stabilire ai dirigenti degli uffici legali	84
Ordine del giorno dell'on. Cabrini sulla estensione della tutela legale degli emigranti italiani nel Nord America	85
Allegato A. — Relazione dell'on. Consiglio all'emigrazione sull'organiz- zazione del servizio di assistenza legale nel Nord America	88

Allegati alla Relazione:

All. N. 1. — Spesa sostenuta sul Fondo per l'Emigrazione per la gestione degli Uffici legali nel Nord-America.	Pag. 133
All. N. 2. — Somme conseguite a pro' degli emigranti italiani mercè l'azione degli Uffici legali nel Nord-America.	134
All. N. 3. — Consiglio dell'Emigrazione. Estratto dal resoconto stenografico della seduta 18 dicembre 1912.	135
All. N. 4. — Estratti dalla Relazione del barone Pio Carbonelli.	137
All. N. 5. — Contratti per la direzione degli Uffici legali.	152
All. N. 6. — Assistenza legale degli emigranti nel distretto consolare di Denver, Colorado.	160